UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate maggio 2019

Indice

SEZIONE UNITE 3

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 22

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA 67

SEZIONE TERZA E VI TERZA 104

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO 150

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA 201

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 258

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 314

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14696** *del* **29/05/2019** (Rv. **654035 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(GABRIELLI ENRICO) contro* R. *(D'AMELIO PIERO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Ritardata esecuzione dei lavori per causa riferibile all'Amministrazione - Domanda risarcitoria dell'appaltatore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

In materia di appalto di opere pubbliche, la qualificazione della domanda dell'appaltatore come volta ad ottenere non la revisione dei prezzi, che presuppone la mancanza di colpa dell'Amministrazione, ma il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori per causa imputabile alla committente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1664, Decreto Legisl. 18/06/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16152 del 2013 Rv. 626899 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **14697** *del* **29/05/2019** (Rv. **653988 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(SCUDERI ANDREA) contro* P.
Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 18/09/2014

061021 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE Gioco lecito mediante apparecchi connessi alla rete telematica di cui all'art. 110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931 - Concessionario per la realizzazione e conduzione operativa della rete - Qualifica di agente contabile - Configurabilità - Obbligo di presentazione del conto giudiziale - Necessità - Fondamento.

Il concessionario per l'attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) è il concessionario, atteso che tale disciplina, limitata al rapporto di natura tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 178, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 610, Costituzione art. 103, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 13, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13330 del 2010 Rv. 613290 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **14697** *del* **29/05/2019** (Rv. **653988 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(SCUDERI ANDREA) contro* P.
Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 18/09/2014

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Gioco lecito mediante apparecchi o congegni elettronici – Disciplina nazionale – Principi dell'Unione europea in tema di libertà di stabilimento – Compatibilità – Fondamento.

I principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono una disciplina nazionale restrittiva del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d'interesse generale o di ordine pubblico. Sono pertanto compatibili con il diritto dell'Unione le restrizioni del legislatore italiano all'attività d'impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica pubblica, di cui è previsto l'affidamento in concessione ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tali restrizioni sono giustificate dalla necessità, per un verso, di tutelare l'ordine pubblico, scongiurando, con un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d'azzardo illecito e, per l'altro, di salvaguardare l'interesse generale al contrasto della ludopatia, consentendo all'autorità statuale, per il tramite del rapporto concessorio, di conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso, secondo le regole generali relative al maneggio di denaro pubblico, nel pieno rispetto anche del principio della proporzionalità, trattandosi di controllo periodico, che non intralcia la gestione dell'attività di gioco lecito ed, anzi, è facilitato dalla rete telematica.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis com. 4

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14526** *del* **28/05/2019** (Rv. **654034 - 01**)
Presidente: **VINCENZO DI CERBO.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE ANGELILLIS CIRO) contro* D.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Rilevanza disciplinare - Presupposti - Reiterazione e gravità - Elementi strutturali della fattispecie - Giustificabilità - Esimente - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'incolpato - Valutazione di proporzionalità e ragionevolezza - Necessità.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l'ingiustificabilità assoluta della condotta dell'incolpato ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, essa è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all'ampiezza del ritardo. La valutazione, che si impone al giudice disciplinare, di proporzionalità - ragionevolezza dell'efficacia giustificante delle circostanze addotte dall'incolpato, a fronte della comprovata sussistenza della condotta materiale integrante la fattispecie dell'illecito, deve essere effettuata in concreto, ossia calata nello specifico contesto della realtà in cui le funzioni giurisdizionali vengono esercitate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14268 del 2015 Rv. 635987 - 01 Rv. 635987 - 01, N. 24136 del 2018 Rv. 650467 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14526** *del* **28/05/2019** (Rv. **654034 - 02**)
Presidente: **VINCENZO DI CERBO.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE ANGELILLIS CIRO) contro* D.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Inosservanza del cd. "piano di rientro" - Illecito ex art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sostenibilità ed esigibilità del programma, seppure concordato - Elemento indefettibile.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la sostenibilità del cd. "piano di rientro" per lo smaltimento dei procedimenti o processi in cui siano maturati dei ritardi nel deposito dei relativi provvedimenti, predisposto dal presidente del Tribunale ai sensi del punto 60.4 della circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, seppur concordato con il magistrato interessato, è elemento indefettibile - stabilito dalla stessa fonte abilitante il potere organizzativo - del programma di riduzione dei ritardi e, quindi, misura del comportamento rilevante sul piano dell'illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n) che, in detta specifica concretizzazione, richiede la necessaria verifica della esigibilità della condotta di riparazione richiesta al magistrato, la quale, evidentemente, tende a evitare addebiti ridondanti in ipotesi di responsabilità oggettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. N

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24136 del 2018 Rv. 650467 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14266** *del* **24/05/2019** (Rv. **654033 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
P. *(OPERAMOLLA UGO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/07/2012

100226 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI Ordine di integrazione del contraddittorio - Morte o perdita di capacità della parte contumace - Termine ex art. 331 c.p.c. - Interruzione in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. – Riattivazione del processo notificatorio - Onere del notificante - Termine insufficiente - Richiesta di rimessione in termini.

Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E',tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Costituzione art. 24

Massime precedenti Difformi: N. 31316 del 2018 Rv. 651758 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16943 del 2018 Rv. 649600 - 01, N. 17473 del 2013 Rv. 627319 - 01, N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01, N. 6982 del 2016 Rv. 639540 - 01, N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01, N. 24762 del 2007 Rv. 600478 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01, N. 1238 del 2005 Rv. 578543 - 01, N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **14264** *del* **24/05/2019** (Rv. **654032 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(ARIETA GIOVANNI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/02/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da tale vizio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva compiuto una ricognizione dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione in relazione ad alcune monete antiche rinvenute dai ricorrenti nel loro fondo, interpretandone il significato alla luce della normativa succedutasi nel tempo e delle convenzioni in essere tra le parti, svolgendo, in definitiva, quel riscontro della legittimità dei provvedimenti amministrativi che naturalmente gli compete).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30526 del 2018 Rv. 651812 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **13986** *del* **23/05/2019** (Rv. **654031 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(TOGNOZZI GIANLUCA) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/09/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 109 del 2006 - Presupposti - Condanna ad una pena detentiva per delitto doloso o preterintenzionale - Ulteriori valutazioni da parte del giudice disciplinare - Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 109 del 2006, è integrato dalla ricorrenza di una condanna irrevocabile (o di una sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p.) per delitto doloso o preterintenzionale per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte del giudice disciplinare, avendo il legislatore già operato un giudizio di gravità del fatto in quanto di per sè idoneo a ledere l'immagine e il prestigio del magistrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14344 del 2015 Rv. 635922 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **13660** *del* **21/05/2019** (Rv. **654028 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
S. *(GITTO GIUSEPPE) contro* C. *(SENFETT AGATA)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Affidamento in via provvisoria prima della conclusione della gara - Qualificazione giuridica - Appalto di servizio pubblico - Natura paritetica del rapporto nella fase esecutiva - Irregolare espletamento del servizio - Controversia inerente la corretta applicazione delle penali previste nel capitolato speciale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

141084 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE In genere.

L'affidamento in via provvisoria del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, prima che sia portata a termine la gara, non esclude la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di appalto di pubblico servizio, anche se il momento genetico del rapporto è determinato, non dalla stipula di un contratto, ma dalla delibera della giunta municipale di affidamento del servizio (prorogato con ordinanze contingibili e urgenti), in quanto, dopo l'affidamento, la natura del rapporto è comunque paritetica e l'esecuzione del menzionato servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato speciale di appalto, accettate dall'impresa anche senza la formale conclusione del contratto; ne consegue l'attribuzione al giudice ordinario, in base alle ordinarie regole di riparto, della controversia relativa alla corretta applicazione delle penali, previste dal capitolato speciale per il caso di irregolare espletamento del servizio, posto che la giurisdizione esclusiva, stabilita prima dall'art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000) e poi dall'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, attiene soltanto alla precedente fase di scelta del contraente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E) CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. P)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17829 del 2007 Rv. 598431 - 01, N. 24411 del 2018 Rv. 651341 - 01, N. 13191 del 2018 Rv. 648652 - 01, N. 28342 del 2011 Rv. 620124 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **13664** *del* **21/05/2019** (Rv. **654030 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
E. *(ARLINI DOMENICO MARIA) contro* C.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Area di proprietà di un Comune destinata a distribuzione di carburante - Contratto di locazione - Intimazione di licenza per finita locazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di licenza per finita locazione di un'area appartenente a un Comune, concessa in godimento per lo svolgimento dell'attività di

distribuzione di carburanti in forza di un contratto che, per il "nomen iuris" scelto dalle parti e per il suo contenuto, sia riconducibile allo schema del contratto di locazione ad uso commerciale, atteso che, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione-contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di entrambi i requisiti, in quanto la conclusione di un contratto privatistico evidenziava l'assenza di volontà autoritativa del Comune e l'attività di distribuzione di carburanti, in precedenza soggetta a concessione prefettizia, era divenuta, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 32 del 1998, un'attività liberamente esercitabile sulla base di una semplice autorizzazione comunale, anche su suoli di proprietà privata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 12 com. 1 lett. B, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 52 bis com. 3, Regio Decr. Legge 02/11/1933 num. 1741 art. 19, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19598 del 2008 Rv. 604120 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6019 del 2016 Rv. 638987 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **13661** *del* **21/05/2019** (Rv. **653898 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.**
Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
R. *(FIACCABRINO GIOVANNI) contro* S.
Regola competenza

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione.

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18202 del 2018 Rv. 649656 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **13436** *del* **17/05/2019** (Rv. **654027 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
R. *(GAROFALO LUIGI) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 22/06/2017

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato implicito - Formazione - Condizioni - Configurabilità in relazione a sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione.

Ai fini della formazione del giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, è necessaria l'esistenza, nella sentenza di primo grado, di un capo autonomo su di essa impugnabile, ma non impugnato, in appello. Tale situazione non è configurabile in ordine ad una sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché nell'ambito del plesso giurisdizionale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere che si sia determinato, in ipotesi, nel giudizio di primo grado, dovrà essere corretto con l'esperimento delle relative impugnazioni; pertanto l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9680 del 2019 Rv. 653785 - 03

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **13246** *del* **16/05/2019** (Rv. **654026 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
D. *(DI BELLA RICCARDO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/08/2015

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Pubblica Amministrazione - Condotte penalmente illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Condizioni.

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.

Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Costituzione art. 28

Massime precedenti Difformi: N. 21408 del 2014 Rv. 632581 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18184 del 2007 Rv. 599157 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12638** *del* **13/05/2019** (Rv. **653936 - 02**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **GIOVANNI GIACALONE.** *(Conf.)*
B. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro* T. *(DI TORO MARCO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione in caso di litispendenza o connessione di cause – Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito, entrambi in base a clausola attributiva della giurisdizione esclusiva – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inammissibilità.

Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anch'esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 31 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20841 del 2018 Rv. 650424 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01, N. 29879 del 2018 Rv. 651441 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12638** *del* **13/05/2019** (Rv. **653936 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **GIOVANNI GIACALONE.** *(Conf.)*
B. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro* T. *(DI TORO MARCO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione in caso di litispendenza o connessione di cause - Criterio della prevalenza - Inoperatività – Decisione sulla giurisdizione – Attribuzione al giudice preventivamente adito.

In tema di competenza giurisdizionale nell'ambito degli Stati dell'Unione europea, il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, previsto dall'art. 31, par. 2, del Reg. Ue n. 1215 del 2012, non opera quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale; ne consegue che, in caso di litispendenza o connessione tra controversie nelle quali rilevino siffatte clausole, la decisione sulla giurisdizione rimane attribuita al giudice preventivamente adito e quello successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza, ai sensi dell'art. 29 dello stesso Reg. Ue n. 1215 del 2012.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 31 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7621 del 2019 Rv. 653309 - 01, N. 3364 del 2007 Rv. 596109 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **12635** *del* **13/05/2019** (Rv. **653935 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
R. *(MUSUMECI TOTI SALVATORE) contro* U. *(DI CHIO GIUSEPPE)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Risarcimento danni da lesione, da parte della P.A., dell'affidamento del terzo creditore del presunto danneggiato – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti della P.A., da un soggetto che deduca la lesione del proprio diritto di credito verso un terzo, cagionata dal contegno posto in essere dall'amministrazione in violazione dell'affidamento precedentemente ingenerato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti della P.A., da una banca che gestiva il servizio di tesoreria di un ente ospedaliero, lamentando la lesione del proprio diritto di credito alla periodica ricostituzione della provvista conseguente al provvedimento della P.A. che aveva "declassato" l'ente in questione da struttura ospedaliera pubblica a struttura privata accreditata, così determinando una sensibile contrazione dei finanziamenti pubblici allo stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 30, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1654 del 2018 Rv. 647009 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **12640** *del* **13/05/2019** (Rv. **654025 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.**
F. *(GIANNI SAVERIO) contro* C.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Inerzia della P.A. non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere – Domanda di risarcimento dei danni conseguenti a un legittimo affidamento – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fattispecie.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di un comune, da un farmacista che, dopo essere risultato vincitore del concorso per l'assegnazione di una farmacia nell'ambito di una neo-istituita frazione comunale, era stato dichiarato decaduto per non aver aperto la farmacia nei tempi stabiliti dal bando, essendo emerso che in tutto il centro abitato della suddetta frazione non esistevano locali muniti della destinazione urbanistica idonea all'esercizio di tale attività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 30, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17586 del 2015 Rv. 636105 - 01, N. 9322 del 2007 Rv. 596970 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **12586** *del* **10/05/2019** (Rv. **653933 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
M. *(TERRACCIANO GENNARO) contro* A. *(LEZZI GIORGIO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/10/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi, "estrema", in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia europea, sì da precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi del diniego di giurisdizione nella decisione del Consiglio di Stato che, pur avendo accolto la domanda di annullamento di una aggiudicazione, non si era pronunciata sulla conseguente domanda relativa al subentro della ricorrente avendo accertato la maturazione di preclusioni processuali sulla questione, atteso che tale circostanza non aveva impedito alla parte di vedere tutelate le proprie ragioni, sia pure in forma affievolita, comportando l'annullamento dell'aggiudicazione comunque l'obbligo per l'amministrazione procedente di provvedere ad una nuova comparazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2242 del 2015 Rv. 634186 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20168 del 2018 Rv. 650266 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **12589** *del* **10/05/2019** (Rv. **653934 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
S. *(PARISI ACHILLE) contro* S. *(BENVEGNA EUGENIO ANTONINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/07/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Occupazione illegittima – Successiva emanazione di decreto di asservimento - Effetti sulle domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente proposte dal privato - Improcedibilità delle stesse – Limiti.

L'emanazione di un decreto di asservimento di un'area in proprietà privata, sulla quale sia in corso una occupazione illegittima da parte della P.A., determina l'improcedibilità della domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal privato al fine di ottenere la rimozione delle opere eseguite, salva l'avvenuta formazione del giudicato sul diritto alla restituzione del bene, ma non anche della domanda risarcitoria dal medesimo avanzata in relazione all'occupazione del fondo dall'origine sino all'emanazione del detto decreto, atteso l'effetto conformativo prodotto "ex nunc" sulla situazione giuridica soggettiva incisa da tale provvedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2016 Rv. 639787 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **12585** *del* **10/05/2019** (Rv. **653932 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **BIAGIO VIRGILIO.** *Relatore:* **BIAGIO VIRGILIO.**
N. *(KIELLAND CRISTOFORO) contro* P. *(CASSANO ANGELO RAFFAELE)*
Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a diritti indisponibili – Clausola di deroga della giurisdizione – Validità – Art. 4, comma 2, l. n. 218 del 1995 – Inoperatività – Regolamento UE n. 1215 del 2012 – Prevalenza – Fondamento.

La clausola di deroga della giurisdizione, stipulata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, è valida anche nel caso in cui riguardi una controversia relativa a diritti indisponibili, non potendo prevalere sulla disciplina di fonte comunitaria l'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, il quale, nel prevedere un'ipotesi di inderogabilità convenzionale non contemplata dalla prima, ne pregiudica "in parte qua" l'applicazione, in contrasto con i caratteri di diretta applicabilità e cogenza e con la finalità di unificazione delle norme nazionali in materia, ad essa attribuiti dai "considerando" 4 e 6 del citato regolamento.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3841 del 2007 Rv. 594216 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **12193** *del* **08/05/2019** (Rv. **653931 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
P. *(PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE) contro* M. *(PERIN GIULIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017

067019 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile non determinato da vizi formali - Controversia di stato - Procedimento ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 - Sindaco - Legittimazione passiva - Ministero dell'interno - Legittimazione a intervenire e a impugnare - Fondamento.

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere.

Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della l. n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 1, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 9, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, Cod. Civ. art. 451, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Vedi: N. 2776 del 1996 Rv. 496638 - 01, N. 7210 del 2009 Rv. 607545 - 01, N. 220 del 2013 Rv. 624734 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **12193** *del* **08/05/2019** (Rv. **653931 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
P. *(PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE) contro* M. *(PERIN GIULIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017

067019 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO Giudizio ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 - Riconoscimento dell'efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Pubblico Ministero - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

142012 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - POTERI DEL P. M. In genere.

Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 72, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 73

Massime precedenti Vedi: N. 487 del 2014 Rv. 629800 - 01, N. 13281 del 2006 Rv. 591911 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **12193** *del* **08/05/2019** (Rv. **653931 - 03**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
P. *(PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE) contro* M. *(PERIN GIULIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento dell'efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero - Compatibilità con l'ordine pubblico - Criteri di valutazione - Princìpi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali - Modalità con cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria - Interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità - Rilevanza - Fondamento.

In tema di riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G), Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01, N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 02, N. 19599 del 2016 Rv. 641309 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **12193** *del* **08/05/2019** (Rv. **653931 - 04**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
P. *(PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE) contro* M. *(PERIN GIULIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Minore nato all'estero mediante ricorso alla maternità surrogata - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Efficacia in Italia - Esclusione - Ordine pubblico - Contrarietà - Fondamento.

Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G), Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12962 del 2016 Rv. 640133 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641312 - 01, N. 24001 del 2014 Rv. 633634 - 01

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **11933** *del* **07/05/2019** (Rv. **653930 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
G. *(DURANTE GIANLUIGI) contro* C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 29/11/2018

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Elementi valutati per la concreta determinazione della specie ed entità della sanzione - Onere di previa e specifica contestazione - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non attengono all'"an" o al "quomodo" della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis c.p.; tali elementi, non integrando circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito - vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice -, sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 03/11/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17827 del 2007 Rv. 598430 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **11929** *del* **07/05/2019** (Rv. **653793 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(CANDIAN ALBINA)*
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/09/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Provvedimenti delle Autorità indipendenti- Sindacato di legittimità del giudice amministrativo- Contenuto- Verifica diretta dei presupposti di fatto- Ammissibilità- Limiti- Fattispecie.

Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante (nella specie le S.U. hanno rigettato le censure di sconfinamento del controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato che ha reputato illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base della qualificazione in termini di liceità del messaggio pubblicitario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1013 del 2014 Rv. 629196 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **11928** *del* **07/05/2019** (Rv. **653792 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
I. *(ROMEO LUCIANA) contro* D. *(TRIVELLINI RAFFAELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2012

129204 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Termine di prescrizione triennale - Pendenza del procedimento amministrativo - Sospensione - Fino alla conclusione del procedimento - Decorso dei termini previsti dall'art. 111, comma 3, d.P.R. n. 1124 del 1065 - Effetti.

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 com. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15733 del 2013 Rv. 626941 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 211 del 2015 Rv. 634045 - 01

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **11747** *del* **03/05/2019** (Rv. **654029 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
S. *(ARENA LETTERIO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/06/2017

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità - Grave violazione di legge - Esclusione - Condizioni.

In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice; tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23675 del 2014 Rv. 632844 - 01

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **11747** *del* **03/05/2019** (Rv. **654029 - 03**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
S. *(ARENA LETTERIO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/06/2017

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Responsabilità per grave violazione di legge - Decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità - Ruolo della motivazione.

In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l'ammissibilità di un'azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo; per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronunzia si ponga in

contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8260 del 1999 Rv. 530874 - 01

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **11747** *del* **03/05/2019** (Rv. **654029 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
S. *(ARENA LETTERIO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/06/2017

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Grave violazione di legge - Individuazione - Errore sottratto alla clausola di salvaguardia - Tipologie.

In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6791 del 2016 Rv. 640310 - 01

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **11748** *del* **03/05/2019** (Rv. **653791 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(SENESE FRANCESCO) contro* F. *(CREMONA DIEGO)*
Rigetta, GIUDICE DI PACE EMPOLI, 18/11/2013

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI Azioni di garanzia per vizi - Esistenza dei vizi - Onere probatorio - Incidenza sul compratore - Sussistenza.

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19702 del 2012 Rv. 624019 - 01, N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **11588** *del* **02/05/2019** (Rv. **653790 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(GRANARA DANIELE) contro* R.
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/06/2017

060005 CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - FRA POTERI DELLO STATO - IN GENERE Istanza del privato diretta a sollecitare il promovimento di conflitto di attribuzioni – Interesse giuridicamente protetto – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Non giustiziabilità della pretesa – Fattispecie.

La richiesta di promovimento del conflitto di attribuzioni rivolta da un privato ad un ente pubblico non è sorretta da un interesse protetto dall'ordinamento giuridico, attenendo tale conflitto alla delimitazione dei poteri costituzionalmente riservati all'ente, al quale soltanto spetta la decisione, contraddistinta da ampia discrezionalità e da connotati di politicità, di proporre il ricorso ex art. 134 Cost.; ne deriva che la pretesa del terzo di ottenere l'esercizio di tale prerogativa non è azionabile in giudizio, senza che sia ravvisabile la lesione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che il diritto di accesso ad un tribunale postula l'esistenza di una posizione giuridica tutelata nell'ordinamento interno. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza del g.a. dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta da un consigliere regionale, rinviato a giudizio per l'impiego ingiustificato di fondi destinati al gruppo consiliare di appartenenza, avverso il silenzio serbato dalla Regione sulla propria diffida a sollevare il conflitto di attribuzioni contro la Procura della Repubblica per invasione di prerogative riservate al Consiglio regionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **11586** *del* **02/05/2019** (Rv. **653789 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **Matera.** *(Conf.)*
M. *(MARZADURI ENRICO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/07/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Iscrizione nel registro degli indagati – Obbligo – Sussistenza – Inadempimento – Illecito disciplinare di cui alla lett. g) dell'art. 2 d. lgs. n. 109 del 2006 - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 109 del 2006, l'inadempimento da parte del P.M. dell'obbligo di procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 c.p.p., obbligo che, tuttavia, si configura in presenza non già di un generico e personale sospetto, bensì dell'acquisizione di una notizia idonea, sotto il profilo oggettivo, a configurare un fatto come sussumibile in una determinata fattispecie di reato. (Nella specie, relativa alla condotta di un

P.M. che, nella richiesta di concessione di misura cautelare, aveva trascritto alcune intercettazioni telefoniche nelle quali gli interlocutori indicavano il questore come colui che proteggeva uno degli indagati, senza contestualmente procedere all'iscrizione del questore medesimo nel registro delle notizie di reato, la S.C. ha cassato la sentenza del C.S.M., che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, rilevando che non era stato stato indicato in motivazione alcun elemento sintomatico di un'ipotesi di reato sufficientemente circostanziata, al di là delle generiche affermazioni risultanti dalle intercettazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20936 del 2011 Rv. 618833 - 01, N. 22402 del 2018 Rv. 650604 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **11586** *del* **02/05/2019** (Rv. **653789 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **Matera.** *(Conf.)*
M. *(MARZADURI ENRICO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/07/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Atti e provvedimenti resi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni – Censurabilità in sede disciplinare anche in relazione all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - Condizioni – Fattispecie.

La condotta del magistrato, tradottasi nell'attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, relativa ad un caso in cui un P.M. e un G.I.P., rispettivamente nella richiesta e nell'ordinanza con cui venivano concesse misure cautelari a carico degli indagati, avevano trascritto alcune intercettazioni telefoniche nelle quali gli interlocutori indicavano il questore come colui che proteggeva uno degli indagati, senza però disporre la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, la S.C. ha escluso che potesse considerarsi integrato l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, atteso che l'apprezzamento della idoneità della suddetta trascrizione a delineare maggiormente il quadro indiziario a carico degli indagati, risolvendosi nella formulazione di un giudizio in ordine alla valenza probatoria degli elementi complessivamente addotti a sostegno della richiesta e, poi, della concessione della misura cautelare, doveva essere rimessa alla valutazione discrezionale dei magistrati interessati, e dunque essere sottratta al sindacato del giudice disciplinare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7379 del 2013 Rv. 625555 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33328 del 2018 Rv. 651980 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14925** *del* **31/05/2019** (Rv. **654269 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
K. *(FALCONE DANIELA) contro* C. *(LAGOTETA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/10/2017

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Preuso del marchio di fatto - Diritto di uso esclusivo - Configurabilità - Invalidità del marchio successivamente registrato - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità; ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 19, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 22350 del 2015 Rv. 637695 - 01, N. 2499 del 2018 Rv. 647143 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14925** *del* **31/05/2019** (Rv. **654269 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
K. *(FALCONE DANIELA) contro* C. *(LAGOTETA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/10/2017

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Acque minerali - Azione di nullità del marchio ex art. 122, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Trasferimento della concessione mineraria con provvedimento amministrativo - Nuovo concessionario - Legittimazione attiva quale avente causa del titolare dei diritti anteriori - Sussistenza - Fondamento.

101100 INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE E PRODOTTI MINERARI - ACQUE MINERALI In genere.

133183 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA In genere.

Nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, la legittimazione ad esperire l'azione di nullità del marchio spetta soltanto al titolare dei diritti anteriori e al suo avente causa o avente diritto, tuttavia, nel settore delle acque minerali - tenuto conto che ogni atto di trasferimento effettuato dal concessionario per lo sfruttamento di tali acque deve essere preceduto da un'autorizzazione regionale, che ne costituisce un prerequisito essenziale e ne condiziona l'efficacia - nella nozione di avente causa non rientra solo colui che è divenuto tale in forza di un negozio dispositivo "inter vivos" o "mortis causa", ma anche colui che ha ottenuto il trasferimento della concessione mineraria con provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5844 del 2018 Rv. 647641 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **15094** *del* **31/05/2019** (Rv. **654270 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
I. *(DORIA GUIDO) contro* F. *(LOTTI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/05/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni.

Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purchè il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635324 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14661** *del* **29/05/2019** (Rv. **654267 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
B. *(CHESSA MIGLIOR GUIDO) contro* B. *(ROMANELLI LORENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 03/02/2015

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Preclusione di utilizzo dei documenti irritualmente prodotti - Sussistenza - Limiti - Accettazione anche implicita della produzione documentale - Fondamento.

Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.

Riferimenti normativi:

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 5671 del 2010 Rv. 611789 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14665** *del* **29/05/2019** (Rv. **653914 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
F. *(CONTALDI MARIO) contro* S. *(CANIGGIA GIOVANNI)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/01/2017

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Impugnazione lodo arbitrale - Delibere ex artt. 2447 c.c. - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2446, Cod. Civ. art. 2447

Massime precedenti Vedi: N. 20674 del 2016 Rv. 641868 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14713** *del* **29/05/2019** (Rv. **654268 - 03**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
N. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* C. *(FARINA ISOTTA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA, 28/03/2017

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti dall'imprenditore - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Informazioni sul tipo di proposta che si intende presentare - Necessità - Conseguenze.

Per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7, Legge Falliment. art. 167

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14713** *del* **29/05/2019** (Rv. **654268 - 02**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
N. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* C. *(FARINA ISOTTA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA, 28/03/2017

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti -

Autorizzazione del tribunale - Ordinaria o straordinaria amministrazione – Distinzione - Necessità - Criteri.

Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall'art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7, Legge Falliment. art. 167

Massime precedenti Vedi: N. 13261 del 2019 Rv. 653772 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14713** *del* **29/05/2019** (Rv. **654268 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
N. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* C. *(FARINA ISOTTA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA, 28/03/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo con riserva - Crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti - Fallimento del proponente - Prededucibilità - Condizioni.

I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono in astratto prededucibili nel successivo fallimento, per espressa disposizione di legge, anche quando vi sia stata rinuncia al concordato, poiché il requisito della consecuzione tra le procedure dipende soltanto dalla mancanza di discontinuità dell'insolvenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 18488 del 2018 Rv. 649577 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14670** *del* **29/05/2019** (Rv. **654169 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(SILVESTRE FERDINANDO) contro* C. *(GENNARINI ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/10/2017

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido ed efficace - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell'indennizzo - Quantificazione del lucro cessante - Inapplicabilità della tariffa professionale - Sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista - Necessità di assicurare ristoro - Valutazione equitativa dell'indennizzo - Ammissibilità.

La diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 9317 del 2019 Rv. 653420 - 01, N. 18804 del 2015 Rv. 636890 - 01, N. 12702 del 2019 Rv. 653894 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23385 del 2008 Rv. 604467 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14321** *del* **24/05/2019** (Rv. **654265 - 01**)
Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
B. *(MANCINI ROBERTO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 15/05/2014

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Credito di un'associazione professionale escluso dallo stato passivo - Legittimazione del professionista associato a proporre opposizione in proprio - Esclusione - Fondamento.

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 15694 del 2011 Rv. 618909 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14329** *del* **24/05/2019** (Rv. **654266 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(IANNELLI GIUSEPPE) contro* F. *(FIMMANO' FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/10/2017

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile.

All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 si applica il rito ordinario di cognizione, sicché il procedimento deve concludersi non con decreto

impugnabile con i mezzi e le forme di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., ma, secondo la previgente disciplina, con sentenza appellabile e quindi ricorribile per cassazione nel termine di sessanta giorni, sancendo l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 l'applicabilità del rito novellato esclusivamente alle procedure concorsuali apertesi successivamente a quella data.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 835 del 2018 Rv. 646872 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14283** *del* **24/05/2019** (Rv. **654168 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**
Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(GRISPO MARCO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Situazione generale del paese d'origine del richiedente - Non credibilità delle dichiarazioni - Irrilevanza - Condizioni.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2017, il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Difformi: N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14229** *del* **24/05/2019** (Rv. **653888 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(STELLA RICHTER PAOLO) contro* M. *(BENINI LUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 10/12/2013

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI Art. 6 l.p. Trento n. 6 del 1993 - Nozione di pertinenza - Applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale - Limiti.

La nozione di pertinenze, contenuta nell'art. 12, comma 3, della l.p. Trento n. 6 del 1993, che testualmente include tra le aree edificate quelle sulle quali insistono le costruzioni e le loro strette pertinenze, non evoca le categorie proprie della disciplina urbanistica del territorio ma va intesa con riferimento alle aree poste a servizio ed ornamento della cosa principale senza però costituirne parte integrante ed elemento indispensabile alla sua esistenza, continuando invece a godere di una propria individualità fisica e giuridica. L'esistenza di tale rapporto pertinenziale non comporta necessariamente l'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione

parziale, il quale presuppone che la parte residua del fondo sia strettamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile una unità economica e funzionale suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 19/02/1993 num. 6 art. 12 com. 3, Cod. Civ. art. 817

Massime precedenti Conformi: N. 16616 del 2013 Rv. 627051 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14329** *del* **24/05/2019** (Rv. **654266 - 02**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(IANNELLI GIUSEPPE) contro* F. *(FIMMANO' FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/10/2017

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Prestazione del professionista in favore della PA - Contratto nullo per mancanza di forma scritta - Ingiustificato arricchimento - Valutazione - Criteri.

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA In genere.

L'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 21227 del 2011 Rv. 619902 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23385 del 2008 Rv. 604467 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14335** *del* **24/05/2019** (Rv. **653890 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(GULLO GIUSEPPE) contro* S. *(MUSCHITIELLO ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/06/2016

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Risarcimento dei danni subiti dall'investitore - Onere della prova - Contenuto.

Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 98 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 98 art. 23, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 810 del 2016 Rv. 638346 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14325** *del* **24/05/2019** (Rv. **653889 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
U. *(LIBERTINI MARIO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/11/2013

149154 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE Fondi comuni di investimento - Certificati nominativi di partecipazione - Natura - Titoli di credito - Fondamento.

I certificati nominativi di partecipazione ai fondi comuni di investimento, di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 posseggono la natura giuridica di titoli di credito, giacchè incorporano il diritto alla prestazione e possono circolare limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo, come è confermato dalla norma citata che ne prevede espressamente il carattere nominativo o al portatore, secondo caratteristiche tipiche anche dei titoli di credito, proprio in relazione alla loro funzione di libera circolabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28900 del 2011 Rv. 620999 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13897** *del* **22/05/2019** (Rv. **654174 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
U. *(RIGHINI PAOLO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate - Necessità.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7333 del 2015 Rv. 634949 - 01, N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13923** *del* **22/05/2019** (Rv. **654263 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(DE MONTE MANUEL) contro* C. *(PETACCIA LORENA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 29/11/2012

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Rinuncia - Mancata notificazione alla controparte - Conseguenze.

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 306,
Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 390 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12743 del 2016 Rv. 640420 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13891** *del* **22/05/2019** (Rv. **654173 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
L. *(CANTONI MARCELLO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE RAVENNA, 05/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Rigetto ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Fondamento.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. b) e b) "bis", 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13850** *del* **22/05/2019** (Rv. **654044 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
S. *(VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro* F. *(CAPASSO RAFFAELE ROCCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2017

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENEREAccordo di ristrutturazione dei debiti omologato - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato - Irrilevanza - Fondamento.

Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all'accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione dell'accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17703 del 2017 Rv. 645051 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13838** *del* **22/05/2019** (Rv. **654043 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(TEDESCHI GUIDO UBERTO) contro* G. *(PATRONO MANUELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/11/2013

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Art. 2935 c.c. - Decorrenza - Delimitazione del periodo sospetto - Esclusione.

In tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la regola secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si riferisce al termine fissato per l'esercizio della detta azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 l.fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per i quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49

Massime precedenti Conformi: N. 5527 del 2006 Rv. 587273 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13835** *del* **22/05/2019** (Rv. **654258 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
P. *(CUCCIA ANDREA) contro* I. *(BRUGNATELLI ENRICO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter, c.p.c. - Ritenuta manifesta infondatezza del gravame - Decisione fondata

anche su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado - Ricorribilità in cassazione per "error in judicando" - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un "error in judicando", contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione dell'ordinanza per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111 com. 7

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 15776 del 2016 Rv. 641291 - 01, N. 5655 del 2018 Rv. 648291 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13845** *del* **22/05/2019** (Rv. **654260 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(MONTALENTI PAOLO) contro* A. *(CONSOLO CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/03/2017

159212 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE Diritti di partecipazione - Nozione - Modifiche statutarie riguardanti la percentuale di utile da distribuire - Diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. - Sussistenza - Fondamento.

In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. - pur nell'ambito di una interpretazione restrittiva della norma, tesa a non incrementare a dismisura le cause che legittimano l'uscita dalla società - comprende, in ogni caso, i diritti patrimoniali che derivano dalla partecipazione e, tra questi, quello afferente la percentuale dell'utile da distribuire in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile di esercizio, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione, in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 com. 1 lett. G), Legge 03/10/2001 num. 366 art. 4 com. 9 lett. D), Legge 03/10/2001 num. 366 art. 3 com. 1 lett. F)

Massime precedenti Vedi: N. 13875 del 2017 Rv. 644323 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13842** *del* **22/05/2019** (Rv. **654259 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
A. *(CORBO' FILIPPO MARIA) contro* D. *(RAPISARDI ALFIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/07/2013

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato societario ex art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Questioni compromettibili e non inerenti alle deliberazioni assembleari - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Ammissibilità - Fondamento.

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione, ma pur sempre implica che, per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17339 del 2017 Rv. 644972 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9285 del 2016 Rv. 639687 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13913** *del* **22/05/2019** (Rv. **654175 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(USAI CARLO) contro* F. *(FICCARDI ROBERTO)*
Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 13/06/2013

045046 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - SPESE - IN GENERE Ente locale - Delibera che comporta oneri - Omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte - Nullità - Eccezione - Oneri per la difesa in giudizio - Fondamento.

Non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Massime precedenti Conformi: N. 17056 del 2017 Rv. 644963 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15050 del 2018 Rv. 649072 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13921** *del* **22/05/2019** (Rv. **654262 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.**
Relatore: **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(GIOVANNELLI GIOVANNI) contro* S. *(MAGRINI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/09/2014

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice - Trasferimento dei credito in comunione ai soci - Giudizio coltivato dalla società ante estinzione - Necessità - Fattispecie.

L'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, determina il trasferimento degli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei soci della società estinta, poiché l'esistenza del credito litigioso non era stata portata a conoscenza della curatela, dovendo ritenersi che esso fosse stato già tacitamente rinunciato dalla creditrice).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8582 del 2018 Rv. 647770 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13929** *del* **22/05/2019** (Rv. **654264 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.**
Relatore: **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
R. *(SCELFO VALERIO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE CALTAGIRONE, 17/07/2014

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente creditore - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio promosso dal concessionario o instaurato nei suoi confronti, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente creditore, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, dovendo, la chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9016 del 2016 Rv. 639535 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12450 del 2016 Rv. 640372 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13846** *del* **22/05/2019** (Rv. **654261 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(SABLONE STEFANO) contro* B. *(GARRONE FLAVIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/04/2014

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese vietate dall'art. 2 l. n. 287 del 1990 - Contratti di fideiussione bancaria - Provvedimento della Banca d'Italia - Prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Ambito.

In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario,.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 20, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 262 art. 19 com. 11, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 41, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11904 del 2014 Rv. 631486 - 01, N. 9116 del 2014 Rv. 630684 - 01, N. 3640 del 2009 Rv. 606760 - 01, N. 7039 del 2012 Rv. 622371 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13927** *del* **22/05/2019** (Rv. **654167 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(RAPONI ROMINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2017

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Lodo arbitrale - Giudizio di impugnazione per nullità - Inerzia reiterata delle parti - Conseguenze - Applicazione delle regole processuali del processo ordinario di cognizione d'appello - Fondamento.

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica del mezzo d'impugnazione. Ne consegue che all'inerzia reiterata delle parti conseguono gli effetti previsti dalle norme processuali applicabili, risultando del tutto infondata la tesi secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo, una volta che sia stato promosso, deve comunque proseguire, anche per effetto di impulso ufficioso, salva solo la rinuncia del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2013 Rv. 626515 - 01, N. 28827 del 2017 Rv. 646313 - 01, N. 13898 del 2014 Rv. 631409 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13412** *del* **17/05/2019** (Rv. **654257 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
L. *(ONGARO FRANCO) contro* G. *(CIANCA ORIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/03/2014

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari - Artt. 27 reg. 44/2001/CE e 19 reg. 2201/2003/CE - Interpretazione - Litispendenza comunitaria - Violazione - Ostatività al riconoscimento degli effetti civili - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, qualora l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro successivamente adita abbia adottato una decisione poi divenuta definitiva, ancorché in violazione delle norme sulla litispendenza eurounitaria di cui all'art. 27 del regolamento 44/2001/CE (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e all'art. 19 del Regolamento 2201/2003/CE (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), tale violazione - secondo quanto affermato da Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 16 gennaio 2019, C-386/17 - non consente all'autorità giurisdizionale nazionale, pur preventivamente adita, di negare, per questo solo motivo, il riconoscimento dell'efficacia alla decisione straniera, il cui giudicato si faccia valere incidentalmente nel processo preventivamente instaurato, trattandosi di norma processuale inerente la giurisdizione, esclusa dal parametro della manifesta contrarietà ad ordine pubblico.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 27389 del 2008 Rv. 605720 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13403** *del* **17/05/2019** (Rv. **654166 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(MAIORANA ROBERTO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/12/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Rigetto della domanda - Impugnazione - Oneri di allegazione - Contenuto - Fattispecie.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, ove il richiedente invochi l'esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d'origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l'esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi. (Nella specie, il ricorrente si era limitato, per sostenere l'esistenza nell'intera Nigeria di una situazione di violenza generalizzata, a richiamare le norme nazionali e convenzionali, i principi affermati nella materia dalla S.C. ed una pluralità di fonti informative – sito Amnesty International, report EASO, note del Ministero degli Affari Esteri –

senza specificare la zona di provenienza né segnalare i contenuti delle allegazioni svolte in primo grado).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 20694 del 2018 Rv. 650009 - 01, N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01, N. 9090 del 2019 Rv. 653697 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13406** *del* **17/05/2019** (Rv. **653886 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.**
Relatore: **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(GIANOLIO ALBERTO ARRIGO) contro* 2. *(FERRARI GIUSEPPE FRANCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015

049019 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - ESTINZIONE - RISCATTO Esercizio diretto da parte del Comune dell'impianto dato in concessione - Equa indennità ex art. 24 r.d. n. 2578 del 1925 - Criteri di stima - Computo dei costi sostenuti dai privati - Esclusione - Fondamento.

In tema di concessioni e di riscatto da parte dell'amministrazione concedente che decide di assumere in esercizio diretto l'impianto di erogazione del servizio dato in concessione, l'equa indennità prevista dall'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 in favore del gestore uscente, secondo i criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti (cd. VRI; art. 13 del d.P.R. n. 902 del 1986), deve essere calcolata senza computare quella parte dell'impianto che è stata realizzata per mezzo di costi sostenuti dagli utenti privati per i singoli allacciamenti alla rete di distribuzione, ricorrendo in caso contrario un arricchimento senza causa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 24 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 25, DPR 04/10/1986 num. 902 art. 13, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 23, Legge 23/02/2006 num. 51 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1922 del 1962 Rv. 253023 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13410** *del* **17/05/2019** (Rv. **654256 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**
Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
U. *(MACRI' GIOVANNI) contro* I. *(VOSA PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/04/2017

013024 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA Appalto pubblico anteriore alla legge n. 190 del 2012 - Autorizzazione all'arbitrato - Approvazione della clausola compromissoria alla stipula del contratto - Irrilevanza - Manifestazione di volontà di ricorrere all'arbitrato per una determinata controversia - Necessità - Fondamento.

La preventiva autorizzazione amministrativa dell'arbitrato, prevista dall'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 per gli appalti pubblici conclusi prima dell'entrata in vigore della legge (28 novembre 2012), costituisce una clausola di efficacia che non può identificarsi con la delibera mediante la quale sia stato approvato il contratto contenente la clausola compromissoria, dovendo essa rinvenirsi in atti con i quali la P.A. abbia manifestato, con riferimento ad una controversia specificamente individuata, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale, perché il legislatore ha inteso richiedere, all'ente chiamato a decidere sull'autorizzazione, una ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto (Corte cost. 9 giugno 2015, n. 108).

Riferimenti normativi: Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 19 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29255 del 2017 Rv. 647024 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13391** *del* **17/05/2019** (Rv. **654042 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
P.M. **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
C. *(BALESTRA ANNA MARTA) contro* C. *(BONTEMPI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2013

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Società - Attivo concordatario - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili - Neutralità rispetto all'attivo - Esclusione - Conseguenze.

In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 2, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2313, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9373 del 2012 Rv. 622839 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13449** *del* **17/05/2019** (Rv. **653887 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
A. *(COSTAGLIOLA CHIARA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Modalità - Fattispecie.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai "più recenti report del Ministero degli Esteri").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11103 del 2019 Rv. 653465 - 01, N. 16202 del 2012 Rv. 623728 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13271** *del* **16/05/2019** (Rv. **654165 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**
E. *(MARTUCCI EMILIO) contro* C.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/01/2014

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento.

Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e s'introduce un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare definita. Ne consegue che ove la predetta sentenza sia stata depositata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 5 del 2006, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello anche quando il ricorso risulti proposto prima del 15 luglio 2006.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20289 del 2014 Rv. 632226 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13269** *del* **16/05/2019** (Rv. **654041 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
V. *(JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE) contro* R. *(SABATO NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2013

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Indennità definitiva - Affissione della relazione di stima all'albo pretorio - Equivalenza alla notificazione con le forme degli atti processuali civili - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblico interesse, il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune e la sua successiva comunicazione al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 865 del 1971, non soddisfa l'onere della notificazione dell'indennità di esproprio all'interessato nelle forme degli atti processuali civili, quale adempimento finalizzato a dare certezza della conoscenza dell'atto da parte del destinatario ed a consentire, in caso di sua consapevole inerzia, il maturarsi della decadenza dall'impugnazione. (Nella specie, la Corte di appello, equiparando erroneamente l'affissione della relazione di stima all'albo pretorio del Comune alla notificazione dell'indennità definitiva ex art. 143 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla stima proposta da uno dei comproprietari oltre il termine di trenta giorni dalla detta affissione).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 2193 del 2016 Rv. 638350 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16614 del 2013 Rv. 627082 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13270** *del* **16/05/2019** (Rv. **653773 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(SAPONARA MARCO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2015

081124 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Chiusura per mancanza di domande nel termine - Interpretazione - Riferimento alle sole domande tempestive - Successiva rinuncia delle domande - Irrilevanza.

A seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, l.fall. va interpretato nel senso che il fallimento non può essere chiuso quando siano state comunque presentate domande tempestive di insinuazione al passivo, ancorchè successivamente rinunciate, potendo l'eventuale rinuncia alle domande, siano esse tempestive o tardive, rilevare soltanto ai fini della chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 1), Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 2), Decreto Legisl. 09/01/2005 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4021 del 2017 Rv. 644308 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13272** *del* **16/05/2019** (Rv. **653774 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(TEPEDINO GIUSEPPE) contro* F. *(DE' MICHELI STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/09/2015

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26771 del 2016 Rv. 642769 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13261** *del* **16/05/2019** (Rv. **653772 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(LUISO FRANCESCO PAOLO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2015

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Locazione infranovennale - Difetto di autorizzazione del tribunale - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Atto di straordinaria amministrazione - Accertamento - Criteri.

La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituisce di per sé atto di straordinaria amministrazione, tale da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., in quanto nell'attività di impresa, che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell'atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 173

Massime precedenti Vedi: N. 26646 del 2018 Rv. 651306 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12998** *del* **15/05/2019** (Rv. **653917 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
T. *(CAMARDA MARCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Nomina dell'amministratore di sostegno – Presupposti – Incapacità d'intendere o di volere – Necessità – Esclusione – Impossibilità di provvedere ai propri interessi – Sufficienza – Discrezionalità del giudice – Limiti – Fattispecie. Fondamento - Fattispecie.

La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno perché l'interessato, affetto da una gravissima patologia comportante "shock" emorragici con rapida perdita della coscienza e compromissione delle funzioni vitali, nonché difficolta` nell'eloquio tali da consentirgli di esprimersi esclusivamente mediante computer, era tuttavia capace di intendere e di volere). .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 19, Costituzione art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 3, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 9, Tratt. Internaz. 13/12/2006, Legge 03/03/2009 num. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 com. 1, Legge 28/03/2001 num. 145

Massime precedenti Vedi: N. 19866 del 2018 Rv. 650197 - 01, N. 13929 del 2014 Rv. 631513 - 01, N. 4709 del 2018 Rv. 647741 - 01, N. 23707 del 2012 Rv. 624803 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12999** *del* **15/05/2019** (Rv. **653913 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**
Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
F. *(GRANATA SERGIO) contro* L. *(CAMPO SALVATORE LORENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/05/2017

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Pregiudizialità tra giudizi - Pregiudizialità logica - Sospensione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la pregiudizialità soltanto logica tra il giudizio sull'inefficacia della cessione di "leasing" ed il riconoscimento di parte del risarcimento per il godimento del bene da restituire e l'opposizione a decreto ingiuntivo, fondato sulla pronuncia di inefficacia del contratto, concernente altra parte delle somme dovute per la mancata restituzione del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5229 del 2016 Rv. 639276 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10185 del 2007 Rv. 597244 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13000** *del* **15/05/2019** (Rv. **654254 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
R. *(NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/03/2018

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile- Obbligo di formare processo verbale – Ambito applicativo- Dichiarazioni di per sé produttive di effetti giuridici sullo status della persona – Valutazione di eventuale contrasto con l'ordinamento o l'ordine pubblico.

Le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile se dirette esclusivamente a dare pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti per l'ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che gli spetti di stabilire la compatibilità o meno di detti eventi con l'ordinamento italiano e se, per questo, abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e di doveri. Diversamente, qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di effetti giuridici, riguardo allo status della persona cui si riferiscono, l'ufficiale dovrà rifiutare di riceverle ove le ritenga in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29 PENDENTE, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 PENDENTE

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13088** *del* **15/05/2019** (Rv. **653884 - 02**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
O. *(CALCOPIETRO IVANA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Condizione soggettiva di vulnerabilità - Valutazione - Necessità - Criteri - Fattispecie.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento. (Nella specie, la Corte territoriale non ha valutato il convincimento soggettivo del richiedente di essere vittima, con la sua famiglia, di sortilegi e malefici, le conseguenti ripercussioni psicosomatiche manifestatesi con la difficoltà di parola e l'atteggiamento delle autorità tradizionali, anziani del villaggio e sciamano, che lo avevano indotto a fuggire per sottrarsi alla persecuzione stregonica, quale complesso di elementi, calato in contesto tribale, suscettibile di concretizzare una particolare condizione di vulnerabilità a prescindere dall'effettività della persecuzione riferita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 03

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13002** *del* **15/05/2019** (Rv. **654255 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(RICCIARDELLI LUIGI) contro* F. *(TRAPANESE PAOLO)*
Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 13/03/2014

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" di danno - Conseguenze - Prova contraria a carico del convenuto.

Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4206 del 2006 Rv. 589969 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13088** *del* **15/05/2019** (Rv. **653884 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
O. *(CALCOPIETRO IVANA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rischio di persecuzione - Settorialità della situazione di rischio in una regione o area del Paese d'origine del richiedente - Valutazione.

In tema di protezione internazionale dello straniero, nell'ordinamento italiano la valutazione della "settorialità" della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al d.lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d'origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 2294 del 2012 Rv. 621824 - 01, N. 28433 del 2018 Rv. 651471 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13000** *del* **15/05/2019** (Rv. **654254 - 02**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
R. *(NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/03/2018

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Procedimento di rettificazione – Presupposti- Cognizione dell’autorità giudiziaria- Ambito- Elementi istruttori forniti dalla parte.

Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dall'art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 451, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 21094 del 2009 Rv. 609844 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13000** *del* **15/05/2019** (Rv. **654254 - 03**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
R. *(NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/03/2018

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Procreazione medicalmente assistita-Status giuridico del nato- Art. 8 L. n. 40 del 2004 – Estensione anche all'ipotesi di nato a seguito di fecondazione medicalmente assistita "post mortem"- Consenso ai sensi dell'art. 6 l. n. 40 del 2004- Persistente fino al momento del decesso- Autorizzazione all'utilizzo del proprio seme crioconservato successivo alla propria morte- Necessità- Irrilevanza della presunzione ex art. 232 c.c.

L'art. 8 della l. n. 40 del 2004, recante lo status giuridico del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all'ipotesi di fecondazione omologa "post mortem" avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell'embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all'utilizzo suddetto. Ciò pure quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre" (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che nell'atto di nascita alla figlia minore della ricorrente, nata a seguito di inseminazione medicalmente assistita "post mortem", possa essere attribuito lo status di figlia del marito deceduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 PENDENTE, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12994** *del* **15/05/2019** (Rv. **654252 - 02**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
G. *(MEOLI BRUNO) contro* S. *(CELOTTO ROSARIO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/08/2016

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENEREFinanziamento dei soci in favore della società - Azione del socio per la restituzione - Sussistenza della situazione di crisi al momento del finanziamento e della decisione - Valutazione del giudice del merito - Rilievo d'ufficio - Fondamento.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Civ. art. 1184

Massime precedenti Vedi: N. 27405 del 2018 Rv. 651025 - 01, N. 14429 del 2001 Rv. 550334 - 01, N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12998** *del* **15/05/2019** (Rv. **653917 - 02**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
T. *(CAMARDA MARCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Nomina dell'amministratore di sostegno – Designazione anticipata da parte dell'interessato ex art. 408 c.c. – Finalità – Conseguenze – Direttive sulle decisioni terapeutiche future – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie.

La designazione anticipata dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall'art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall'art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno che l'interessato, aderente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, aveva preventivamente designato, anche allo scopo di far valere la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente, a trasfusioni a base di emoderivati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 19, Costituzione art. 32, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 5, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 9, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 21, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 2, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 35, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 17, Legge 03/03/2009 num. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 com. 1, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21748 del 2007 Rv. 598963 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12984** *del* **15/05/2019** (Rv. **654250 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(PISTILLI PAOLA) contro* I. *(BERNARDINI SVEVA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/09/2012

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Spedizione di assegno non trasferibile al beneficiario per posta ordinaria - Pagamento ad estraneo al rapporto cartolare - Falsificazione riconoscibile del nome del beneficiario - Responsabilità della banca per il danno patito dal traente - Sussistenza - Corresponsabilità del traente per la scelta del mezzo di spedizione del titolo - Esclusione - Fondamento.

La spedizione di un assegno di rilevante importo non trasferibile effettuata dal traente al beneficiario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno, lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare, in quanto detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione del nome del beneficiario, dalla banca

che ha posto il titolo all'incasso e da quella che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina degli artt. 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973, sul divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e i suoi utenti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 83, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 84, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7618 del 2010 Rv. 612312 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13086** *del* **15/05/2019** (Rv. **654172 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
N. *(CALCOPIETRO IVANA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007385/2017 64365201

Massime precedenti Conformi: N. 7385 del 2017 Rv. 643652 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12998** *del* **15/05/2019** (Rv. **653917 - 04**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
T. *(CAMARDA MARCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014983/2016 64071601

Massime precedenti Conformi: N. 14983 del 2016 Rv. 640716 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13079** *del* **15/05/2019** (Rv. **654164 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
B. *(PAPALE ORAZIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie .

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento

dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la protezione umanitaria poiché il richiedente non aveva dimostrato l'appartenenza a particolari categorie soggettive - minori, genitori con figli minori, donne in gravidanza, anziani non autosufficienti, disabili, persone con disturbi psichici ecc. -, né l'esistenza di una concreta situazione di rischio per la vita e l'integrità fisica come la tortura o la compressione della sua libertà individuale - schiavitù, lavoro forzato, tratta di esseri umani -, tutte situazioni invece assimilabili a quelle suscettibili di tutela tipica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02, N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 5358 del 2019 Rv. 652731 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12988** *del* **15/05/2019** (Rv. **654251 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
U. *(SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO) contro* U. *(IOVINO MASSIMILIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/11/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020852/2018 65042701

Massime precedenti Conformi: N. 20852 del 2018 Rv. 650427 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12998** *del* **15/05/2019** (Rv. **653917 - 03**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
T. *(CAMARDA MARCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE L. 22 dicembre 2017, n. 219, norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Retroattività – Esclusione – Disciplina transitoria – Direttive di trattamento terapeutico anteriori all'entrata in vigore della legge – Applicabilità – Condizioni.

La l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è priva di efficacia retroattiva e non si applica dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all'entrata in vigore della legge (31 gennaio 2018), fatta salva l'ipotesi, prevista dall'art. 6 della legge, in cui la volontà del disponente sia stata manifestata in documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della stessa data; ne consegue che la legge nuova è inapplicabile alle direttive anticipate di trattamento terapeutico che siano state, come nella specie, formulate in sede di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.c. prima dell'entrata in vigore della legge e che siano contenute in una scrittura privata personalmente conservata dall'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Legge 22/12/2017 num. 219 art. 4, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 21748 del 2007 Rv. 598963 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12997** *del* **15/05/2019** (Rv. **654253 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
I. *(TAVORMINA VALERIO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/06/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Commissione di massimo scoperto - Conto corrente bancario affidato - Condizioni di validità - Art. 2 bis, comma 1, d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009 - Commissione di scoperto relative a conto non affidato - Nullità - Sussistenza - Fondamento.

L'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1346, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 2 bis com. 1, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12965 del 2016 Rv. 640110 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12994** *del* **15/05/2019** (Rv. **654252 – 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
G. *(MEOLI BRUNO) contro* S. *(CELOTTO ROSARIO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/08/2016

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENEREFinanziamento dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Inesigibilità temporanea del diritto del socio al rimborso - Situazione di crisi - Riscontro da parte dell'organo gestorio - Necessità.

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 375

Massime precedenti Vedi: N. 12003 del 2012 Rv. 623449 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12997** *del* **15/05/2019** (Rv. **654253 - 02**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
I. *(TAVORMINA VALERIO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/06/2016

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE "Class action" - Adesione di consumatori e utenti tramite fax e posta elettronica - Ammissibilità.

Nelle azioni di classe, introdotte a norma dell'art. 140 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), i consumatori e gli utenti possono aderire all'azione comune anche tramite fax e posta elettronica, senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità, e a cura dei soggetti, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140 bis com. 3

DPR 28/12/2000 num. 445 art. 21

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 6 com. 1 lett. F

Legge 24/03/2012 num. 27

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13096** *del* **15/05/2019** (Rv. **653885 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**
J. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Condizione di vulnerabilità personale - Violenze subite nel Paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno, senza compiere alcuna valutazione in ordine alle violenze sessuali che la richiedente asilo, cittadina nigeriana, aveva allegato di avere subito in Libia, Paese di transito e di permanenza per un biennio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113, Legge 01/12/2018 num. 132

Massime precedenti Conformi: N. 23604 del 2017 Rv. 646043 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 31676 del 2018 Rv. 651895 - 01, N. 29875 del 2018 Rv. 651868 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12849** *del* **14/05/2019** (Rv. **654249 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Cassa e decide nel merito, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 23/06/2016

031014 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - DECADENZA - PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE Pagamento tardivo del diritto annuale - Effetti - Decadenza "ex lege" del brevetto - Procedimento di accertamento officioso - Caratteri - Accettazione del pagamento delle annualità successive a quella scaduta - Irrilevanza - Termine per l'avvio della procedura di decadenza - Insussistenza.

Il pagamento tardivo del "diritto annuale di mantenimento in vita" del brevetto ne comporta la decadenza "ex lege", in applicazione dell'art. 227 del d.lgs. n. 30 del 2005, e il relativo accertamento officioso è effettuato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. cit., previa comunicazione del rilievo all'interessato ed annotazione nel registro dei brevetti, al fine di consentire la prova della tempestività dei versamenti eseguiti, senza che l'accettazione da parte dell'UIBM dei pagamenti relativi alle successive annualità possa valere quale riconoscimento del diritto al mantenimento della privativa, vertendosi su diritti ed obblighi indisponibili, e senza che operi alcun termine per l'avvio della procedura in difetto di previsione espressa in tal senso, non potendo, in particolare, applicarsi il termine di diciotto mesi per l'annullamento degli atti amministrativi illegittimi di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, non essendovi alcun esercizio di autotutela da parte dell'UIBM.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 75, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 227, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2851 del 2012 Rv. 621845 - 01, N. 117 del 1962 Rv. 250188 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12846** *del* **14/05/2019** (Rv. **654247 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **MARINA MELONI.** *Relatore:* **MARINA MELONI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(MOLEA VITTORIO) contro* B. *(MERCANTI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/04/2015

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022433/2017 64613201

Massime precedenti Conformi: N. 22433 del 2017 Rv. 646132 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12847** *del* **14/05/2019** (Rv. **654248 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
S. *(MANDEL MAURIZIO) contro* I. *(GASPARIN DANIELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2015

031076 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - IN GENERE Diritto d'autore - Obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti mutimediali commercializzati - Regola tecnica - Notificazione alla Commissione europea -

Necessità - Omissione - Contrasto con il diritto comunitario - Sussistenza - Distinzione tra profili tecnici e profili tributari - Irrilevanza - Fattispecie.

L'obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti multimediali riproducenti opere dell'ingegno destinate alla commercializzazione costituisce una "regola tecnica" che, non essendo stata notificata alla Commissione europea - fino alla revisione della materia attuata con il d.p.c.m. n. 31 del 2009, con cui si è provveduto alla detta notificazione - ai sensi delle direttive nn. 83/189/CEE e 98/34/CEE, contrasta, come ritenuto da Corte di Giustizia U.E. 8 novembre 2007, C-20/2005, con il diritto comunitario e, pertanto, non può essere fatto valere nei confronti dei privati, senza che possa distinguersi, al fine di compensare gli oneri sostenuti dalla SIAE, tra una "regola tecnica" riguardante l'obbligo di marcatura ed etichettatura e l'imposizione del pagamento di un tributo per ogni supporto commercializzato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto indebiti i versamenti in favore della SIAE per ciascun supporto multimediale contenente "software" gratuiti e dimostrativi allegato quale inserto a una rivista cartacea).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 181 bis, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPCM 23/02/2009 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 28/03/1983 num. 189, Direttive del Consiglio CEE 22/06/1998 num. 34, Legge 18/08/2000 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1780 del 2011 Rv. 616197 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12863** *del* **14/05/2019** (Rv. **654163 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
M. *(BEHARE IVAN FRANCESCO MAURIZIO) contro* B. *(LONGO LUCIO FILIPPO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2017

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE Vendita anticipata - Natura - Conseguenze - Perdita di valore del bene dato in pegno - Obbligo di buona fede oggettiva incombente sul creditore garantito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, rilevata la mancata attivazione da parte del costituente il pegno dell'art. 2795, comma 3, c.c., aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della banca che nonostante fosse garantita da titoli quotati nel mercato regolamentato e soggetti a forte decremento di valore, era rimasta inerte nonostante le sollecitazioni del debitore per la loro monetizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2790, Cod. Civ. art. 2795

Massime precedenti Vedi: N. 1309 del 1986 Rv. 444746 - 01, N. 22860 del 2007 Rv. 600449 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **12665** *del* **13/05/2019** (Rv. **653771 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(MARCUZ MARIO) contro* P.
Ordina rinnovazione notifica

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione nei confronti del prefetto - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Mancata assunzione del patrocinio nella precedente fase di merito - Conseguenze - Nullità - Rinnovazione - Necessità.

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28852 del 2005 Rv. 585688 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12545** *del* **10/05/2019** (Rv. **654246 – 01)**
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
M. *(VALENTINI ALBERTO) contro* I. *(GATTI DEI MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2013

082242 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE Fondo patrimoniale - Opponibilità al creditore ipotecario - Forma delle convenzioni matrimoniali - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Necessità - Trascrizione ex art. 2647 c.c. - Funzione di pubblicità notizia - Conseguenza - Inopponibilità - Conoscenza "aliunde" da parte dei terzi - Irrilevanza.

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21658 del 2009 Rv. 609466 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12549** *del* **10/05/2019** (Rv. **653912 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
N. *(URSO EMANUELE) contro* A. *(COSSU BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/04/2013

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - Recesso - Legittimità - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Necessità - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sull'economia complessiva del contratto - Criteri.

La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto, nell' indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 398 del 1989 Rv. 461525 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5407 del 2006 Rv. 588086 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12552** *del* **10/05/2019** (Rv. **653883 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
C. *(DELL'ORCO BARTOLOMEO) contro* B. *(DE CRESCENZO ENRICO)*
Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 20/07/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing - Risoluzione del contratto ante fallimento - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Art. 72 quater l. fall. - Applicabilità - Fondamento.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72 quater l. fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140, Legge Falliment. art. 72 quater, Cod. Civ. art. 1526

Massime precedenti Vedi: N. 8980 del 2019 Rv. 653463 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12048** *del* **08/05/2019** (Rv. **653770 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(TOSCANO VITA) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 27/09/2016

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento senza causa - In genere - Versamento di un assegno bancario da parte del prenditore presso la propria banca - Accredito dell'assegno stesso al versante - Imponibilità successiva della banca di ripeterlo dalla banca trattaria per smarrimento del titolo - Indebita locupletazione dell'emittente - Configurabilità - Conseguenze.

Qualora un assegno bancario venga versato dal prenditore presso la propria banca, e questa, accreditato l'importo al versante, non sia poi in grado di ripeterlo dalla banca trattaria per smarrimento del titolo, l'emittente dell'assegno medesimo, che veda estinguere il suo debito verso il prenditore non per fatti inerenti al relativo rapporto sottostante, e senza subire alcuna decurtazione del proprio conto corrente, ma esclusivamente per effetto del soddisfacimento del prenditore stesso a seguito dell'accredito operato in suo favore, ottiene un'indebita locupletazione e resta conseguentemente assoggettato all'azione di arricchimento della banca del prenditore, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2041 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 4307 del 1984 Rv. 436229 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12062** *del* **08/05/2019** (Rv. **653911 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
F. *(CATERINO CATERINA) contro* D. *(SORDI ENRICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2014

149154 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE - Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Acquisti nell'interesse del fondo - Titolarità formale e legittimazione ad agire - Società promotrice o di gestione - Fondamento.

I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondio immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Legge 23/03/1983 num. 77, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Conformi: N. 16605 del 2010 Rv. 614460 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12064** *del* **08/05/2019** (Rv. **653696 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Parz. Diff.)*
C. *(COREA ULISSE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 03/03/2015

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologa - Sindacato del tribunale - Estensione - Controllo formale e di legalità sostanziale.

In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16161 del 2018 Rv. 649478 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12061** *del* **08/05/2019** (Rv. **653882 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(LAMICELA EDOARDO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/04/2013

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - Sequestro conservativo trascritto su bene immobile - Successiva trascrizione dell'acquisto del bene da parte di un terzo - Sopraggiunta conversione del sequestro in pignoramento - Dichiarazione di fallimento del debitore - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore procedente - Configurabilità - Intervento del curatore nella procedura esecutiva - Mantenimento degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento - Sussistenza - Estensione agli effetti conservativi del sequestro - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore ad un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene ed a norma dell'art. 107 della legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall., e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione; se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare. Ne consegue che mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile al curatore fallimentare, intervenuto nell'esecuzione in precedenza promossa, il trasferimento immobiliare trascritto dal terzo dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 107, Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 25963 del 2009 Rv. 610759 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12049** *del* **08/05/2019** (Rv. **653881 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(VENTURA COSTANTINO) contro* P. *(CRITELLI GREGORIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/10/2016

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Acquisizione sanante ex art. 42bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Deposito somme presso Cassa Depositi e Prestiti - Richiesta di svincolo - Diritto - Pendenza di giudizi promossi dall'espropriato sul "quantum" dell'indennità - Rilevanza - Esclusione.

Se il privato beneficiario di somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti dall'espropriante all'esito di procedura di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42bis, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 327 del 2001, richieda lo svincolo degli importi versati per pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, il giudice del merito investito della relativa domanda deve disporre in conformità essendo irrilevante la pendenza di giudizi promossi dall'espropriato ed aventi ad oggetto l'ammontare delle relative somme in quanto, in assenza di riconvenzionali dell'espropriante, non potrebbe avvenire una rideterminazione in "peius" delle voci indicate.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 26, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12012** *del* **07/05/2019** (Rv. **653907 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
P. *(BIANCHI FLAVIA) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2014

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Contributo per il mantenimento del figlio minore - Fissato dalle sentenze di separazione e di divorzio passate in giudicato - Assegno familiare per il figlio affidato all'altro genitore - Corrisposto direttamente al genitore affidatario dal Parlamento europeo - Assenza di previsioni in merito, in sede di accordi o per decisione del giudice - Pretesa detraibilità dall'importo dell'assegno per il figlio delle somme corrisposte dal Parlamento europeo - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Fondamento.

082279 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - ASSEGNI FAMILIARI In genere.

E' inammissibile la domanda, proposta dal genitore non affidatario obbligato al versamento di un contributo per il mantenimento del figlio minore, di sottrarre dalle somme dovute gli importi corrisposti, quali assegni familiari, direttamente al coniuge affidatario dal Parlamento europeo, datore di lavoro dell'onerato, qualora gli accordi tra i genitori o le statuizioni del giudice, nei processi di separazione personale e divorzio, non abbiano espressamente tenuto conto

dell'ammontare di tali assegni familiari, perché trattasi di questione deducibile e non dedotta negli indicati giudizi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30 com. 1, Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12770 del 2013 Rv. 626368 - 01, N. 5060 del 2003 Rv. 561717 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12020** *del* **07/05/2019** (Rv. **653910 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**
Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
V. *(CAMPANELLI CATERINA ANTONELLA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/06/2018

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di adottabilità - Qualità di parte necessaria del minore - Mancata costituzione in giudizio - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità - Difetto - Conseguenza - Nullità degli atti del giudizio - Rinvio della causa al primo grado - Esclusione - Fondamento.

Il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico; ne consegue, in caso di omessa nomina cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento "de quo", non avendo potuto il minore esercitare il suo diritto al contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito. Ricorrendo tali circostanze, deve essere peraltro escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all'accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello deve pertanto procedere, a norma dell'art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11782 del 2016 Rv. 639921 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12016** *del* **07/05/2019** (Rv. **653909 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.**
Relatore: **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(ANTONUCCI ARTURO) contro* C. *(MOLINARI TOSATTI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/02/2015

113113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE - Effetti estintivi - Decorrenza - Rivalutazione ed interessi sul credito compensato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di compensazione, con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, quando sia stata giudizialmente riconosciuta in favore del convenuto - attore in riconvenzionale a titolo di

indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte - la sussistenza di un credito, posto contestualmente in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice - nella specie per il ritardato rilascio dell'immobile al convenuto medesimo locato -, in forza del disposto dell'articolo 1242 c.c. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall'art. 2033 c.c., decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell'"accipiens" in difetto di specifiche prove contrarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10297 del 2007 Rv. 596440 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12013** *del* **07/05/2019** (Rv. **653908 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
M. *(DI STEFANO ANNAMARIA) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/08/2016

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006138/2015 63488001

Massime precedenti Conformi: N. 6138 del 2015 Rv. 634880 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12018** *del* **07/05/2019** (Rv. **653695 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
T. *(FIGONE ALBERTO) contro* F. *(CORUZZI PIER LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/11/2016

082328 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITA' Modifica delle condizioni di separazione personale tra i coniugi - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 11218 del 2013 Rv. 626261 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12018** *del* **07/05/2019** (Rv. **653695 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.**
Relatore: **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
T. *(FIGONE ALBERTO) contro* F. *(CORUZZI PIER LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/11/2016

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Audizione del minore - Necessità - Fondamento - Diritto ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni - Elemento di valutazione del suo interesse.

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 6129 del 2015 Rv. 634881 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11547** *del* **02/05/2019** (Rv. **653741 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.**
Relatore: **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(GHEZZE PAOLO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2013

133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Funzione - Nuove domande od eccezioni - Preclusione - Nuove ragioni giustificative della domanda - Ammissibilità - Fattispecie.

L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione, ritenendo questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come definitivo anziché come preliminare, ai fini dell'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria o di prescrizione di quella ordinaria, in quanto lo scrutinio di tale questione implicava, per definizione, l'espletamento di nuove indagini di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19894 del 2005 Rv. 583807 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11589** *del* **02/05/2019** (Rv. **653769 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(DE TILLA MAURIZIO) contro* I. *(TARZIA GIORGIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rapporto di "factoring" - Esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 6 della l. n. 52 del 1991 - Condizioni - Limiti.

In tema di cessione dei crediti d'impresa, i pagamenti eseguiti in favore dell'imprenditore cedente non sono revocabili, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 52 del 1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, ovvero una società che svolga l'attività di acquisto di crediti da soggetti appartenenti al proprio gruppo che non siano intermediari finanziari, e che i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa, restando irrilevante che la cessione sia avvenuta mediante l'erogazione di una anticipazione sul valore dei crediti ceduti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 21/02/1991 num. 52 art. 1, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 14260 del 2015 Rv. 635764 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **11549** *del* **02/05/2019** (Rv. **653767 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
M. *(MANGO SERGIO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/02/2016

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Appello – Atto di citazione – Assegnazione di termine a comparire inferiore a giorni 90 – Nullità – Sanatoria "ex tunc" per effetto di rinnovazione della notifica – Avvenuto decorso dei termini di impugnazione – Irrilevanza.

In tema di giudizio di appello, se tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni, come prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto è nullo ex art. 164, comma 1, c.p.c. e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l'atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17474 del 2007 Rv. 599133 - 01, N. 13079 del 2018 Rv. 648711 - 01, N. 13128 del 2010 Rv. 613312 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11546** *del* **02/05/2019** (Rv. **653740 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
V. *(SELLITTI VITTORIO) contro* C. *(NUZZOLO EZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2013

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003299/2017 64397901

Massime precedenti Conformi: N. 3299 del 2017 Rv. 643979 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **11553** *del* **02/05/2019** (Rv. **653768 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(RONCHIETTO CLAUDIO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2017

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale - Liquidazione dell'indennità di custodia - Beni non espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 - Ricorso agli usi locali - Requisito della "opinio iuris ac necessitatis" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 09/02/2006 num. 265 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 752 del 2016 Rv. 638638 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **11543** *del* **02/05/2019** (Rv. **653906 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(LATERZA PAOLO) contro* C. *(BASSO SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Invalida pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Ricostruzione del rapporto - Mancanza di una parte degli estratti conto - Primo estratto recante saldo a debito del cliente - Correntista convenuto o attore in giudizio - Differenti conseguenze sul regime probatorio.

Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli

estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9526 del 2019 Rv. 653244 - 01, N. 30822 del 2018 Rv. 651882 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **14600** *del* **29/05/2019** (Rv. **654301 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
S. *(VITALE GIANLUCA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/07/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003003/2018 64729701

Massime precedenti Conformi: N. 3003 del 2018 Rv. 647297 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **14601** *del* **29/05/2019** (Rv. **654302 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
F. *(DE CRISTOFARO MARCO) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2016

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Risoluzione per inadempimento ex art. 186 l. fall. - Presupposti - Termine annuale di decadenza - Dies a quo - Anticipazione - Esclusione.

In tema di concordato preventivo, pur dovendosi riconoscere, in capo ai creditori, il diritto di agire per la risoluzione nel caso in cui sia emersa l'impossibilità di soddisfarli nella misura proposta ed omologata, a prescindere dalla scadenza dei termini di adempimento delle obbligazioni concordatarie, non è consentito individuare un "dies a quo" del termine di decadenza della suddetta azione anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 186, comma 3, l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22273 del 2017 Rv. 645845 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **14148** *del* **23/05/2019** (Rv. **654198 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**
A. *(IORFIDA ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 19/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.

Nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dall'art. 35 bis, comma 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all'esito del ricorso per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 05

Massime precedenti Vedi: N. 32073 del 2018 Rv. 652088 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **13569** *del* **20/05/2019** (Rv. **654300 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
B. *(PERSONI ALESSANDRO) contro* F.
Regola competenza

132048 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA Competenza per territorio - Criterio - Ultima residenza comune dei coniugi - Criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto - Condizioni.

Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l'art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 4109 del 2017 Rv. 643981 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **13458** *del* **17/05/2019** (Rv. **653899 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *(Conf.)*
B. *(MATTEI GIUSEPPE) contro* F. *(GIOVANNONI ITALO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2016

056012 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE Fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento di somme sul conto, da parte del fideiussore, con riduzione dello scoperto - Insussistenza di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del debito fideiussorio da parte del fideiussore - Inefficacia dell'accreditamento ex art. 44 l.fall. o revocabilità ex art. 67 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In genere.

Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi), di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale egli aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. ovvero all'azione revocatoria di cui all'art. 67 l.fall. (Principio affermato con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato, ex art. 1180 c.c., dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fideiussorio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10004 del 2011 Rv. 617835 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **15025** *del* **31/05/2019** (Rv. **654189 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
F. *(CARBONETTI FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/09/2016

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Illecito omissivo - Natura permanente - Configurabilità - Criteri - Plurime contestazioni - Prescrizione - Obbligo di accertamento della permanenza per ogni singola condotta.

In tema di sanzioni amministrative, la permanenza dell'illecito omissivo proprio è configurabile solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione, sicché in presenza di plurime e specifiche contestazioni, ai fini della decorrenza della prescrizione di cui all'art. art. 28 della l. n. 689 del 1981, occorre verificare la configurabilità della permanenza in relazione alle singole condotte contestate.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14633 del 2001 Rv. 550426 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **15032** *del* **31/05/2019** (Rv. **654192 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(DI ROSA VALERIO ANTIMO) contro* V. *(PETRETTI ALESSIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2015

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Diritti demaniali su beni altrui - Trascrizione - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento.

I diritti sottoposti al regime di cui all'art. 825 c.c. non devono essere trascritti poiché, dato il loro carattere demaniale, sono opponibili alla generalità degli interessati a prescindere dall'osservanza delle forme di pubblicità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2645

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **15030** *del* **31/05/2019** (Rv. **654191 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *Relatore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Parz. Diff.)*
T. *(BALI' MASSIMO) contro* D. *(SCIULLI MASSIMILIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/12/2014

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese processuali contenuta in sentenza poi riformata - Pagamento effettuato al difensore non distrattario - Domanda di restituzione - Legittimazione passiva della parte il cui difensore ha ricevuto il pagamento - Sussistenza - Fondamento.

Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 18564 del 2014 Rv. 632636 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **15029** *del* **31/05/2019** (Rv. **654190 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(ARAGIUSTO MASSIMO) contro* R. *(ROCCA RICCARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/07/2014

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Prove non ammesse dal giudice di primo grado – Onere di riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni – Omissione - Conseguenze - Ammissione in appello - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST.PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02, N. 11752 del 2018 Rv. 648705 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14711** *del* **29/05/2019** (Rv. **654188 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(BARONE GAETANO) contro* S. *(MARLETTA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/07/2014

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Distanze legali nelle costruzioni - Convenzioni private - Criteri di contenuto e forma - Indagine sulla volontà delle parti - Accertamento in fatto - Conseguenze.

Per l'esistenza di una valida volontà costitutiva di servitù in deroga alle distanze legali delle costruzioni o vedute non è necessaria alcuna formula sacramentale, ma è comunque indispensabile che detta volontà sia deducibile da una dichiarazione scritta da cui risultino i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente; l'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1058

Massime precedenti Vedi: N. 577 del 1982 Rv. 418318 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **14710** *del* **29/05/2019** (Rv. **654187 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(VERSINI MASSIMILIANO) contro* B. *(MARCABRUNI LARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/08/2014

136247 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Distanze legali - Muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale - "Costruzione" agli effetti delle distanze legali - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 145 del 2006 Rv. 585913 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14705** *del* **29/05/2019** (Rv. **654186 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
G. *(BIONDARO LUIGI) contro* M. *(CATTAN FEDERICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/10/2014

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Distanze legali - Sopraelevazione edificio preesistente - Criterio della prevenzione - Parametro temporale di riferimento.

In tema di distanze legali, con riferimento alla sopraelevazione di un edificio preesistente, il criterio della prevenzione va applicato avendo riguardo all'epoca della sopraelevazione e non a quella della realizzazione della costruzione originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 74 del 2011 Rv. 615695 - 01, N. 7762 del 1999 Rv. 528797 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **14710** *del* **29/05/2019** (Rv. **654187 - 02**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(VERSINI MASSIMILIANO) contro* B. *(MARCABRUNI LARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/08/2014

136247 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Distanze legali - Domanda di riduzione in pristino - Trascrizione - Contenuto.

173021 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

Perché la trascrizione della domanda giudiziale diretta a denunziare la violazione delle distanze legali produca gli effetti indicati dall'art. 2653, n. 1, c.c. (ovvero, perché vi sia precisa correlazione tra la domanda riportata nella nota e la pronuncia giudiziale che si voglia opporre ai terzi che abbiano frattanto acquistato diritti sul medesimo bene immobile), è sufficiente che nella relativa nota siano inseriti elementi di individuazione riferiti al complesso immobiliare, potendosi dall'atto evincere che l'annotazione riguarda soltanto singoli beni da cui tale complesso è costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659

Massime precedenti Vedi: N. 13137 del 2006 Rv. 590715 - 01, N. 6851 del 2001 Rv. 546800 - 01, N. 8000 del 2018 Rv. 648004 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13523 del 2006 Rv. 589615 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14705** *del* **29/05/2019** (Rv. **654186 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
G. *(BIONDARO LUIGI) contro* M. *(CATTAN FEDERICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/10/2014

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Distanze legali - Previsione del regolamento locale di distanza minima delle costruzioni dal confine - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Condizioni.

In tema di distanze legali, il criterio della prevenzione opera anche quando il regolamento locale preveda una distanza minima delle costruzioni dai confini, purché tale regolamento consenta di costruire in aderenza o in appoggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10318 del 2016 Rv. 639677 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14521** *del* **28/05/2019** (Rv. **654081 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
D. *(SANASI ANTONIO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/09/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENEREDeterminazione dell'equo indennizzo - Applicazione dei valori e dei parametri fissati dall'art. 2 bis l. n. 89 del 2001, come modificata da l. n. 208 del 2015 - Valutazione in fatto.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame. È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum"

dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17922 del 2010 Rv. 614433 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **14515** *del* **28/05/2019** (Rv. **654080 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FELICE MANNA.** *Relatore:* **FELICE MANNA.**
P.M. **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(FESTA TITO) contro* R. *(GIANCASPRO NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2014

071079 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE Domanda di riscatto proposta dal difensore munito di procura in calce o a margine dell'atto - Ammissibilità.

La dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c. a favore dei coeredi, può essere espressa anche con l'atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto o il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l'atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9744 del 2010 Rv. 612626 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **14515** *del* **28/05/2019** (Rv. **654080 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FELICE MANNA.** *Relatore:* **FELICE MANNA.**
P.M. **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(FESTA TITO) contro* R. *(GIANCASPRO NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2014

071079 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE Eccezione in senso stretto - Mere difese - Nozione - Contestazione relativa alla mancanza del presupposto dell'azione - Proponibilità nel giudizio di appello - Fattispecie.

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere.

L'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte della domanda di retratto successorio, integrasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto la contestazione, formulata in appello, secondo cui la domanda proposta mancasse del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione personale della parte di voler riscattare i beni venduti, risolvendosi tale contestazione nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23796 del 2018 Rv. 650608 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14434** *del* **27/05/2019** (Rv. **654049 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(MANFREDI VITO SALVATORE) contro* Z. *(BADINOTTI GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2014

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE Nullità della sentenza - Conversione dei vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti in motivi di gravame - Conseguenze - Rilievo del vizio nel corso del giudizio d'appello e non comemotivo d'impugnazione- Esclusione.

I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2013 Rv. 627482 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14442** *del* **27/05/2019** (Rv. **654079 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.**
Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
R. *(LACAGNINA MARIO) contro* F. *(MANFREDI FRATTARELLI VIRGINIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2015

168013 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITA' DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE 168 013 Inventario - Omessa redazione entro tre mesi dall'accettazione - Conseguenze - Successiva nuova accettazione - Ammissibilità.

In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 473, Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487, Cod. Civ. art. 489

Massime precedenti Difformi: N. 19598 del 2004 Rv. 577439 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9514 del 2017 Rv. 643742 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14440** *del* **27/05/2019** (Rv. **654185 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(CHIUSOLO ERRICO EDUARDO) contro* C. *(CIMADOMO BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014

052070 CONSORZI - VOLONTARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018560/2016 64133201

Massime precedenti Conformi: N. 18560 del 2016 Rv. 641332 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **14437** *del* **27/05/2019** (Rv. **654078 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(MAIDA FABIO) contro* T. *(ZUCCCALA' GIAN PIERO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/01/2015

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura a margine del ricorso per cassazione - Idoneità - Fondamento - Mancanza di data o genericità del mandato - Irrilevanza - Fattispecie.

È validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse di ostacolo alla validità della procura la circostanza che, nella relazione di notifica telematica ai sensi della legge n. 53 del 1994, l'avvocato avesse attestato di avere ricevuto i poteri di difensore "in forza di procura alle liti rilasciata ... in data 7 maggio 2015" poiché la data indicata - seppure anteriore di un giorno a quella di sottoscrizione del ricorso - dimostrava che la procura era stata conferita dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 16 febbraio 2015, e prima della notifica del ricorso, effettuata il 8 maggio 2015, e, trattandosi di procura speciale apposta in calce al ricorso per effetto della congiunzione materiale ad esso, correttamente l'autografia della sottoscrizione era stata certificata dal difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53

Massime precedenti Conformi: N. 25725 del 2014 Rv. 633679 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6687 del 2006 Rv. 587985 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **14273** *del* **24/05/2019** (Rv. **654184 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(PORRELLO ROBERTO) contro* I. *(CERANA MARIA FRANCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2015

136194 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE Distanze per impianti dal fondo contiguo - Art. 889,comma 2, c.c.- Tubi d'acqua pura o lurida - Presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889,comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una

presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2558 del 2009 Rv. 606601 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14107** *del* **23/05/2019** (Rv. **654183 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.**
Relatore: **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(CALCATERRA PAOLA) contro* D. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2014

018024 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - VENDITA DELLE COSE ASSICURATE Assicurazione della responsabilità civile - Obbligo dell'assicuratore di pagare il legale dell'assicurato - Patto di gestione della lite - Natura - Effetti.

L'obbligo di pagare il legale dell'assicurato indicato dall'assicuratore costituisce, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., un debito proprio di quest'ultimo ed ha ad oggetto le mere spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di resistenza alle pretese del terzo, restando fuori quelle per le attività ad essa complementari; ove, tuttavia, sia stato concordato un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, esso costituisce una modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza con conseguente onere a carico dell'assicuratore di anticipare e concorrere direttamente alle spese del giudizio ed esonero dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4276 del 1976 Rv. 382977 - 01, N. 4554 del 1985 Rv. 442010 - 01, N. 59 del 1985 Rv. 438259 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **14084** *del* **23/05/2019** (Rv. **654182 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
Relatore: **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
T. *(VESPRINI SAURO) contro* I. *(DEL RE MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/10/2013

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Fondi posti a dislivello - Costruzioni di altezze diverse - Mancanza d'intercapedini dannose - Rispetto delle distanze legali ex art. 873 c.c. - Necessità - Fattispecie.

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 873 c.c. trova applicazione anche quando, a causa del dislivello tra i fondi, la costruzione edificata nell'area meno elevata non raggiunga il livello di quella superiore, in quanto la necessità del rispetto delle distanze legali non viene meno in assenza del pericolo del formarsi d'intercapedini dannose. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che, per escludere la violazione della disciplina delle distanze, si era limitata ad accertare che il garage controverso avesse l'estradosso a quota inferiore a quella del piano di campagna del fondo "contiguo", anziché accertare, come avrebbe dovuto, che il medesimo avesse l'estradosso a quota inferiore a quella del piano di campagna del fondo su cui insisteva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 19486 del 2008 Rv. 604347 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14083** *del* **23/05/2019** (Rv. **654181 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
S. *(TRALDI STEFANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2013

058133 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA Contratti - Inserzione automatica - Ambito di applicazione - Integrazione delle lacune della volontà negoziale - Esclusione - Fattispecie.

Il principio posto dall'art. 1339 c.c. è invocabile solo nell'ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge e non invece, ove si invochi l'integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale, al fine, peraltro, di ottenere effetti che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, per l'ipotesi di revoca anticipata del mandato al difensore, a fronte di una lacuna nel regolamento negoziale aveva disposto la liquidazione del compenso sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 585 del 1994 prescindendo dai criteri fissati dalla convenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1374

Massime precedenti Conformi: N. 8247 del 2004 Rv. 572467 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14082** *del* **23/05/2019** (Rv. **654180 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*
C. *(MONACO CARMELO) contro* L. *(BORRELLI GIOVANNI)*
Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 17/09/2013

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Accertamento dell'inesistenza di un condominio - Giudicato esterno - Rilevanza - Conseguenze.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'accertamento in un altro giudizio dell'esclusione del rapporto di condominialità e della conseguente insussistenza dell'obbligo di concorrere alle spese, in quanto antecedente logico, è rilevante, in termini di giudicato esterno ed impedisce la riapertura della questione in difetto di elementi sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 305 del 2016 Rv. 638022 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **13817** *del* **22/05/2019** (Rv. **654176 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
Relatore: **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
B. *(ONOFRI GIUSEPPE) contro* V. *(BRACUTI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA

157003 SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE Alienazione del fondo dominante - Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti - Configurabilità - Condizioni - Omessa menzione nell'atto di acquisto - Irrilevanza - Opponibilità all'acquirente del fondo servente - Trascrizione del titolo costitutivo della servitù - Necessità - Fondamento.

In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo;tuttavia, ai fini dell'opponibilità del trasferimento al terzo acquirente è necessaria la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Massime precedenti Conformi: N. 20817 del 2011 Rv. 619281 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13828** *del* **22/05/2019** (Rv. **654178 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.**
Relatore: **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
L. *(D'AMBROGIO LUCA) contro* F. *(MARCONI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2014

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Incarico di consulenza affidato a dottore commercialista - Obbligo di diligenza qualificata - Contenuto - Inadempimento - Responsabilità per colpa lieve - Sussistenza - Fattispecie.

Il consulente contabile che, incaricato di assistere le parti in un'operazione di cessione di ramo di azienda, abbia dichiarato il valore dell'avviamento, per la determinazione della base imponibile a fini fiscali, in misura di gran lunga inferiore alla reale capacità di profitto dell'attività produttiva, è tenuto quanto meno ad avvertire i clienti delle conseguenze derivanti da tale dichiarazione non veritiera; in mancanza, egli pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale, essendo tenuto a fornire alle parti una consulenza funzionale, non solo, al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale; sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva escluso ogni responsabilità del consulente per i danni subiti dal cliente in conseguenza della rettifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del dichiarato valore di avviamento del ramo di azienda ceduto, sul presupposto che l'errata valutazione dell'avviamento fosse stata concordata tra il professionista e il cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26369 del 2014 Rv. 634035 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **13818** *del* **22/05/2019** (Rv. **654077 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
F. *(PASQUALINI PATRIZIA) contro* V. *(CHIOINI FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2013

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Corrispondenza tra servitù usucapita e modalità di utilizzo delle opere serventi - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso; ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che, ai fini della decorrenza del tempo per la usucapione ventennale, aveva unificato l'esercizio di una servitù veicolare ed uno successivo carraio e di parcheggio senza distinguere le diverse modalità di esercizio del possesso, intervenute a seguito del mutamento di destinazione del fondo dominante da agricola a turistico alberghiera e di ristorazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 1616 del 2014 Rv. 629527 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13827** *del* **22/05/2019** (Rv. **654177 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(LINETTI ANTONELLO) contro* B. *(ROLFO PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/10/2014

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempimenti reciproci - Esame comparativo - Necessità - Accertamento della prevalenza dell'inadempimento di uno dei contraenti - Rifiuto di adempiere dell'altro contraente - Ammissibilità - Conseguente esame della domanda di risarcimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 13627 del 2017 Rv. 644328 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **13818** *del* **22/05/2019** (Rv. **654077 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
Relatore: **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
F. *(PASQUALINI PATRIZIA) contro* V. *(CHIOINI FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2013

133191 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITU' Servitù di passaggio attraverso più fondi - "Actio confessoria" a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle contestazioni - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione.

157012 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) In genere.

L'"actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12479 del 2013 Rv. 626462 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13686** *del* **21/05/2019** (Rv. **654048 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.**
Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(CENTRONE AMEDEO) contro* L. *(ANNIBALI ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/03/2014

058029 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE Contratto per persona da nominare - Preliminare di compravendita - Mancata stipula del preliminare - Esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c. da parte del terzo nominato - Ammissibilità - Nomina del terzo e accettazione della nomina effettuate nell'atto introduttivo - Condizioni - Fattispecie.

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO In genere.

Nel contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo da parte del promissario acquirente, la comunicazione all'altro contraente della dichiarazione di nomina può essere fatta anche dal terzo nominato e, in ogni caso, può essere contenuta o, comunque, desunta dall'atto di citazione che il terzo stesso abbia notificato all'altro contraente per l'esecuzione del contratto. Nello stesso modo, l'accettazione del terzo nominato può essere contenuta in qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà e, quindi, anche nell'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente per ottenere l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 2932 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello non si fosse attenuta ai principi di diritto in precedenza esposti, non avendo considerato, al fine di riconoscere all'attore la legittimazione ad agire in giudizio a norma dell'art. 2932 c.c., che, alla luce dei fatti che essa stessa aveva accertato, la scelta dell'attore, dichiarata dallo stipulante, era contenuta nell'atto di citazione, che ad essa faceva riferimento, notificato ai promittenti venditori - e, quindi, per tale via, ritualmente comunicata ai promittenti venditori nel termine stabilito dal preliminare - e che lo stesso atto di citazione, in quanto notificato ai promittenti venditori direttamente dal terzo nominato, valeva come accettazione, altrettanto tempestiva, della nomina ricevuta da parte di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1403, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Conformi: N. 23066 del 2009 Rv. 610789 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13685** *del* **21/05/2019** (Rv. **654047 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.**
Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
T. *(CORTESE RUDY) contro* Q. *(CASA FEDERICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/10/2014

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Obbligazione - Inadempimento o inesatto adempimento - Onere della prova - Criteri di ripartizione - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del creditore - Sufficienza - Applicabilità del principio alle obbligazioni di risultato - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 826 del 2015 Rv. 634361 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13676** *del* **21/05/2019** (Rv. **654040 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CASSINELLI ROBERTO NICOLA)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE GENOVA, 17/02/2015

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni che non ammettono pagamento in misura ridotta - Mancata impugnazione del verbale - Conseguenze.

In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11288 del 2014 Rv. 630814 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13501** *del* **20/05/2019** (Rv. **654039 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(VERGINE CLAUDIO) contro* C. *(CRISMANI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/01/2014

157124 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' VOLONTARIE IN MATERIA DI ACQUE - PRESA O DERIVAZIONE DI ACQUA - QUANTITA' DELL'ACQUA - IN GENERE Concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare - Servitù - Applicabilità dell'art. 5 r.d. n. 499 del 1929 - Esclusione - Conseguenze.

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) In genere.

Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, allorché, come nella fattispecie, non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, e non viene in rilievo, di conseguenza, l'atteggiamento soggettivo di colui il quale abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29089 del 2017 Rv. 646534 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **13508** *del* **20/05/2019** (Rv. **654046 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(LORENZI BARBARA)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROVERETO, 23/09/2015

040054 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA Revoca della patente ex art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 - Natura - Decorrenza.

La revoca della patente, comminata dal giudice penale a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale - nella specie per guida in stato di ebbrezza - e concretamente applicata, a norma dell'art. 224, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992, dall'autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili. Ne consegue che il provvedimento di "revoca" della patente non viene materialmente in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di "sospensione provvisoria" della patente) e il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224

Massime precedenti Vedi: N. 19198 del 2003 Rv. 568943 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13505** *del* **20/05/2019** (Rv. **654045 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(VASARRI MARCO) contro* T. *(CATENACCIO CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2014

046109 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO Condominio - Esecuzione dei lavori inerenti parti comuni - Regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 220 del 2012 - Adempimento spontaneo da parte di un condomino di un'obbligazione di altri condomini - Conseguenze - Azione d'ingiustificato arricchimento - Ammissibilità.

La responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall'amministratore del condominio, o comunque, nell'interesse del condominio - nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 220 del 2012 -, è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'art. 1123 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese. ne consegue che al condomino, che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti condomini, allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto da lui corrisposto, non può consentirsi alcun diritto di regresso, ex art. 1299 c.c., né per l'intera somma dovuta dal condominio, né nei confronti degli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, né il predetto condomino può avvalersi della surrogazione legale in forza dell'art. 1203, n. 3, c.c., giacché essa - implicando il subentrare del condebitore adempiente nell'originario diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria - ha luogo soltanto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Il condomino che ha pagato quote dei lavori di riparazione delle parti comuni gravanti sugli altri rimane titolare dell'azione d'ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dai condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Legge 11/12/2012 num. 220

Massime precedenti Vedi: N. 13631 del 2001 Rv. 549992 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9946 del 2009 Rv. 607929 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **13500** *del* **20/05/2019** (Rv. **654038 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(PEA ROBERTO) contro* F. *(BARBANTINI MARIA TERESA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2013

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litispendenza - Effetti - Riassunzione del processo davanti al giudice preventivamente adito - Conseguenze - Fattispecie.

127011 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE In genere.

Per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente fatto discendere dall'ipotizzata - ma insussistente - inadempienza a un presunto obbligo di impugnare o in alternativa di proporre nuova azione di merito, anche rispetto a

quella proposta e definita con dichiarazione di litispendenza, la conseguenza della prescrizione del diritto al risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Vedi: N. 6558 del 1985 Rv. 443625 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13238** *del* **16/05/2019** (Rv. **653824 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.**
G. *(GIUGLIANO ANDREA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2016

159389 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - IN GENERE Irragionevole durata del giudizio presupposto originato da riunione tra procedimenti aventi quali parti una società in accomandita semplice ed un socio - Diritto all'equo indennizzo - Autonomia delle posizioni - Conseguenze.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, quando il giudizio presupposto origini - come nella specie - dalla riunione (nella specie, in fase di appello), di due procedimenti originariamente separati ed aventi come parti una società in accomandita semplice e un socio in proprio, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche con separate posizioni processuali e, di conseguenza, con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ognuna delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15254 del 2013 Rv. 626793 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **13230** *del* **16/05/2019** (Rv. **653823 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
C. *(BERTI GIANFRANCO) contro* C. *(LA MALFA GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/08/2016

107004 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE Esercizio abusivo di attività estrattiva - Sanzione ex art. 22 della l. r. Emilia Romagna n. 17 del 1991 - Abusiva utilizzazione del materiale inerte - Esclusione - Fondamento.

143181 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - EMILIA ROMAGNA - PATRIMONIO In genere.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La sanzione comminata dall'art. 22, comma 1, della l.r. dell'Emilia Romagna n. 17 del 1991 si applica a chiunque svolga "attività estrattiva" senza avere conseguito l'autorizzazione per quella specifica attività in rapporto all'area in cui ricade; ne consegue che resta fuori dal campo di applicazione di tale disciplina sanzionatoria l'attività di abusiva utilizzazione del materiale inerte (nella specie, materiale sabbioso già presente sul fondo dell'ingiunto al momento dell'acquisto, derivante da scavi eseguiti dal precedente proprietario) attraverso la

commercializzazione o smaltimento, non integrando detta condotta esercizio di attività estrattiva o di escavazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 4324 del 1998 Rv. 514947 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13224** *del* **16/05/2019** (Rv. **653821 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
G. *(ZOPPIS EUGENIO) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/05/2014

011073 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Accettazione tacita - Presa in consegna dell'opera ed accettazione senza riserve - Necessità - Pagamento di acconti sulla base dei S.A.L. - Inidoneità.

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Vedi: N. 19019 del 2017 Rv. 645087 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13229** *del* **16/05/2019** (Rv. **653822 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
N. *(FREDDI ROMOLO) contro* C. *(ROCCHETTI SIMONE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/06/2014

046130 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Condominio composto da corpi di fabbrica separati - Spese di risanamento dei pilastri di sostegno di uno solo dei corpi di fabbrica e al contempo di un camminamento condominiale - Ripartizione - Art. 1123, comma 1, c.c. - Applicabilità - Fondamento.

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE In genere.

Ai fini della corretta ripartizione delle spese di risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliare costituito da corpi di fabbrica separati da giunti tecnici, strutturalmente portanti l'intero complesso, siccome necessari per sostenere non solo l'edificio sovrastante, ma anche elementi comuni agli altri edifici (nella specie, un camminamento su un porticato esterno condominiale), trova applicazione il criterio generale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento "pro-quota", non rilevando la titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte dell'edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3470 del 2008 Rv. 602019 - 01, N. 4127 del 2016 Rv. 639402 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13241** *del* **16/05/2019** (Rv. **653825 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(MESSI YVONNE) contro* C. *(ACERBIS SARA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/01/2014

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Presupposti - Non inadempienza del contraente recedente - Necessità - Criterio di valutazione.

Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Vedi: N. 13627 del 2017 Rv. 644328 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13213** *del* **16/05/2019** (Rv. **653819 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(CANDELA ANTONIO) contro* A. *(FABBROCINI MARCELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/06/2013

046063 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE Uso particolare del bene comune ex art. 1102 c.c. - Direzione della funzione della cosa comune a vantaggio di beni individuali - Illegittimità - Fattispecie.

Configura mutamento di destinazione, rilevante ex art. 1102 c.c., nel senso di rendere illegittimo l'uso particolare di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa comune - pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio, la presa di aria o luce, ecc.) - a vantaggio di beni esclusivi di un comunista o un condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso "destinare" il bene comune. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello ritenendo che si fosse attenuta al principio di diritto nell'affermare che il passaggio su strada comune che venga effettuato da un comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente, non incluso tra quelli cui la collettività dei compartecipi aveva destinato la strada, configuri un godimento vietato, risolvendosi nella modifica della destinazione della strada comune e nell'esercizio di una illegittima servitù a danno del bene collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 9278 del 2018 Rv. 648086 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13223** *del* **16/05/2019** (Rv. **653820 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(PEZZANI PIER ALDO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/07/2014

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù di passaggio costituita per usucapione - Natura - Servitù volontaria - Conseguenze - Interclusione del fondo - Rilevanza - Esclusione.

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 18859 del 2013 Rv. 627829 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **12798** *del* **14/05/2019** (Rv. **654037 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(PETTINI ANDREA) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/12/2013

157003 SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE Alienazione del fondo dominante - Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti - Configurabilità - Condizioni - Omessa menzione nell'atto di acquisto - Irrilevanza - Opponibilità all'acquirente del fondo servente - Trascrizione del titolo costitutivo della servitù - Necessità - Fondamento.

In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Conformi: N. 20817 del 2011 Rv. 619281 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12803** *del* **14/05/2019** (Rv. **653817 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *Relatore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
D. *(DELLA COLLETTA LUIGI) contro* Z.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/04/2014

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 -

Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4906 del 2017 Rv. 643423 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12805** *del* **14/05/2019** (Rv. **653818 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
F. *(LISCIA ALBERTO) contro* C.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/11/2014

046146 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Innovazioni vietate ex art. 1120, comma 2, c.c. nella formulazione anteriore alla novella "ex lege" n. 220 del 2012 - Valutazione del giudice di merito - Limiti al sindacato di legittimità.

In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c. - nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012 -, sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini una sensibile menomazione dell'utilità che il condomino ritraeva dalla parte comune, secondo l'originaria costituzione della comunione, ovvero se la stessa, recando utilità ai restanti condomini, comporti soltanto per uno alcuni di loro un pregiudizio limitato, che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120 com. 2, Legge 11/12/2012 num. 220

Massime precedenti Vedi: N. 21342 del 2018 Rv. 650035 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12802** *del* **14/05/2019** (Rv. **653816 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **SERGIO GORJAN.** *Relatore:* **SERGIO GORJAN.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(SCIALDONE ENRICO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE PENALE CALTANISSETTA, 25/08/2014

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto di liquidazione di compenso in favore del custode pronunciato nel processo penale - Giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Controversia di natura civile -

Conseguenze – Assegnazione ai magistrati addetti al settore civile - Inosservanza - Conseguenze - Mera irregolarità.

L'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al decreto di liquidazione del compenso in favore del custode nominato - come nella specie - a seguito di sequestro preventivo emesso in sede penale introduce una controversia di natura civile, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato nel giudizio penale; conseguentemente, il relativo procedimento va assegnato ai magistrati addetti agli affari civile, senza che, però, la trattazione dell'opposizione ad opera di un giudice addetto al settore penale determini alcuna nullità, configurandosi, in tal caso, una mera irregolarità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/2007 num. 111 art. 4 com. 19, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19161 del 2009 Rv. 609887 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12796** *del* **14/05/2019** (Rv. **653815 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
B. *(COSTANTINI ALBERTO) contro* P. *(SALVIGNI SANDRA)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE LATINA, 02/10/2014

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Controversia ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Introduzione mediante ricorso per decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione – Forma dell'atto introduttivo – Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – Necessità – Erronea introduzione con citazione – Conseguenze.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **12795** *del* **14/05/2019** (Rv. **653814 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(PICCIONE CORRADO) contro* S. *(TRIGILIO GIANCARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/12/2013

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILIDistinte impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza – Omessa notifica di taluno dei gravami nei confronti di uno dei litisconsorti necessari – Riunione delle impugnazioni

ex art. 335 c.p.c. – Effetti – Integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI In genere.

Qualora taluna delle impugnazioni separatamente proposte da due o più parti soccombenti contro la medesima sentenza non risulti notificata a un litisconsorte necessario, il quale abbia però a sua volta impugnato la decisione, l'obbligatoria riunione delle distinte impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. esclude che debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte, il quale, per effetto della disposta riunione, è già parte dell'ormai unitario giudizio, e dunque in condizione di contraddire sull'intera materia di lite. (La S.C., nel confermare la pronuncia di merito, ha ritenuto che nel caso di specie le altre parti avevano già impugnato la decisione ed erano perciò parte del giudizio scaturito dalla riunione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17592 del 2005 Rv. 582997 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12803** *del* **14/05/2019** (Rv. **653817 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *Relatore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
D. *(DELLA COLLETTA LUIGI) contro* Z.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/04/2014

011024 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Appalto - Domande di risoluzione del contratto e di eliminazione dei vizi - Contestuale e cumulativa proposizione in un unico giudizio - Ammissibilità.

In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Massime precedenti Conformi: N. 19825 del 2014 Rv. 632717 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **12573** *del* **10/05/2019** (Rv. **653813 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(ARNONE MICHELE) contro* C. *(GOLINELLI MARIA ALESSANDRA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 20/08/2014

046124 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Oneri per spese effettuate per fini individuali - Criterio di riparto - Art. 1123, comma 2, c.c. - Applicabilità – Condizioni.

In materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3946 del 1994 Rv. 486357 - 01, N. 9263 del 1998 Rv. 518980 - 01, N. 6010 del 2019 Rv. 652771 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12574** *del* **10/05/2019** (Rv. **654179 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
F. *(MALDONATO FRANCESCO) contro* Z. *(ALDINIO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/11/2014

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Produzione di documenti nuovi in appello - Art. 345, comma 3, c.p.c. - Testo come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Ammissibilità - Condizioni.

La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2011 Rv. 618546 - 01, N. 3136 del 2013 Rv. 625127 - 01, N. 26522 del 2017 Rv. 646466 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12570** *del* **10/05/2019** (Rv. **653812 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(GOBBI GOFFREDO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/04/2014

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Accertamento di un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

Il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13892 del 2005 Rv. 582558 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12322** *del* **09/05/2019** (Rv. **653811 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(FORESTA SANTINO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/02/2015

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Opposizione alla liquidazione - Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Conseguenze.

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 PENDENTE, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5314 del 2018 Rv. 647989 - 01, N. 12557 del 2013 Rv. 626274 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **12317** *del* **09/05/2019** (Rv. **653810 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Diff.)*
D. *(CORINA FRANCESCO) contro* D. *(GALLO FRANCESCO PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/05/2013

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILIPersona fisica che cumula la qualità di parte e di erede di altra parte - Regolarità del contraddittorio - Rituale notifica del gravame alla parte "in proprio" - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l'unicità della parte in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all'omesso suo perfezionamento nei confronti dell'erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13411 del 2008 Rv. 603355 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **12317** *del* **09/05/2019** (Rv. **653810 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Diff.)*
D. *(CORINA FRANCESCO) contro* D. *(GALLO FRANCESCO PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/05/2013

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Impugnazione ad opera del legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni.

Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 553

Massime precedenti Vedi: N. 15510 del 2018 Rv. 649176 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12088** *del* **08/05/2019** (Rv. **653809 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
M. *(GIGLI GIUSEPPE) contro* Z. *(DI PIERRO NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/06/2014

157039 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE Interclusione del fondo dominante - Costituzione di servitù di passaggio pedonale o anche per transito veicolare - Criterio discretivo - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel procedere alla costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, aveva considerato che il fondo servente era costituito da una minuscola striscia di terreno priva di valore, mentre il fondo dominante era potenzialmente destinato a vigna e utilizzabile come terreno agricolo o deposito materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Massime precedenti Vedi: N. 1558 del 1989 Rv. 462354 - 01, N. 19483 del 2018 Rv. 649992 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12089** *del* **08/05/2019** (Rv. **654076 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(CIERI FIORENZO) contro* P. *(GALANTE MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/12/2014

125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Sommarie informazioni raccolte nella fase

interdittale - Rilevanza probatoria nel giudizio a cognizione piena - Elementi indiziari - Utilizzabilità per la definizione del giudizio di merito.

Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1386 del 2009 Rv. 606226 - 01, N. 3286 del 1974 Rv. 371819 - 01, N. 107 del 2016 Rv. 638450 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11953** *del* **07/05/2019** (Rv. **653808 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
I. *(CIPRIANO FRANCESCO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/02/2015

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Omessa comunicazione dei corrispettivi per incarichi non autorizzati dall'amministrazione di appartenenza - Sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001 - "Ius superveniens" - Applicabilità ai giudizi in corso - Sussistenza - Conseguenze.

L'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Corte cost. n. 98 del 2015) produce effetti anche sui giudizi in corso, in ragione dell'efficacia retroattiva - salva l'avvenuta formazione del giudicato - delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, inibendo pertanto l'applicazione della sanzione ivi prevista a carico degli enti conferenti incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il caso di omessa comunicazione dei compensi corrisposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 15 CORTE COST., Costituzione art. 136, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4701 del 2019 Rv. 652647 - 01, N. 10761 del 2006 Rv. 591042 - 01, N. 13474 del 2016 Rv. 640430 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11959** *del* **07/05/2019** (Rv. **654075 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(BONFIGLIO RAFFAELE) contro* U. *(TAGLIENTE MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/07/2014

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE - Esistenza e riconoscimento dei vizi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.

L'accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10288 del 2002 Rv. 555793 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11765** *del* **06/05/2019** (Rv. **653805 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(IOPPOLI FRANCESCO) contro* M. *(STELLA RICHTER PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/12/2013

138265 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Principio di specificità - Modalità di articolazione dei capi.

L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Massime precedenti Conformi: N. 12642 del 2003 Rv. 566364 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11770** *del* **06/05/2019** (Rv. **653806 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(LOMBARDO CARMINE) contro* A. *(FRANCESCHINI PAOLO)*
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 25/02/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Appartenenza dei fondi confinanti a più proprietari - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Limiti.

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27041 del 2013 Rv. 628801 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **11774** *del* **06/05/2019** (Rv. **654036 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*
U. *(NERI ALESSANDRA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/09/2016

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 022082/2017 64532401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22082 del 2017 Rv. 645324 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **11776** *del* **06/05/2019** (Rv. **653807 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
N. *(LUCCA GIOVANNA) contro* R. *(ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/12/2013

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Diritto alla provvigione - Insorgenza - Requisiti - Conoscenza dell'attività di intermediazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere della prova.

Nel rapporto di mediazione, il diritto alla provvigione insorge soltanto quando le parti siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, grazie alla cui attività hanno concluso l'affare, nonché di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione, soggiacendo ai conseguenti oneri; ne consegue che la prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6004 del 2007 Rv. 595568 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22000 del 2007 Rv. 599940 - 01, N. 4107 del 2019 Rv. 652578 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **14592** *del* **29/05/2019** (Rv. **654232 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
C. *(NUZZO MARIO) contro* C. *(REVERBERI SARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/07/2017

254000 SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzione amministrativa per escavazione abusiva del terreno, estrazione e trasporto dei materiali derivati - Illecito permanente - Conseguenze - Tempestività della contestazione - Termine di 90 giorni - "Dies a quo" - Data di cessazione della permanenza o di accertamento della violazione.

In materia di sanzioni amministrative, l'escavazione abusiva del terreno per estrazione e trasporto di materiali derivati, costituisce illecito permanente, il cui momento consumativo è caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata e che si protrae nel tempo fino a che perdura la condotta illecita del contravventore; ne consegue che il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di accertamento decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento della violazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 3535 del 2012 Rv. 621303 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **14140** *del* **23/05/2019** (Rv. **654325 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
L. *(BRUNO GAETANO) contro* C. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/01/2018

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Domicilio digitale - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Notificazione dell'atto di appello - Omessa indicazione dell'indirizzo PEC in atti - Irrilevanza - Notificazione presso l'indirizzo PEC notificato al Consiglio dell'Ordine - Necessità - Notificazione presso la cancelleria - Nullità - Eccezione.

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14914 del 2018 Rv. 649318 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **13707** *del* **22/05/2019** (Rv. **654231 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
P. *(SOST PROC GEN REPUBBLICA CORTE APPELLO ANCONA POLENZANI CRISTINA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/09/2018

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso - Prescrizione presuntiva - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

Il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c.; le prescrizioni presuntive, infatti, non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto e nel gratuito patrocinio il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice compentente a seguito di presentazione di una richiesta scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 com. 1 lett. 2)

Massime precedenti Vedi: N. 11145 del 2012 Rv. 623085 - 01, N. 8200 del 2006 Rv. 590311 - 01, N. 10379 del 2018 Rv. 648355 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **13472** *del* **18/05/2019** (Rv. **654051 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
B. *(BELLOTTI ELISABETTA ANGELA) contro* B. *(BRUINI FRANCESCO)*
Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Persistenza delle preclusioni già verificatesi - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile nella prima udienza successiva al mutamento di rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE In genere.

In caso di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto e, pertanto, l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile non può essere rilevata d'ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte del mutamento di rito ex art. 4 cit., disposto in ordine ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato introdotto con citazione, sia possibile sollevare d'ufficio, nella prima udienza successiva a detto mutamento, la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile - nella specie, in relazione al foro del consumatore - dovendosi ritenere la "prima udienza", rilevante ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c., esaurita con il provvedimento di mutamento del rito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427

Massime precedenti Vedi: N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01, N. 33178 del 2018 Rv. 652091 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **13192** *del* **16/05/2019** (Rv. **653851 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO.**
F. *(CICERCHIA PIETRO) contro* E.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nel contratto concluso con la società scissa - Efficacia - Permanenza - Fondamento.

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo

particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506

Massime precedenti Vedi: N. 31313 del 2018 Rv. 651601 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12731** *del* **14/05/2019** (Rv. **653850 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
E. *(ZILIOLI TITO) contro* A. *(TOGNETTI CORRADO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/08/2016

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Pertinenze cd. "urbane" - Ambito di estensione - Suppellettili, arredi e mobili - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale avuto riguardo alle cd. pertinenze "urbane" e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di tale vincolo tra un immobile e due specchiere affermando che queste ultime costituivano beni mobili non inseriti stabilmente nella struttura muraria dell'edificio e che l'atto di trasferimento dell'immobile aveva consapevolmente escluso che la vendita riguardasse anche le specchiere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Proc. Civ. art. 556

Massime precedenti Vedi: N. 4378 del 2012 Rv. 622036 - 01, N. 11970 del 2018 Rv. 648459 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12633** *del* **13/05/2019** (Rv. **653849 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.**
B. *(SPADAVECCHIA PIERLUIGI) contro* I. *(GHINELLI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/12/2016

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Questione dichiarata assorbita - Giusto motivo di compensazione, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla novella "ex lege" n. 263 del 2005 - Esclusione - Fondamento.

Il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005, dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10545 del 2008 Rv. 602913 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20598 del 2008 Rv. 604398 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12630** *del* **13/05/2019** (Rv. **653643 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.**
D. *(SPALLINA LORENZO) contro* L. *(BELLIA GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/12/2016

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Esercizio abusivo di servitù di veduta - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Liquidazione equitativa - Criterio.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

157028 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE In genere.

La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 5334 del 2012 Rv. 621784 - 01, N. 299 del 1965 Rv. 310491 - 01, N. 21501 del 2018 Rv. 650315 - 02

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12625** *del* **13/05/2019** (Rv. **653848 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
D. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE LA SPEZIA, 10/11/2016

040032 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO Veicoli adibiti al servizio di persone invalide – Sosta su area riservata – Esposizione del relativo contrassegno – Necessità – Mancanza – Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del "contrassegno invalidi", presuppone non solo la titolarità, ma anche l'effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l'autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all'art. 158 del codice della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 158 com. 2 lett. G, Cod. Strada art. 188, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 381)

Massime precedenti Conformi: N. 8425 del 2004 Rv. 572575 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 719 del 2008 Rv. 601282 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12394** *del* **09/05/2019** (Rv. **653642 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
F. *(GULFO NICOLA) contro* E.
Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.

L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17399 del 2007 Rv. 598796 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12313** *del* **09/05/2019** (Rv. **653847 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.**
P. *(MOTTA DANILO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 14/07/2017

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Incompetenza - Termine per la riassunzione della causa - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Conseguenze.

Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4805 del 1996 Rv. 497767 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **11883** *del* **07/05/2019** (Rv. **653846 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
C. *(MATTEI EMILIO) contro* F. *(NISI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/06/2016

011065 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE Appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente - Concessione edilizia rilasciata dopo la stipulazione del contratto di appalto e dopo l'inizio dei lavori ma prima della loro ultimazione - Nullità - Esclusione - Fondamento.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente, la circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto e persino dopo l'inizio dei lavori, non è causa di nullità del contratto, se comunque la stessa sia stata ottenuta prima della ultimazione dei lavori medesimi e, quindi, della realizzazione dell'opera, atteso che il momento storico rilevante per la verifica della nullità del negozio per difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, è quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nell'appalto di edificio su terreno di proprietà del committente si realizza, per l'appunto, con il completamento dell'opera in virtù di accessione, ex art. 934 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 934, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 10173 del 2018 Rv. 648168 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **11968** *del* **07/05/2019** (Rv. **653641 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
M. *(PALA FRANCESCO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009770/2016 63989201

Massime precedenti Conformi: N. 9770 del 2016 Rv. 639892 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **11789** *del* **06/05/2019** (Rv. **653724 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
G. *(GIANCONE PIETRO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 19/09/2017

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento emessa sulla base di verbale di contravvenzione al codice della strada - Opposizione fondata sulla omissione, invalidità assoluta o inesistenza della notifica del verbale presupposto - Contenuto - Fattispecie.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa

sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza del positivo esperimento di querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di contravvenzione al codice della strada, aveva ciononostante rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento, per non avere il ricorrente articolato difese di merito rispetto alla contestata infrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 26843 del 2018 Rv. 650849 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 15149 del 2005 Rv. 583469 - 01, N. 59 del 2003 Rv. 559456 - 01, N. 5403 del 2019 Rv. 652761 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **11737** *del* **03/05/2019** (Rv. **653510 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
S. *(STARA SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata di processo civile presupposto, conclusosi innanzi alla Corte di Cassazione con statuizione di rigetto, inammissibilità ovvero decisione nel merito del ricorso - Termine di proponibilità della domanda di equa riparazione - Decorrenza - Definitività del provvedimento - Individuazione - Riferimento alla data di deposito della decisione della Corte - Pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Irrilevanza.

In tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 21/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 63 del 2017 Rv. 642309 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **11737** *del* **03/05/2019** (Rv. **653510 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
S. *(STARA SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/11/2017

062001 COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso per cassazione - Mera pubblicazione della sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso - Fondamento.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

La pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina "ipso facto" il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7116 del 1997 Rv. 506343 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14892** *del* **31/05/2019** (Rv. **654208 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(LICONTI FRANCESCO) contro* B. *(BIANCHINI ANDREINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/10/2013

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Esercizio da parte del creditore dell'alienante - Trascrizione anteriore al fallimento - Procedibilità dopo la dichiarazione di fallimento dell'acquirente - Condizioni - Conseguenze.

Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 l.fall. non osta alla procedibilità dell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente perché altrimenti il creditore dell'alienante, pur trovandosi nella condizione di poter opporre l'azione proposta alla massa, ai sensi dell'art. 45 l.fall., resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e l'atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell'acquirente fallito per il sol fatto che a questi si è sostituito il curatore; il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, trascritta anteriormente alla data di fallimento dell'acquirente, non abilita, tuttavia, il creditore dell'alienante non fallito a promuovere l'esecuzione sui beni compravenduti ma lo colloca in posizione analoga a quella del titolare di un diritto di prelazione e gli consente di conseguire, in sede di ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2915 com. 2, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 25850 del 2011 Rv. 620810 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14911** *del* **31/05/2019** (Rv. **654099 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(PELLEGRINO CARMINE) contro* N. *(LUCARELLI ENNIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/01/2017

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni.

Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 3, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20868 del 2015 Rv. 637415 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14861** *del* **31/05/2019** (Rv. **654206 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
P. *(FREDDI ROMOLO) contro* L. *(SQUILLACE ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/06/2016

035023 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITA' Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Eventi atmosferici - Dichiarazione dello stato di emergenza - Prova "ex se" del caso fortuito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE In genere.

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie di danni riportati da un'imbarcazione ormeggiata in un porto turistico, ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, nel ritenere sussistente il caso fortuito, era stata attribuita efficacia dirimente all'adozione di un decreto emergenziale, che aveva interessato un amplissimo territorio, senza verificare l'incidenza, nel luogo del sinistro, dell'evento atmosferico verificatosi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 08/12/1970 num. 996 art. 1, Legge 24/02/1992 num. 225 art. 2 CORTE COST., Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2482 del 2018 Rv. 647936 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 522 del 1987 Rv. 450251 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14884** *del* **31/05/2019** (Rv. **653928 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(GROSSI DANTE) contro* M. *(MASSACCI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/06/2017

013001 ARBITRATO - IN GENERE Cognizione degli arbitri - Accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere - "Potestas iudicandi" - Sussistenza.

L'accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri rientra nella "potestas iudicandi" di questi ultimi, in quanto la loro cognizione si estende, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto fatto valere da una parte sia fondato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414

Massime precedenti Vedi: N. 3167 del 1957 Rv. 880596 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14873** *del* **31/05/2019** (Rv. **653926 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(IANNOTTA ENRICO) contro* G. *(FELICIOTTI LUCIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 05/10/2016

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Chiamata in causa dall'assicuratore con domanda di regresso ex art. 2055 c.c. - Condizione di proponibilità di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 - Esclusione - Fondamento.

L'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, ai sensi del quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna ex art. 2055 c.c. dell'obbligazione solidale, atteso che tale domanda non ha ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando invece titolo nella disciplina dei rapporti tra coobbligati solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7089 del 2015 Rv. 635117 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14874** *del* **31/05/2019** (Rv. **653927 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(RUFFINI GIUSEPPE) contro* D. *(CONSORTI ERMANNO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/01/2017

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011204/2017 64416501

Massime precedenti Conformi: N. 11204 del 2017 Rv. 644165 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14885** *del* **31/05/2019** (Rv. **653915 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* C. *(VINCENTI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2017

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) Infrazione di una norma sulla circolazione stradale - Evento non causalmente ricollegabile all'infrazione - Responsabilità del trasgressore - Esclusione - Fattispecie.

L'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una domanda di risarcimento proposta nei confronti di un Comune per i danni subiti a seguito della perdita di controllo di un motoveicolo e della conseguente caduta del conducente, verificatasi a causa della presenza al centro della strada di un tombino, aveva determinato nella misura dell'80% la partecipazione concorsuale del danneggiato per non avere tenuto la destra e per avere circolato contromano, nonostante che la violazione di tali norme non fosse da porsi in relazione all'evento dannoso in concreto determinatosi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 5729 del 2019 Rv. 652996 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14909** *del* **31/05/2019** (Rv. **654098 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
B. *(VILONA MAURIZIO) contro* A. *(MANNINO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/06/2017

110075 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - NAVIGAZIONE DA DIPORTO Responsabilità civile - Danno da circolazione di natanti da diporto - Applicabilità dell'art. 2054 c.c. esclusivamente per il caso di scontro tra natanti.

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE In genere.

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di imbarcazioni da diporto, per espresso rinvio del codice della navigazione, opera la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. sempreché il danno derivi dal loro scontro. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. in fattispecie relativa a danni derivanti da caduta verificatasi durante la discesa dall'imbarcazione mediante l'utilizzo della relativa scaletta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13224 del 2015 Rv. 636012 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14910** *del* **31/05/2019** (Rv. **654209 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(TUCCI ANGELA) contro* A. *(SPADAFORA GIORGIO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TARANTO, 24/06/2016

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato - Liquidazione coatta dell'assicuratore - Prosecuzione dell'azione nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Lesione del diritto di difesa del danneggiato - Esclusione - Fondamento.

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE In genere.

In materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli, il danneggiato che abbia promosso azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo da lui utilizzato, qualora l'impresa di assicurazione sia posta in stato di liquidazione successivamente al sinistro, non può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, attesa la lettera dell'art. 283, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 209 del 2005, che trova applicazione solo con riferimento all'assicuratore del veicolo che si assume abbia cagionato il sinistro, senza pregiudizio per il diritto di difesa del danneggiato che abbia inviato per conoscenza all'impresa assicuratrice del veicolo danneggiante la richiesta di risarcimento, potendo egli agire anche nei confronti di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24548 del 2018 Rv. 651154 - 01, N. 5595 del 2015 Rv. 634891 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14883** *del* **31/05/2019** (Rv. **654285 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(FIORILLO VINCENZO) contro* A. *(CASILLI VALERIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/05/2016

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Grado di appello - Formazione del giudicato dopo la scadenza del termine per le memorie di replica - Deduzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01, N. 11365 del 2015 Rv. 635482 - 01, N. 26041 del 2010 Rv. 615854 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14886** *del* **31/05/2019** (Rv. **654207 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
T. *(CARDI ENZO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/08/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Risarcimento danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale - Azione di classe ex art. 140 bis del d.lgs. n. 209 del 2005 - Compatibilità - Condizioni.

L'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe, promossa ai sensi dell'art. 140 bis del d.lgs. n.206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in

relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140 bis, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27310 del 2008 Rv. 605499 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14762** *del* **30/05/2019** (Rv. **654095 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(FARGIONE VINCENZO MARIA) contro* P. *(DROGHEO DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2017

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Prove documentali - Valutazione - Motivazione solo assertiva o riferita solo alla documentazione in atti - Apparenza Motivazionale - Configurabilità.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7402 del 2017 Rv. 643692 - 02

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14775** *del* **30/05/2019** (Rv. **654097 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
O. *(CESENA IRENE) contro* A. *(IACOVINO FRANCESCO)*
Rigetta, TRIBUNALE VERBANIA, 11/09/2017

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Vendita di beni di consumo - Art. 130 d.lgs. n. 206 del 2005 - Difetto di conformità al momento della consegna - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

In tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1494

Massime precedenti Vedi: N. 18947 del 2017 Rv. 645376 - 01, N. 21927 del 2017 Rv. 645502 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14768** *del* **30/05/2019** (Rv. **654096 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PICARDI CATALDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/05/2017

081271 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA Sentenza di condanna - Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di secondo grado, in seguito al fallimento di una società condannata in primo grado al pagamento di una somma di denaro inferiore a quella richiesta dall'attore appellante, aveva dichiarato improcedibile il giudizio di appello.)

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3)

Massime precedenti Vedi: N. 11362 del 2018 Rv. 648583 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14768** *del* **30/05/2019** (Rv. **654096 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PICARDI CATALDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/05/2017

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Giudizio di responsabilità civile - Condanna in solido - Interesse di condebitore alla pronuncia di merito anche in caso di sopravvenuto fallimento dell'altro condannato - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

L'appellante, condannato in primo grado in solido con altra parte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, ha interesse alla prosecuzione del giudizio fino alla sentenza di merito anche se il condebitore venga dichiarato fallito, allo scopo di ottenere l'accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo ovvero di una diversa ripartizione della responsabilità in vista dell'azione di regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 20849 del 2018 Rv. 650425 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14762** *del* **30/05/2019** (Rv. **654095 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(FARGIONE VINCENZO MARIA) contro* P. *(DROGHEO DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2017

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Deduzione del fatto da provare da quello noto - Criteri.

Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3513 del 2019 Rv. 652361 - 01, N. 23201 del 2015 Rv. 637750 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14773** *del* **30/05/2019** (Rv. **654284 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
D. *(RAMPIONI RICCARDO) contro* B. *(LAURITA LONGO LUCIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2017

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di Pagamento - Efficacia di astrazione processuale - Offerta di prova da parte del promissario - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Ammissibilità - Limiti.

La rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20899 del 2018 Rv. 650439 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14385** *del* **27/05/2019** (Rv. **654092 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
D. *(DENNETTA TERESA) contro* P. *(RUSSO GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2016

018161 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI Richiesta di risarcimento dei danni ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 - Condizione di proponibilità - Scopo della norma - Lettera raccomandata - Contenuto - Onere del danneggiato di ricostruzione della fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione - Insussistenza - Volontà del danneggiato di pretendere il risarcimento - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, lo scopo della richiesta di risarcimento di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis"), costituente condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, è quello di agevolare una definizione della controversia che eviti il giudizio e, quindi, di consentire all'assicuratore di valutare se accettare la pretesa del danneggiato il quale, nel formulare tale richiesta, non ha l'onere di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione, essendo sufficiente, affinché il suddetto scopo possa ritenersi raggiunto, che i possibili responsabili siano messi al corrente della volontà dello stesso danneggiato di ottenere il risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la richiesta risarcitoria inviata dal danneggiato, quale terzo trasportato su un motociclo, all'assicuratore dell'autovettura investitrice e, per conoscenza, all'assicuratore del mezzo sul quale era trasportato, contenente la richiesta di risarcimento da parte di "chi di dovere", fosse valida nei confronti di entrambe le imprese assicuratrici destinatarie, senza che assumesse rilevanza l'affermazione, in essa riportata, dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10371 del 2008 Rv. 602885 - 01, N. 12293 del 2004 Rv. 574152 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14379** *del* **27/05/2019** (Rv. **654091 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
S. *(ROMA MICHELE) contro* S. *(ARIANO SIMONE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2017

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Fatto illecito - Pluralità di responsabili - Domanda cumulativa di risarcimento dei danni - Sentenza di condanna - Impugnazione - Cause scindibili - Configurabilità - Limiti - Accertamento della responsabilità di uno dei convenuti - Carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento della responsabilità degli altri - Conseguenze - Fattispecie.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile "di

riflesso", che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di appello che, nel confermare la sentenza con la quale la società concessionaria di un tratto autostradale era stata ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni sofferti da un automobilista in conseguenza di un sinistro provocato da una lastra di ghiaccio, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri conducenti coinvolti nell'incidente ed evocati nel giudizio primo grado, avendo la società concessionaria fondato il gravame sulla sola insussistenza della propria responsabilità, senza attribuire rilevanza, neanche in termini di concausalità, al contributo degli altri automobilisti nella produzione dell'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 16391 del 2009 Rv. 609383 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14375** *del* **27/05/2019** (Rv. **654205 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(BONORA CLAUDIO) contro* P. *(CAMA CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2016

091006 GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO Art. 1933 c.c. - Disciplina - Contratti di giuoco - Mutui a questi collegati - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

L'estensione della disciplina dell'art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati - quali dazioni di denaro o di "fiches", o promesse di mutuo, o riconoscimenti di debito - sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con apprezzamento di fatto ritenuto immune da vizi, aveva individuato un evidente e diretto collegamento funzionale tra il debito contratto per l'acquisto di "fiches" da utilizzare al casinò e la compartecipazione agli esiti del gioco della società mutuante, tale da essere riconducibile ad una vera e propria "associazione alla giocata", desunta da fatti incontroversi quali l'assenza di interessi e commissioni per l'ingente somma asseritamente data a mutuo e la riduzione del 50% dell'originario ammontare del debito contenuta in un accordo transattivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933

Massime precedenti Vedi: N. 4209 del 1992 Rv. 476626 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14362** *del* **27/05/2019** (Rv. **654202 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*
M. *(TRIOLO CARMELO) contro* G. *(CAMPISE SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/07/2014

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Infortunio "in itinere" mortale - Liquidazione del danno - Rendita Inail in favore dei congiunti del lavoratore - "Compensatio lucri cum damno" - Necessità - Diritto al residuo risarcimento - Configurabilità - Limiti.

La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere", così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va,

quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 6269 del 2019 Rv. 653182 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14357** *del* **27/05/2019** (Rv. **654199 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(FEVOLA GIUSEPPE) contro* C. *(ROSELLI ELIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/06/2016

054005 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE Estratto di saldaconto - Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria nei procedimenti ordinari - Fattispecie disciplinata dalla legge bancaria n. 141 del 1938.

L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50

Massime precedenti Conformi: N. 6705 del 2009 Rv. 607111 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14365** *del* **27/05/2019** (Rv. **654203 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(DI IORIO LUIGI) contro* E. *(SICARI CRISTIANO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2016

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima

vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 175, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3189 del 2012 Rv. 621254 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23445 del 2014 Rv. 633226 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14387** *del* **27/05/2019** (Rv. **654093 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
M. *(VARLIERO LUCIA) contro* A. *(TORNABUONI FILIPPO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2017

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Incarico di consulenza affidato a commercialista - Obbligo di diligenza del professionista - Contenuto - Obbligo di completa informazione del cliente - Contenuto - Fattispecie.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

Il commercialista al quale sia affidato un incarico di consulenza ha l'obbligo, quale che sia l'oggetto specifico della prestazione, di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità di un commercialista che, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente, per un socio lavoratore, di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 13007 del 2016 Rv. 640402 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14369** *del* **27/05/2019** (Rv. **654204 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
I. *(POZZI MASSIMO) contro* E. *(RAPPAZZO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2016

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, la S.C. ha

ritenuto non ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda tesa a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di un credito avente titolo negoziale, con altro di natura risarcitoria derivante da illecito aquiliano, tenuto conto che il credito su cui l'attrice mirava a basare la proposta azione revocatoria era non solo diverso per titolo da quello originario ma anche connotato da un incerto collegamento con la vicenda già posta all'esame dell'adito giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 22540 del 2018 Rv. 650853 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14387** *del* **27/05/2019** (Rv. **654093 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
M. *(VARLIERO LUCIA) contro* A. *(TORNABUONI FILIPPO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2017

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Incarico di consulenza affidato a commercialista per valutazione del costo fiscale dell'operazione - Accertata sottovalutazione - Riparto dell'onere probatorio.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui ad un commercialista venga affidato un incarico di consulenza avente ad oggetto la valutazione del costo fiscale di un'operazione, ove il cliente alleghi l'erroneità del calcolo effettuato dal consulente, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che la maggior somma pagata dal cliente sia dipesa da fatti a lui non imputabili in quanto imprevedibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26700 del 2018 Rv. 651166 - 01, N. 9917 del 2010 Rv. 612727 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **14392** *del* **27/05/2019** (Rv. **654094 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(SANVITALE MARCO) contro* D. *(SUPINO VITTORIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Illecito costituente reato - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcimento del danno non patrimoniale - Spettanza - Fondamento - Liquidazione in via equitativa - Necessità - Criteri.

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20667 del 2010 Rv. 614846 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13956** *del* **23/05/2019** (Rv. **653925 - 02**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
S. *(FERRARIS ANNA) contro* U. *(D'AMATO GIAMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2016

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di "leasing" concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Massime precedenti Conformi: N. 4603 del 1984 Rv. 436525 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13964** *del* **23/05/2019** (Rv. **654088 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(REGINA ARMANDO) contro* C. *(RAGO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 10/02/2017

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Conseguenti limiti del giudizio - Esame di questione non espressamente formulata ma tacitamente proposta - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 5134 del 2004 Rv. 571075 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13960** *del* **23/05/2019** (Rv. **654087 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MINA ANDREA) contro* U. *(REBOLDI GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/01/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Mancata consegna del bene nota al concedente - Pagamento del prezzo da parte del concedente - Inadempimento del fornitore - Diritto al rimborso da parte dell'utilizzatore del prezzo pagato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di locazione finanziaria, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistente il diritto del concedente al recupero del corrispettivo, considerando priva di effetti, in quanto non giustificata da un interesse meritevole di tutela, la clausola del contratto di leasing che poneva comunque a carico dell'utilizzatore il rimborso del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 8101 del 2012 Rv. 622434 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13956** *del* **23/05/2019** (Rv. **653925 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
S. *(FERRARIS ANNA) contro* U. *(D'AMATO GIAMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2016

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Clausola prevedente la responsabilità dell'utilizzatore in caso di perdita della cosa - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.

In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523

Massime precedenti Conformi: N. 21301 del 2011 Rv. 619714 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13952** *del* **23/05/2019** (Rv. **653924 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
S. *(IVALDI ENRICO) contro* C. *(TACCOGNA GEROLAMO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 02/05/2017

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI Sentenza d'appello - Questioni non esaminate perché assorbite - Formazione del giudicato - Esclusione.

Sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale non può formarsi alcun giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28751 del 2017 Rv. 646532 - 01, N. 9303 del 2012 Rv. 622824 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13963** *del* **23/05/2019** (Rv. **654050 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
N. *(PIMPINI ANTONIO) contro* B. *(MILIA GIULIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/11/2012

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Divergenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza di discussione e quella risultante dal dispositivo letto in udienza - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c..

Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6797 del 1999 Rv. 528190 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13966** *del* **23/05/2019** (Rv. **654090 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
O. *(FIORUCCI ROBERTO) contro* S. *(BAGIANTI EMILIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/10/2016

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Contratto per la manutenzione di impianto termico - Danno arrecato a terzi dall'impianto - Responsabilità del "terzo responsabile" ex art. 31 l. 10 del 1991 - Fondamento e presupposti - Fattispecie.

Ove il proprietario di un impianto termico ne affidi, mediante contratto, la manutenzione ad un soggetto tecnicamente esperto, grava su quest'ultimo, quale "terzo responsabile" ai sensi dell'art. 31 della legge n. 10 del 1991, la responsabilità per il danno arrecato dall'impianto a terzi atteso che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione e dell'art. 1, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 412 del 1993, l'affidamento della gestione e manutenzione e, quindi, della custodia dell'impianto comporta lo spostamento della responsabilità dal proprietario al delegato, ove il contratto di manutenzione risponda alle prescrizioni della citata legge n. 10 del 1991 e il delegato sia iscritto in apposito albo, possieda conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto ed idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, non coincida con il fornitore dell'energia e non deleghi a terzi l'attività di manutenzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il diritto del condominio proprietario di un impianto termico di rivalersi sulla società incaricata della manutenzione delle somme versate a titolo di risarcimento del danno per l'inquinamento ambientale causato dal carburante fuoriuscito dall'impianto attraverso una griglia posta alla base della vasca di contenimento).

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1991 num. 10 art. 31, DPR 26/08/1993 num. 412 art. 1, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13965** *del* **23/05/2019** (Rv. **654089 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
B. *(BARBIERI LORENZO) contro* M. *(D'AVINO PAOLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/07/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Leasing traslativo e leasing di godimento - Differenze - Fattispecie.

In tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva qualificato in termini di leasing traslativo un contratto con il quale il valore per l'opzione era stato convenuto in misura pari allo 0,1% del valore del bene, deducendo da tale notevole sproporzione che le rate fossero previste non come contropartita del godimento, ma come anticipo frazionato del prezzo per il suo acquisto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 18195 del 2007 Rv. 599608 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13603** *del* **21/05/2019** (Rv. **653922 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(SPERANDIO MATTEO) contro* U. *(MIOTTO GIAMPAOLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2017

058060 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE Dedotta violazione in cassazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. - Mancata individuazione dell'elemento semantico oggettivamente incerto - Conseguenze.

058062 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ESPRESSIONI POLISENSE In genere.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17718 del 2018 Rv. 649662 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13602** *del* **21/05/2019** (Rv. **653921 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(SARACINO MARIA) contro* T. *(COSTANTINI SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Potere del giudice del merito - Accertamento e valutazione del contenuto sostanziale della pretesa - Necessità - Elementi di riferimento - Sindacato di legittimità - Limiti.

Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8225 del 2004 Rv. 572456 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27428 del 2005 Rv. 585512 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13600** *del* **21/05/2019** (Rv. **653920 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(PAGLIARICCI ERNESTO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/04/2016

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE Azione di rivalsa ex art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi.

In tema di azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, il termine di prescrizione è quello annuale ex art. 2952, comma 2, c.c., con decorrenza dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato e, nel caso di pluralità di versamenti parziali in tempi diversi, dalla data di ciascuno di essi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 com. 2, Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6769 del 2001 Rv. 546739 - 01, N. 10351 del 2000 Rv. 539260 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13594** *del* **21/05/2019** (Rv. **654201 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
R. *(MERELLI MARCO) contro* D. *(PETRINI SIMONE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2015

104050 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA Domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. - Interruzione dell'obbligo di pagamento del canone - Decorrenza.

In tema di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa ex art. 1578 c.c., e non per inadempimento, la data alla quale può ricondursi la legittima interruzione del pagamento del canone convenzionalmente stabilito coincide con quella della spedizione della raccomandata con cui il conduttore comunica il recesso, documentando la circostanza che rende l'intero bene inidoneo all'uso per il quale il contratto è stato stipulato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1578

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13606** *del* **21/05/2019** (Rv. **653923 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
S. *(BOTTO ALESSANDRO) contro* I. *(ASSUMMA MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

024010 ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO - EFFETTI Contratti a prestazioni corrispettive conclusi con enti pubblici - Annullamento della procedura di evidenza pubblica - Prestazioni eseguite in buona fede fino al momento di tale annullamento - Diritto della parte a ricevere la controprestazione - Fattispecie.

141027 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI In genere.

In tema di contratti a prestazioni corrispettive conclusi con enti pubblici(nella specie appalto di servizi stipulato prima che la materia fosse regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006 e dal d.lgs. n. 50 del 2016), l'avvenuto annullamento della procedura di evidenza pubblica non pregiudica il diritto alla controprestazione del contraente che, alla data di tale annullamento, abbia eseguito in buona fede la sua prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32314 del 2018 Rv. 651933 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13594** *del* **21/05/2019** (Rv. **654201 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
R. *(MERELLI MARCO) contro* D. *(PETRINI SIMONE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2015

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Inosservanza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Certezza della tardività dell'opposizione - Riferimento sia al "dies a quo" sia al "dies ad quem".

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24858 del 2011 Rv. 620419 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13592** *del* **21/05/2019** (Rv. **654196 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(MORSILLO ANDREA) contro* G. *(GHIRALDI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/07/2016

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Prestazione d'opera professionale - Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento.

In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 4641 del 1991 Rv. 471877 - 01, N. 24733 del 2007 Rv. 600457 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13580** *del* **21/05/2019** (Rv. **654194 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(BONGIOVANNI ALBERTO) contro* S. *(MORELLO ENRICO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 10/10/2016

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie relative al canone di depurazione delle acque reflue - Giurisdizione del giudice ordinario dal 3 ottobre 2000 - Domanda del fruitore del servizio - Situazione giuridica soggettiva correlata - Individuazione - Criteri.

Le controversie relative al canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue appartengono, "ratione temporis", alla giurisdizione del giudice ordinario, a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta dall'art. 31, comma 28, della l. n. 448 del 1998 e del differimento della sua iniziale decorrenza (primo gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d.lgs. n. 152 del 1999 (modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 258 del 2000), ciò nondimeno la giurisdizione ordinaria va esclusa se il fruitore del servizio non ha dedotto il suo rapporto di utenza bensì ha investito direttamente scelte discrezionali dell'amministrazione, in particolare contestando l'organizzazione del servizio sotto vari profili; in tal caso non viene censurato "incidenter tantum" il provvedimento amministrativo come illegittimo, chiedendone la disapplicazione ai fini della tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito, ma vengono contestate in via principale le scelte discrezionali dell'ente, in ordine alla determinazione del canone, facendo valere una situazione giuridica qualificabile come interesse legittimo correlato ad un atto adottato dall'ente territoriale come autorità nell'esercizio di una potestà amministrativa, al di fuori di un rapporto negoziale di tipo paritetico.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 24, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3054 del 2004 Rv. 570191 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13587** *del* **21/05/2019** (Rv. **654195 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(ROSSI ANDREA) contro* G. *(APA SALVATORE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/01/2017

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso per le prestazioni erogate dall'INAIL - Prova del credito - Attestazione - Idoneità - Limiti - Fondamento.

Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, sebbene l'attestazione del direttore della sede erogatrice costituisca prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, non può escludersi che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie sino a che non sia chiusa la fase del contraddittorio; allo stesso modo, la natura di prova privilegiata vale fino alla chiusura della fase del contraddittorio, quindi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e ciò anche nel giudizio di impugnazione, con la conseguente inammissibilità, per tardività, della produzione della relativa documentazione soltanto a corredo della comparsa conclusionale, a garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e di quello di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1841 del 2015 Rv. 634194 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13579** *del* **21/05/2019** (Rv. **654193 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(VALENZA IGNAZIO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/06/2016

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Lavori eseguiti sulla pubblica strada - Attività pericolosa - Configurabilità - Art. 2050 c.c. - Applicabilità - Prova dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno - Soggetto onerato - Esercente l'attività pericolosa - Discrezionalità nella scelta delle misure - Limiti - Fattispecie.

L'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 c.c. costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa; presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità, fermo restando che tale facoltà di scelta non investe però quelle misure preventive che già la legge impone di adottare, ma è relativa solo a quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano, sicché deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità da parte dell'esercente predetto che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che erroneamente aveva posto a carico dei congiunti della vittima di un sinistro mortale la dimostrazione della sussistenza delle condizioni che imponevano all'esercente di istituire un "senso unico alternato" sulla strada, essendo

viceversa, a carico del predetto la dimostrazione di aver adottato la misura "de qua" come stabilito dall'art. 42 del d.P.R. n. 495 del 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/12/1992 num. 495 art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 7298 del 2003 Rv. 562953 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13593** *del* **21/05/2019** (Rv. **654200 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
B. *(ROSSI MARINA) contro* E. *(ANDRIOLA ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2015

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Evocazione in giudizio come litisconsorti l'alienante e l'acquirente - Estinzione della società alienante per cancellazione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fenomeno successorio - Sussistenza - Concessione di termine per la corretta instaurazione del contraddittorio - Necessità.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione. I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell'attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente; conseguentemente, il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 21105 del 2016 Rv. 642616 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **13593** *del* **21/05/2019** (Rv. **654200 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
B. *(ROSSI MARINA) contro* E. *(ANDRIOLA ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2015

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021105/2016 64261601

Massime precedenti Conformi: N. 21105 del 2016 Rv. 642616 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12875** *del* **15/05/2019** (Rv. **653896 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
U. *(CAFORIO GIUSEPPE) contro* T. *(PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/02/2017

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso vertente sull'erroneo inquadramento, da parte dei giudici di merito, del contratto dedotto in giudizio nella disciplina del trasporto di merci per conto di terzi, in ragione del fatto che tale qualificazione giuridica non era stata oggetto di esplicito motivo di gravame, avendo la ricorrente proposto appello al solo fine di contestare che al rapporto, così come qualificato, si applicasse il sistema delle c.d. tariffe a forcella).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10617 del 2012 Rv. 623253 - 01, N. 6716 del 2018 Rv. 648490 - 01, N. 12843 del 2017 Rv. 644384 - 01, N. 9202 del 2018 Rv. 648592 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 03

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12704** *del* **14/05/2019** (Rv. **653918 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(COMBARIATI LUIGI) contro* A. *(DORIA BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Danni ai terzi trasportati - Presunzione ex art. 2054 c.c. - Nei confronti del conducente - Sussistenza - Prova liberatoria - Contenuto.

Nell'ipotesi di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, al fine di vincere la presunzione di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., questi deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Nella fattispecie, relativa ad un sinistro non caratterizzato da scontro tra veicoli, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, ritenendo errata l'affermazione, nella stessa contenuta, secondo cui il terzo trasportato, per far valere la responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava, ne avrebbe dovuto dimostrare "la consistenza della colpa").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21115 del 2005 Rv. 585034 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12708** *del* **14/05/2019** (Rv. **653782 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO) contro* I. *(DELLA PIETRA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/11/2016

174117 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DEL TITOLO Perdita o danni subiti dalla merce trasportata - Legittimazione ad esercitare l'azione cartolare contro il vettore - Spettanza al portatore della polizza di carico - Legittimazione del caricatore-mittente limitatamente alle azioni causali - Sussistenza - Trasferimento della legittimazione all'azione di risarcimento del danno dal mittente al destinatario - Condizioni - Fattispecie.

174119 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - ORDINE DI CONSEGNA In genere.

In tema di trasporto marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1996, Cod. Navig. art. 463, Cod. Navig. art. 464, Cod. Navig. art. 466, Cod. Navig. art. 467

Massime precedenti Vedi: N. 11043 del 1994 Rv. 489352 - 01, N. 2898 del 2005 Rv. 580108 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **12715** *del* **14/05/2019** (Rv. **653784 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(DELLA CORTE FERDINANDO) contro* B. *(PATERNITI LA VIA PIETRO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/02/2017

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Titolo esecutivo nei confronti di un condominio - Espropriazione dei crediti per contributi dovuti dai condòmini – Modalità dell'esecuzione forzata - Rilevanza del principio di parziarietà - Esclusione.

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740

e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12707** *del* **14/05/2019** (Rv. **653919 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(DE SANTIS GABRIELE) contro* F. *(BITELLI FEDERICA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2016

138117 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Falsità ideologica - Inammissibilità della querela - Fattispecie

La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l'inesistenza dell'operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 47 del 1988 Rv. 456710 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2018 Rv. 648145 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **12727** *del* **14/05/2019** (Rv. **653895 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(TAMBERI MARIO) contro* S. *(DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/08/2016

130027 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI Sequestro liberatorio – Funzione – Assimilabilità a quella del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario – Esclusione - Modalità di attuazione – Competenza del giudice che dispone il sequestro.

Poiché la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la "mora debendi", in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 687

Massime precedenti Vedi: N. 10992 del 2003 Rv. 565019 - 01, N. 19157 del 2014 Rv. 633077 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **12714** *del* **14/05/2019** (Rv. **653783 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
R. *(BELLESIA FRANCESCO) contro* L.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/02/2017

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Titolo esecutivo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta - Estensione dell'efficacia esecutiva nei confronti dell'eventuale soggetto responsabile solidale - Esclusione - Limiti.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8752 del 2017 Rv. 644059 - 01, N. 4084 del 1978 Rv. 393698 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12702** *del* **14/05/2019** (Rv. **653894 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(LOMBARDI CARMINE) contro* R. *(CILLO GIOVANNI ANTONIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2016

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Prestazioni di un professionista in favore di un ente locale in esecuzione di contratto invalido - Indennità per indebito arricchimento - Riconoscimento del lucro cessante - Esclusione - Fattispecie.

In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, aveva assunto la parcella del professionista, redatta sulla base delle tariffe professionali e reputata congrua dal C.T.U., quale parametro comparativo dal quale desumere soltanto gli elementi di costo delle attività effettivamente svolte, decurtando poi la somma del 15% per escludere il riconoscimento del lucro cessante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23780 del 2014 Rv. 633449 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12259** *del* **09/05/2019** (Rv. **653780 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(CLEMENTE GIOVANNI) contro* M. *(PIZZUTI PASQUALE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/05/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa proposizione in appello di eccezione di nullità contrattuale – Vizio di omessa pronuncia – Esclusione – Censurabilità in cassazione per violazione di legge della omessa rilevazione d'ufficio della nullità – Fondamento.

In caso di omessa proposizione in appello di un'eccezione di nullità contrattuale, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d'ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11259 del 2018 Rv. 648605 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **12239** *del* **09/05/2019** (Rv. **653778 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(CONTRADA GUIDO) contro* S. *(ATTANZIO MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2017

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Pignoramento – Effetto interruttivo permanente della prescrizione - Fino alla chiusura anticipata del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al creditore procedente - Sussistenza – Effetto interruttivo istantaneo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea – e non già permanente - della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Civ. art. 2668 ter

Massime precedenti Conformi: N. 4203 del 2002 Rv. 553231 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2017 Rv. 643091 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12264** *del* **09/05/2019** (Rv. **653781 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(ZIPPARRO WLADIMIRA) contro* L.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2016

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Legittimazione processuale del fallito - Spossessamento fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza.

Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicchè sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21494 del 2011 Rv. 620536 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **12229** *del* **09/05/2019** (Rv. **653891 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* E. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2016

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Ente privatizzato deputato allo svolgimento di una funzione pubblica - Possibilità di procedere alla riscossione dei crediti mediante ruolo - Fondamento - Limiti legislativi alla riscossione - Crediti superiori ad euro 2.000,00 - Annullamento del ruolo - Annullamento del credito sottostante - Esclusione.

Alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso "ex lege" di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo. La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 527, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 528, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 529, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10132 del 2012 Rv. 622752 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12231** *del* **09/05/2019** (Rv. **653892 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(SOLIMAN SIMONETTA) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2017

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Terzo trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Ignoranza dell'illegale circolazione - Rilevanza - Fatto costitutivo - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona da parte dell'assicuratore se prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto costitutivo della pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/09/2005 num. 103

Massime precedenti Vedi: N. 1269 del 2018 Rv. 647359 - 01, N. 19963 del 2013 Rv. 627862 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **12250** *del* **09/05/2019** (Rv. **653779 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(VACCARI GIOIA) contro* A. *(SORDI ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2016

105044 MANDATO - "POST MORTEM" - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE Azioni esercitabili dal mandante – Delimitazione – Fondamento – Diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato (art. 1705, comma 2, c.c.) – Interpretazione restrittiva – Domanda di annullamento, di risoluzione per inadempimento, di risarcimento dei danni, di rescissione – Configurabilità – Esclusione - Fattispecie.

In tema di mandato senza rappresentanza, la previsione di cui all'art. 1705, comma 2, c.c. – secondo cui, in deroga alla regola generale per cui i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, quest'ultimo "può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" - va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un contratto di appalto concluso da un notaio "nell'interesse e per conto" di una società, dopo aver escluso che dal contesto delle dichiarazioni contrattuali emergessero elementi idonei a ritenere che vi fosse stata una spendita del nome della mandante, aveva negato la legittimazione di quest'ultima ad agire contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni da inadempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24772 del 2008 Rv. 604829 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22234 del 2009 Rv. 609668 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **12238** *del* **09/05/2019** (Rv. **653893 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(CAIAZZA BRUNELLA) contro* S.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 23/03/2017

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11817 del 2018 Rv. 648617 - 01

paola.dovidio@K1PX

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **15082** *del* **31/05/2019** (Rv. **654225 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
M. *(BELTRAME ALESSANDRO) contro* B.
Rigetta, TRIBUNALE UDINE

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità.

Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST.PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22033 del 2011 Rv. 620285 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14746** *del* **29/05/2019** (Rv. **654307 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
E. *(MASSATANI MAURIZIO) contro* G. *(TASSONI FRANCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2017

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"; pertanto, nel caso di determinazione del danno a favore del convivente "more uxorio" del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l'espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3505 del 2016 Rv. 638919 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14738** *del* **29/05/2019** (Rv. **654053 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
M. *(RAMPAZZO RAFFAELLA) contro* C. *(BIANCHINI ALFREDO)*
Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sospensione discrezionale ex art. 337 c.p.c. - Condizioni di esercizio - Obbligo di motivazione del giudice - Necessità - Contenuto.

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. (In applicazione del principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che, in una causa avente ad oggetto la restituzione di un fondo occupato dalla P.A. "sine titulo", aveva sospeso il procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente davanti al Consiglio di Stato avverso il provvedimento ablatorio emesso nelle more senza spiegare perché la sentenza del T.A.R., che lo aveva annullato, fosse inidonea a spiegare effetti di autorità nel giudizio davanti a sé).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 24046 del 2014 Rv. 633442 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16142 del 2015 Rv. 636387 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14739** *del* **29/05/2019** (Rv. **654224 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
I. *(IACOVONE NICOLINO) contro* A. *(METTA MICHELANGELO STEFANO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 05/04/2018

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ai sensi dell'art. 669 bis c.p.c. - Provvedimento declinatorio della competenza del giudice adìto - Impugnabilità col regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito sicché esso non può essere impugnato col regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14187 del 2008 Rv. 603772 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14742** *del* **29/05/2019** (Rv. **654054 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/09/2015

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza.

La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 625 del 2008 Rv. 601297 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 04**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Astratta questione di diritto - Soluzione adottata dal giudice di merito - Conformità alla legge - Rilevanza esclusiva - Difetto di motivazione - Rilevanza - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12753 del 1999 Rv. 531229 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14573** *del* **28/05/2019** (Rv. **653942 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 05/07/2018

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.

Il problema della ripartizione della "potestas iudicandi", nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia; ne consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., dovendosi altresì escludere la configurabilità di un conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13329 del 2012 Rv. 623582 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14475** *del* **28/05/2019** (Rv. **654223 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
C. *(DORE FRANCO) contro* A. *(BASSU FILIPPO)*
Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Opposizione ad ingiunzione fiscale - Competenza per territorio - Foro del consumatore - Prevalenza - Fondamento.

In materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore, in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della direttiva del Consiglio 1993/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2011/83 UE, sia con l'art. 54, comma 4 lett. d), della legge n. 69 del 2009 che, nel conferire al governo la delega legislativa per la semplificazione di alcuni riti, tra cui quello dell'opposizione ad ingiunzione fiscale, ha voluto che fossero tenute ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del consumo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 com. 4 lett. D) CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2011 num. 83

Massime precedenti Vedi: N. 28640 del 2018 Rv. 651730 - 01, N. 5658 del 2017 Rv. 644264 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14473** *del* **28/05/2019** (Rv. **654222 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
C. *(SCIFO FRANCESCO) contro* T. *(LAI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Oggetto del giudizio - Estensione - Valutazione di nuove prove - Legittimità.

La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3175 del 1974 Rv. 371673 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14474** *del* **28/05/2019** (Rv. **653941 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(MANNARINO SABRINA) contro* C. *(MUNGARI MATTEO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/03/2017

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Mancanza della procura - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il difensore sfornito di procura, poiché rilasciata in modo generico a margine dell'atto di appello e non con scrittura privata autenticata o con atto notarile indicanti gli elementi essenziali del giudizio cui la procura si riferiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13055 del 2018 Rv. 649105 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata all'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4016 del 2008 Rv. 601899 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16754 del 2006 Rv. 591782 - 01, N. 12394 del 2017 Rv. 644290 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 03**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Convenzione di arbitrato - Nomina dell'arbitro ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Competenza funzionale ed inderogabile - Clausola derogatoria - Conseguenze - Invalidità della convenzione di arbitrato - Esclusione - Sostituzione di diritto della clausola derogatoria con la previsione legale.

La nomina dell'arbitro in violazione della regola, contenuta nell'art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l'invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all'art. 1419, secondo comma, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 810 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6698 del 2000 Rv. 536808 - 01, N. 13866 del 1999 Rv. 532015 - 01, N. 6425 del 2006 Rv. 587692 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato - Domande giudiziali - Proponibilità - Condizioni - Decisione del giudice di merito affermativa o negativa della competenza arbitrale - Regolamento di competenza - Potere di statuizione della Corte di cassazione - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 819 ter, comma 3, c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all'autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell'inefficacia della convenzione, quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa. L'invalidità o l'inefficacia della convenzione d'arbitrato può essere invocata davanti all'autorità giudiziaria con autonoma domanda di accertamento, o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione, ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorché la parte convenuta abbia eccepito l'esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale. Ove avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell'ambito dei poteri di statuizione sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17019 del 2011 Rv. 619564 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14170** *del* **24/05/2019** (Rv. **654221 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
A. *(DI GIOIA GIOVAN CANDIDO) contro* L.
Regola competenza

044062 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.

Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.,

Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 18383 del 2016 Rv. 641611 - 01, N. 6734 del 2018 Rv. 648492 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14171** *del* **24/05/2019** (Rv. **653940 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
contro
Regola competenza

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021776/2016 64266601

Massime precedenti Conformi: N. 21776 del 2016 Rv. 642666 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14168** *del* **24/05/2019** (Rv. **653939 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *(Diff.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(ENNA ANTONIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/06/2017

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE In genere

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006355/2018 64840701

Massime precedenti Conformi: N. 6355 del 2018 Rv. 648407 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14173** *del* **24/05/2019** (Rv. **654052 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
P. *(GUIDI MICHELE) contro* T. *(GARGANI BENEDETTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2017

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Disciplina prevista dall'art. 8 legge 890 del 1982 - Mancato recapito del piego o rifiuto di riceverlo da parte di persone abilitate - Deposito del piego - Avviso al destinatario mediante raccomandata - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della notifica.

Con riferimento alle notificazioni a mezzo posta antecedenti la sostituzione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 da parte dell'art. 2, comma 4, lett. c), n. 1, d.l. n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), sussiste l'obbligo di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7815 del 2006 Rv. 589950 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14161** *del* **24/05/2019** (Rv. **654220 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
M. *(VINATTIERI ELISABETTA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/08/2016

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Deducibilità - Limiti - Vizi comportanti l'inesistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3346 del 1973 Rv. 367244 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13715** *del* **22/05/2019** (Rv. **654219 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
M. *(SABATINO STEFANO) contro* A. *(SPADAFORA GIORGIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2017

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - Nozione - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11643 del 2007 Rv. 597755 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13672** *del* **21/05/2019** (Rv. **654218 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
R. *(MASSIMO LAURA) contro* V. *(VITALE DANIELE)*
Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 14/02/2017

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Effetti - Superamento della presunzione - Efficacia causale assorbente della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno - Prova indiretta - Idoneità - Sussistenza.

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9550 del 2009 Rv. 608197 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13578** *del* **20/05/2019** (Rv. **654217 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
F. *(BOMBARDIERI LEANDRO) contro* C. *(CECCONI MAURIZIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GROSSETO, 21/04/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027747/2017 64683101

Massime precedenti Conformi: N. 27747 del 2017 Rv. 646831 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13572** *del* **20/05/2019** (Rv. **654216 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PINNA MATTEO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 06/09/2017

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004449/2018 64745701

Massime precedenti Conformi: N. 4449 del 2018 Rv. 647457 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13475** *del* **18/05/2019** (Rv. **653938 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
S. *(STARA SALVATORE) contro* S.
Regola competenza

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati di un ufficio giudiziario e della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 11 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C. nonché della Procura e del Tribunale di Cagliari).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14842 del 2018 Rv. 649491 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13111** *del* **16/05/2019** (Rv. **654305 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
F. *(FOLINO DOMENICO) contro* C. *(VENUTI GIUSEPPINA)*
Regola competenza

044056 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETA' Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Fattispecie.

044059 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO In genere.

Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 27

Cod. Proc. Civ. art. 31

Cod. Proc. Civ. art. 33

Cod. Proc. Civ. art. 38

Cod. Proc. Civ. art. 480

Cod. Proc. Civ. art. 18

Cod. Proc. Civ. art. 19

Cod. Proc. Civ. art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 18606 del 2005 Rv. 585031 - 01, N. 30183 del 2018 Rv. 651850 - 01, N. 576 del 2013 Rv. 624853 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13049** *del* **15/05/2019** (Rv. **653937 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
V. *(PALMA GIORGIO) contro* B. *(LANNA MASSIMO)*
Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza ex art. 23 c.p.c. - Foro speciale esclusivo - Causa tra soci - Mancata contestazione del foro di cui all'art. 19 c.p.c. - Irrilevanza.

In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17130 del 2015 Rv. 636140 - 01, N. 4233 del 2001 Rv. 545109 - 01, N. 16800 del 2006 Rv. 592728 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **12899** *del* **15/05/2019** (Rv. **653902 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
T. *(RADICE ANDREA) contro* D. *(MOREALE MARIANNA)*
Regola sospensione

058139 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE Contratti tra persone lontane - Modifica da parte dell'accettante dei tempi di consegna indicati nella proposta - Nuova proposta - Accettazione dell'originario proponente – Necessità – Fattispecie.

In materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell'accettante, del termine per l'esecuzione indicato nella proposta - implicando la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine - si configura, ai sensi dell'art. 1326, comma 5, c.c., come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell'originario proponente. (Nella specie, la S.C., regolando la competenza in una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di fornitura, ha escluso la competenza del giudice del luogo in cui la parte proponente aveva ricevuto la conferma d'ordine nella quale l'accettante aveva modificato i tempi di consegna della merce indicati nella proposta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326

Massime precedenti Conformi: N. 3609 del 1987 Rv. 452553 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **12753** *del* **14/05/2019** (Rv. **653901 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
L. *(NAPOLI MARIAGRAZIA) contro* J.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/03/2017

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Sufficienza - Esclusione – Delega delle funzioni di prevenzione e protezione – Venir meno della responsabilità del datore di lavoro – Esclusione - Fattispecie.

In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 e dell'allegato VI a tale decreto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, né la responsabilità del datore viene meno per il fatto che le funzioni di prevenzione e protezione siano state delegate ad un soggetto diverso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore infortunato sulla base del fatto che era stata dimostrata la consegna dei dispostivi di protezione ai dipendenti e che nessuna omissione di controllo potesse essere imputata al datore di lavoro, per avere quest'ultimo delegato tale attività ad un preposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 47, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 all. 48, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8 com. 10, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 4 lett. D, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 4 lett. F, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 944 del 2012 Rv. 621134 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **11900** *del* **07/05/2019** (Rv. **653803 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
F. *(DI SOMMA ANTONIO MARCO) contro* E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/06/2015

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Esecuzione forzata tributaria – Omessa o invalida notificazione di atti prodromici – "Opposizione c.d. recuperatoria" – Giurisdizione tributaria – Sussistenza.

In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. "recuperatorie", con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire "in executivis", per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa o invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12412 del 2016 Rv. 640411 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17126 del 2018 Rv. 649625 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **11898** *del* **07/05/2019** (Rv. **653802 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
E. *(FRANCO FABIO FRANCESCO) contro* G. *(PACE ALESSANDRO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/09/2015

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità del ricorso - Fondamento.

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 3643 del 1999 Rv. 525298 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23786 del 2013 Rv. 628512 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **11893** *del* **07/05/2019** (Rv. **653900 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
B. *(TITOMANLIO LUCIANO) contro* S. *(LENZI GUGLIELMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2017

055002 CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI Accordi in deroga al regime normativo - Assistenza del solo rappresentante degli affittuari - Sufficienza - Nullità di protezione - Legittimazione ad invocarla - Presupposti.

Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, è sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, tenuto conto che la nullità ex art. 45 della l. n. 203 del 1982, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 16105 del 2016 Rv. 641492 - 01, N. 7745 del 1993 Rv. 483140 - 01, N. 19260 del 2016 Rv. 642112 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **11607** *del* **03/05/2019** (Rv. **653801 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
R. *(CARLEO ANTONIO) contro* B. *(APUZZO PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2017

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Banca - Apertura di conto corrente sulla base di documento di identità falso - Responsabilità - Falso grossolano - Necessità - Fattispecie.

La banca è responsabile, a norma dell'art. 1176 comma 2, c.c., soltanto nel caso in cui al momento dell'apertura del conto corrente non si sia avveduta, in presenza di un falso grossolano agevolmente riconoscibile, della falsità del documento di riconoscimento esibito da un ignoto truffatore per assumere le generalità altrui. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità della banca "in re ipsa" in forza della mera falsità del documento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1865 del 2006 Rv. 586699 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **11607** *del* **03/05/2019** (Rv. **653801 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
R. *(CARLEO ANTONIO) contro* B. *(APUZZO PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2017

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assegno privo di provvista - Elevazione di protesto a nome del titolare del conto di traenza - Condizioni - Esteriore riferibilità del conto al traente - Sufficienza - Manifesta difformità tra firma di traenza e "specimen" - Obbligo della banca di evitare la levata a nome del correntista - Sussistenza - Fattispecie.

171015 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO In genere.

Nell'ipotesi di assegno bancario privo di provvista il protesto va levato al nome delle persone cui è "esteriormente riferibile" la titolarità del conto; viceversa, nel caso di manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull'assegno e lo "specimen" in possesso della banca, quest'ultima ha l'obbligo di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome del correntista ed è gravata, di conseguenza, dell'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, esclusa la responsabilità della banca al momento dell'apertura del conto da parte di un ignoto truffatore sulla base di documenti falsi, non aveva ritenuto responsabile l'istituto di credito per aver dichiarato, poi, in mancanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che attestassero la perpetrata truffa, l'assenza di provvista al momento della presentazione del titolo all'incasso).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 62, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 16617 del 2010 Rv. 614503 - 01, N. 2936 del 1974 Rv. 371379 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **11599** *del* **03/05/2019** (Rv. **653800 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
C. *(CUNDARI GIUSEPPE) contro* C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 26/05/2017

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000195/2016 63842401

Massime precedenti Conformi: N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **15008** *del* **31/05/2019** (Rv. **653986 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(STOLZI PAOLO) contro* I. *(PAPARO MARINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/09/2017

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA'Pubblico impiego privatizzato - Eccedenze di personale e mobilità collettiva - Collocamento in disponibilità - Risoluzione del rapporto di lavoro - Atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica - Criteri di individuazione degli esuberi - Previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali - Necessità - Omissione - Illegittimità dell'atto organizzativo - Conseguenze - Illegittimità del recesso.

In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, va coordinato con l'art. 6 dello stesso decreto, che, nel testo vigente dopo la modifica operata dal d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, prescrive che i processi di riorganizzazione degli uffici che comportino individuazione di esuberi devono essere preceduti dall'informazione alle organizzazioni sindacali e dall'esame congiunto con le stesse sui criteri per l'individuazione degli esuberi, esame imposto dall'art. 2 del richiamato d.l. n. 95 del 2012 anche per le procedure da avviare per ridurre le dotazioni organiche nei termini indicati dallo stesso art. 2, comma 1. Il difetto dell'esame congiunto, che deve precedere l'adozione dell'atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica, si risolve in un vizio di detto atto, che, anche quando è espressione di un potere unilaterale di diritto pubblico, può essere disapplicato dal giudice ordinario, quale atto presupposto, con conseguente illegittimità del recesso intimato all'esito della procedura ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 o del collocamento in disponibilità; nelle unità sanitarie locali, dove gli atti organizzativi hanno natura di atti di diritto privato, la cognizione del giudice ordinario nelle procedure di eccedenza di personale si estende all'atto presupposto e l'illegittimità di quest'ultimo, se adottato in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la variazione delle dotazioni organiche, si riflette sugli atti successivi della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6 com. 1, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 2 com. 18 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 16, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18191 del 2016 Rv. 641144 - 01, N. 18835 del 2017 Rv. 645249 - 01, N. 5544 del 2017 Rv. 643429 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **15011** *del* **31/05/2019** (Rv. **653987 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(TARSITANO DAVIDE) contro* G. *(RENDA LETIZIA MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/11/2016

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro - Contenuto decisorio - Esclusione - Conseguenze.

L'ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero - emessa al termine della fase sommaria - al rito ordinario del lavoro non ha contenuto decisorio; ne consegue che non è ammessa l'opposizione avverso l'ordinanza medesima.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19552 del 2016 Rv. 641374 - 01, N. 19345 del 2007 Rv. 600118 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14797** *del* **30/05/2019** (Rv. **653984 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(FONTANA RICCARDO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/03/2014

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Contratto a tempo parziale - Inosservanza del requisito della forma scritta - Conseguenze.

In tema di contratto di lavoro "part time", il difetto della forma scritta prevista "ad substantiam" dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto "full time", con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno, previa costituzione in mora del datore di lavoro ex art. 1217 c.c., mediante la messa a disposizione delle energie lavorative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Conformi: N. 5330 del 2006 Rv. 587741 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1375 del 2018 Rv. 647204 - 02, N. 4229 del 2016 Rv. 639201 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14800** *del* **30/05/2019** (Rv. **653985 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.**
C. *(AMBROSIO GIOVANNI) contro* C. *(BARRETTA ANNA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/11/2017

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Verifica da effettuare per il collocamento in mobilità ex art. 4 della l. n. 223 del 1991 - Ambito - Totalità delle posizioni relative all'impresa - Conseguenze - Valutazioni della legittimità del licenziamento - Provvedimento di collocazione del lavoratore in CIGS - Rilevanza - Esclusione.

L'ambito della verifica da effettuare per disporre il collocamento in mobilità ex art. 4 della l. n. 223 del 1991 abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative non comprese nel trattamento di integrazione salariale. Ne consegue che il provvedimento con il quale il lavoratore è stato collocato in CIGS non assume alcun rilievo in sede di impugnativa del licenziamento conseguente al collocamento in mobilità, la cui legittimità deve essere valutata con esclusivo riferimento agli accordi sindacali che ne costituiscono il fondamento specifico.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11455 del 2004 Rv. 573746 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5373 del 2019 Rv. 652777 - 01, N. 10591 del 2005 Rv. 581674 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14678** *del* **29/05/2019** (Rv. **653983 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* B. *(MAFFEI ROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/08/2013

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Congedo parentale - Adozione internazionale - Fruizione del congedo - Decorrenza - Ingresso del minore nel territorio nazionale - Fondamento.

In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 151 del 2001, non può essere fruito prima dell'ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato italiano, poiché solo dopo tale evento avviene il definitivo ingresso del minore in famiglia, cui lo stesso art. 36 ricollega la decorrenza del periodo temporale per la fruizione del congedo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 36, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 26, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 10282 del 2018 Rv. 648342 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14676** *del* **29/05/2019** (Rv. **653982 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
C. *(LUCIANI MASSIMO) contro* P. *(POGGIALI GIANCARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/02/2013

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Libero professionista - Indennità di maternità ex art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Adozione o parto plurimi - Moltiplicazione dell'importo - Esclusione - Fondamento.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

In tema di previdenza dei liberi professionisti, l'indennità di maternità prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, che, in forza della sentenza auto-applicativa n. 385 del 2005 della Corte costituzionale, va estesa anche al lavoratore padre, non è suscettibile di moltiplicazione nell'ipotesi di parto o adozione plurimi, atteso che dal complessivo sistema delle tutele parentali si desume che il legislatore ha inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall'unico parto o adottati nello stesso momento attraverso il prolungamento dei periodi di riposo o congedo, avuto altresì riguardo alla natura dell'indennità, compensativa di eventuali flessioni del reddito professionale derivanti dalla nascita o adozione, restando irrilevante il numero dei figli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 32, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 41, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 47, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 33, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 36, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 50, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 39, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 72 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27224 del 2017 Rv. 646212 - 01, N. 29757 del 2017 Rv. 646268 - 01, N. 22177 del 2018 Rv. 650534 - 01, N. 8594 del 2016 Rv. 639586 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14503** *del* **28/05/2019** (Rv. **654060 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(MAGGI ALBERTO) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 16/02/2015

081161 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000522/2018 64737101

Massime precedenti Conformi: N. 522 del 2018 Rv. 647371 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14500** *del* **28/05/2019** (Rv. **654058 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
S. *(AGOZZINO GIUSEPPE) contro* V. *(TRIFIRO' SALVATORE)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012365/2019 65375801

Massime precedenti Conformi: N. 12365 del 2019 Rv. 653758 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14510** *del* **28/05/2019** (Rv. **653981 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(VITALI PAOLO) contro* M. *(CELEBRANO ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2014

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore in servizio - Natura - Diritto futuro - Rinuncia - Nullità - Fondamento.

Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo a un rapporto di lavoro cessato il 31 gennaio 2008, aveva ritenuto valida la rinuncia all'integrazione del t.f.r. effettuata il 10 gennaio 2008 sul rilievo che vi fosse una "sostanziale contestualità" tra i due momenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23087 del 2015 Rv. 637705 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14508** *del* **28/05/2019** (Rv. **654064 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.**
A. *(MOTTA CATALDO) contro* B. *(CANIGLIA CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/05/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Art. 19, lett. b), del c.c.n.l. comparto sanità 2002-2005 - Passaggio al livello economico Ds - Condizioni - Appartenenti alla categoria D con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001.

Ai sensi dell'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. del comparto sanità del 19 aprile 2004, i requisiti per il passaggio del personale al livello economico Ds, con decorrenza dal 1° settembre 2003, sono dati dal riconoscimento – alla data del 31 agosto 2001 – dello svolgimento di "reali funzioni di coordinamento", ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, e dall'effettivo svolgimento delle funzioni stesse.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/04/2004 art. 19 com. 1 lett. B, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2018 Rv. 650206 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14504** *del* **28/05/2019** (Rv. **654061 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
P. *(TOSI PAOLO) contro* G. *(DE DONNO ORONZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Clausole generali della giusta causa e del giustificato motivo - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la riconducibilità della condotta accertata all'ipotesi di cui all'art. 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2001, punita col licenziamento con preavviso, in assenza del requisito richiesto del "pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi", ed aveva ritenuto integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 54, comma 4, lett. j), del c.c.n.l., che commina la sanzione conservativa a fronte di "abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", applicando la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st.lav. novellato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31155 del 2018 Rv. 651923 - 01, N. 7305 del 2018 Rv. 647544 - 01, N. 18715 del 2016 Rv. 641229 - 01, N. 27238 del 2018 Rv. 651262 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14502** *del* **28/05/2019** (Rv. **654059 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(TROVATO CONCETTA) contro* L. *(BASSO ITALO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Ritenute fiscali - Indebito versamento - Azione del lavoratore per il rimborso da parte del datore di lavoro delle trattenute retributive indebitamente effettuate - Natura retributiva del credito azionato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, comprese le disposizioni di cui all'art. 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato affermato il diritto del lavoratore alla ripetizione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione, trattenute per ritenute fiscali dal datore di lavoro per la parte eccedente quella effettivamente versata all'Erario in seguito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 289 del 2002).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17472 del 2017 Rv. 644905 - 01, N. 8175 del 2001 Rv. 547533 - 01, N. 8026 del 2003 Rv. 563415 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14507** *del* **28/05/2019** (Rv. **654063 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.**
A. *(ZUMMO DANIELE) contro* A. *(LUBRANO FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Indennità di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 - Personale di livello D - Spettanza - Condizioni - Revoca - Incidenza - Fattispecie.

L'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 compete, in sede di prima applicazione, ai collaboratori professionali sanitari–caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001; in questi casi, ai sensi del comma 5 del citato art. 10, l'indennità è revocabile, limitatamente alla parte variabile, col venir meno della funzione ovvero a seguito di valutazione negativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto revocabile, anche nella parte fissa, l'indennità conseguita da un collaboratore professionale sanitario, già appartenente alla categoria D, in favore del quale vi era stato il formale riconoscimento dello svolgimento di funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 com. 3, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2018 Rv. 650206 - 01, N. 18035 del 2017 Rv. 645002 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14505** *del* **28/05/2019** (Rv. **654062 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
D. *(DE DONNO ORONZO) contro* P. *(TOSI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/03/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Giudizio di sussunzione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma del giustificato motivo di recesso (ovvero della giusta causa), è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della corretta interpretazione delle previsioni contrattuali e del giudizio di sussunzione nelle stesse della condotta addebitata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto alle condotte punibili con la sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c, del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2011, il comportamento del direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva deliberatamente omesso di segnalare innumerevoli operazioni di prelievo in contanti poste in essere da alcuni clienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 14/04/2011, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 7305 del 2018 Rv. 647544 - 01, N. 27238 del 2018 Rv. 651262 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14423** *del* **27/05/2019** (Rv. **653980 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(TOSI PAOLO) contro* C. *(FERRARO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2013

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Dipendenti del Banco di Napoli - Personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990 - Giudicato - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Conservazione del sistema di perequazione automatica delle pensioni integrative - Fondamento.

In tema di regime perequativo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del Banco di Napoli in pensione alla data del 31 dicembre 1990, la norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 1, comma 55, della l. n. 243 del 2004, che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 362 del 2008) ed escluso la limitata e predeterminata sopravvivenza (fino al 26 luglio 1996) della perequazione automatica, secondo regole peculiari, per tali dipendenti, non è idonea a rimuovere gli effetti del giudicato formatosi in epoca antecedente alla sua introduzione, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di separazione dei poteri, sicché il maturato pensionistico, cristallizzato per effetto del giudicato, deve essere riconosciuto nella sua entità, con le sue eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, anche per i ratei successivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19515 del 2015 Rv. 637299 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20974 del 2009 Rv. 610238 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9023 del 2001 Rv. 549132 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14412** *del* **27/05/2019** (Rv. **653976 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* F. *(EUSEBI GABRIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/07/2013

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Domanda amministrativa specifica in relazione alla prestazione richiesta - Indennità di accompagnamento - Compilazione modulo INPS - Limiti - Fondamento.

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20 com. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Costituzione art. 111, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3027 del 2016 Rv. 638659 - 01, N. 19767 del 2017 Rv. 645666 - 01, N. 20664 del 2011 Rv. 619186 - 01, N. 7287 del 2015 Rv. 635165 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14415** *del* **27/05/2019** (Rv. **653977 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
V. *(PALERMO FILOMENA) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/05/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno di invalidità - Requisito reddituale - Reddito personale dell'assistito - Necessità - Reddito del nucleo familiare - Rilevanza - Esclusione.

In tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 247 del 2007 occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 633 art. 14 septies com. 5, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 5, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11672 del 2011 Rv. 617452 - 01, N. 11443 del 2017 Rv. 644256 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14417** *del* **27/05/2019** (Rv. **653979 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* P. *(FAGGIANI GUIDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/12/2012

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e pensione di anzianità - Cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della domanda di pensione - Necessità - Presunzione semplice di simulazione della cessazione del rapporto - Configurabilità - Condizioni.

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' In genere.

Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato, dovendosi ravvisare una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 6, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 72 CORTE COST., Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 4480 del 2013 Rv. 625564 - 01, N. 23174 del 2011 Rv. 619881 - 01, N. 5961 del 2018 Rv. 647515 - 01, N. 18992 del 2008 Rv. 604313 - 01, N. 11935 del 2004 Rv. 573939 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14426** *del* **27/05/2019** (Rv. **654056 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(DI CIOMMO FRANCESCO) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/11/2013

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Integrazione salariale - Art.8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Decadenza dal diritto - Credito restitutorio - Prescrizione - Decorrenza - Sospensione - Condizioni.

In tema di decadenza del lavoratore dal trattamento di integrazione salariale nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato ex art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. in l. n. 160 del 1988, il credito restitutorio dell'INPS sorge quando

l'Istituto ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l'Istituto venga a conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22072 del 2018 Rv. 650555 - 01, N. 24455 del 2017 Rv. 646204 - 01, N. 1919 del 2018 Rv. 647242 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14416** *del* **27/05/2019** (Rv. **653978 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
L. *(SCARPANTONI CARLO) contro* B. *(MALIGNANO STUART GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/09/2016

129017 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO Contributi assicurativi - Versamento - Omissione - Costituzione della rendita vitalizia - Esistenza del rapporto di lavoro - Prova scritta - Necessità - Giudicato - Contenuto - Rilevanza - Limiti.

Il principio secondo cui la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi presuppone in ogni caso che sia provata con documenti di data certa almeno l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo possibile provare con mezzi diversi soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione, non trova deroga nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché su ciò si sia formato il giudicato, restando quest'ultimo positivamente incidente solo nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto proprio la natura di documentazione di data certa di una determinata prova.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5239 del 1988 Rv. 459930 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13202 del 2019 Rv. 653836 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21302 del 2017 Rv. 645314 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14429** *del* **27/05/2019** (Rv. **654057 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(HONORATI SETTIMIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2013

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Riforma dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999 - Personale dell'Agenzia del demanio - Opzione per la permanenza nelle agenzie fiscali o per il transito ad altra Amministrazione statuale - Contenuto - Diritto a scegliere l'Amministrazione di destinazione - Esclusione - Diritto a restare dipendente statale - Sussistenza - Modalità.

In tema di pubblico impiego, a seguito dell'istituzione delle Agenzie fiscali operata con il d.lgs. n. 300 del 1999, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, come autenticamente

interpretato dall'art. 5, comma 1 novies, del d.l. n. 7 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 43 del 2005, nel riconoscere al personale in servizio (nella specie, all'Agenzia del demanio) l'opzione per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali ovvero per il transito ad altra P.A., non ha comportato l'insorgere di un diritto di scelta del dipendente all'individuazione dell'Amministrazione statuale a cui transitare ma solo quello di poter rimanere nell'ambito dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, spettando alla contrattazione collettiva ovvero agli accordi tra le amministrazioni l'individuazione della soluzione più adatta per il ricollocamento del personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/07/2003 num. 173 art. 3 com. 5, Decreto Legge 31/01/2005 num. 7 art. 5, Legge 31/03/2005 num. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21002 del 2013 Rv. 628273 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14245** *del* **24/05/2019** (Rv. **653971 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
R. *(TOFFOLETTO FRANCO) contro* A. *(ANGHILERI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/05/2017

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Obbligatorietà dell'azione disciplinare - Affidamento nell'inerzia della P.A. - Esclusione.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, anche nella disciplina previgente a quella ex art. 55 sexies del d.lgs. n. 165 del 2001, l'obbligatorietà dell'azione disciplinare discende dai principi costituzionali di cui all'art. 97 ed esclude che l'inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 sexies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 69, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8722 del 2017 Rv. 643904 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14257** *del* **24/05/2019** (Rv. **653975 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* C. *(MACRI' ANTONIO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/07/2013

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Classificazione dei datori di lavoro - Variazione dell'attività - Decorrenza - Criteri.

In tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall'Inps, d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l'ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 215 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3460 del 2018 Rv. 647411 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8558 del 2014 Rv. 630248 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14253** *del* **24/05/2019** (Rv. **653973 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(CIMINO MAURO) contro* S. *(CHIARIOTTI MAURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2014

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione al riguardo del giudice di appello come giudice di primo grado - Fondamento - Omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell'impugnazione - Individuazione - Esercizio di separata domanda per l'ottenimento della restituzione - Ammissibilità - Preclusione del giudicato - Esclusione.

In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15461 del 2008 Rv. 603439 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14251** *del* **24/05/2019** (Rv. **653972 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(RIBAUDO SEBASTIANO) contro* U. *(DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/11/2015

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Telefax - Prova dell'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO In genere.

Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione del predetto principio ad un atto interruttivo della prescrizione, pur in presenza di un rapporto di trasmissione del documento ad un numero di telefax che, se corrispondente a quello del destinatario, avrebbe imposto a questi di dimostrare l'impossibilità di conoscere l'atto per causa non imputabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 18679 del 2017 Rv. 645334 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14254** *del* **24/05/2019** (Rv. **653974 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
Z. *(SALMERI FERDINANDO) contro* L. *(ERRANTE ROSARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/10/2017

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Scelta dei lavoratori da licenziare - Violazione della percentuale femminile di manodopera ex art. 5, comma 2, l. n. 223 del 1991 - Modalità - Discriminazione - Conseguenze.

E' discriminatorio e produce gli effetti reintegratori e risarcitori di cui all'art. 18, comma 1, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, il licenziamento collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell'art. 5, comma 2, della l. n. 223 del 1991 (come modificato dall'art. 6, comma 5 bis, del d.l. n. 148 del 1993, inserito in sede di conversione con l. n. 236 del 1993), quando la percentuale femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle medesime mansioni proprie dell'ambito aziendale interessato dalla procedura.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14066** *del* **23/05/2019** (Rv. **653969 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*
C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(NARDOZZA MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2015

103251 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell'impresa appaltatrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2018 Rv. 651196 - 01, N. 24742 del 2018 Rv. 650725 - 01, N. 8911 del 2019 Rv. 653217 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14073** *del* **23/05/2019** (Rv. **653970 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
S. *(GUARISO ALBERTO) contro* I. *(CORETTI ANTONIETTA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/09/2016

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Assegno di maternità ex art. 75 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Mancata concessione a cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno - Discriminazione in ragione della nazionalità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di assegno per maternità ex art. 75 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituisce atto di discriminazione in ragione della nazionalità il diniego della prestazione previdenziale ai cittadini di Paesi terzi per mancato possesso della carta di soggiorno, come emerge dalla lettura congiunta degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e delle fonti sovranazionali in materia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 75, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 98 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78

Massime precedenti Vedi: N. 12261 del 2015 Rv. 635755 - 01, N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7186 del 2011 Rv. 616794 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **14057** *del* **23/05/2019** (Rv. **653967 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(NICOLINI CARLO ALBERTO) contro* A. *(CASALI MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/07/2017

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 riformulato - Rifiuto della procedura conciliativa - Modalità - Comunicazione del rifiuto alla DTL ovvero al lavoratore - Necessità - Esclusione - Termine di sessanta giorni di cui all'ultima parte del comma 2 del citato art. 6 - Decorrenza - Disciplina della sospensione dei termini di decadenza ex art. 410, comma 2, c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze.

In tema di impugnativa del licenziamento individuale, ai sensi del riformulato art. 6 della l. n. 604 del 1966, se alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato effettuata dal lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato deposito presso la commissione della memoria difensiva nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a depositare, in virtù della previsione del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice nel termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione - in ragione della natura speciale della disciplina - la regola generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27948 del 2018 Rv. 651389 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14108 del 2018 Rv. 649239 - 01, N. 29620 del 2018 Rv. 651723 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **14063** *del* **23/05/2019** (Rv. **653968 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
L. *(IVELLA ENRICO) contro* S. *(PULSONI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento irrogato per l'indebito utilizzo per acquisti della carta dipendenti, senza operare alcuna parametrazione con le previsioni di giusta causa codificate dalle parti sociali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/2008 art. 220, Contr. Coll. 18/07/2008 art. 226, Contr. Coll. 18/07/2008 art. 229

Massime precedenti Conformi: N. 13865 del 2019 Rv. 653844 - 01, N. 28492 del 2018 Rv. 651737 - 01, N. 9396 del 2018 Rv. 647874 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27004 del 2018 Rv. 651246 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13865** *del* **22/05/2019** (Rv. **653844 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(STANCHI ANDREA NICOLO') contro* D. *(CIRILLO ERNESTO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/03/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Previsione dei contratti collettivi - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, essendo richiesto, comunque, l'accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, fermo restando, tuttavia, che, anche nel caso in cui proceda a valutazione autonoma della fattispecie contemplata dalla norma collettiva, il giudice del merito non può prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'invio sporadico, da parte del dipendente, di alcune e-mail relative ad attività lavorativa svolta per conto proprio, mediante l'utilizzo della mail di proprietà aziendale durante l'orario di lavoro, costituisse condotta punibile con sanzione conservativa, in quanto non equiparabile a quelle, esplicitamente

contemplate dal contratto collettivo quali fattispecie sanzionabili con il licenziamento, connotate, sotto il profilo oggettivo, dalla concreta idoneità delle stesse ad influire in vario modo sulla funzionalità dell'organizzazione dell'impresa o sulla serenità dell'ambiente di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28492 del 2018 Rv. 651737 - 01, N. 27004 del 2018 Rv. 651246 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13871** *del* **22/05/2019** (Rv. **653845 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **VALERIA PICCONE.** *Relatore:* **VALERIA PICCONE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(ANTONINI FRANCESCO) contro* L. *(DI TEODORO FRANCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2017

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Azione di annullamento - Legittimazione ad agire dei singoli lavoratori - Sussistenza - Condizioni.

In tema di licenziamento collettivo, il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1441, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24558 del 2016 Rv. 641970 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13860** *del* **22/05/2019** (Rv. **653843 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(FOSSATI CARLO) contro* F. *(FEZZI MARIO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2017

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Presupposti - Attualità della condotta o dei suoi effetti - Esaurimento della singola condotta antisindacale - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la lesione dell'immagine del sindacato - prodotta dal mancato avvio della procedura preventiva di consultazione prevista, in relazione al problema delle eccedenze di personale, da una disposizione collettiva - non fosse

destinata ad esaurirsi in modo istantaneo o in correlazione con i licenziamenti, avendo idoneità a produrre effetti duraturi e a rendere quindi attuale la condotta antisindacale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3837 del 2016 Rv. 638953 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13649** *del* **21/05/2019** (Rv. **653966 - 02**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(MURANO GIULIO) contro* P. *(PROFITI ROSETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/06/2017

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica sopravvenuta - Adattamenti organizzativi - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Obbligo di interpretazione conforme all'art. 5 della Dir. 2000/78/CE - Fatto anteriore al recepimento della direttiva - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte "ratione temporis" alla applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5, considerato l'obbligo del giudice nazionale di offrire una interpretazione del diritto interno conforme agli obiettivi di una direttiva anche prima del suo concreto recepimento e della sua attuazione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente - dichiarato inidoneo alle mansioni di autista ed adibito, inizialmente, a compiti di aiuto meccanico e, successivamente, a mansioni di addetto alle pulizie, per essersi il medesimo rifiutato di svolgere tali ultime mansioni - sul rilevo che la stessa società datrice aveva dimostrato di poter adibire il lavoratore ai predetti compiti, compatibili con le menomazioni fisiche ed in adempimento dell'obbligo di adozione di accorgimenti ragionevoli esigibili).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 bis, Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 9 com. 4, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6798 del 2018 Rv. 647606 - 02, N. 27243 del 2018 Rv. 651263 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13648** *del* **21/05/2019** (Rv. **653965 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
D. *(PETRACCI FABIO) contro* S. *(CACCIAPAGLIA LUIGI MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/12/2016

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Cessione di azienda realizzata di fatto - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto con il cessionario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, ancorché di fatto, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, applicandosi tale disposizione ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di una lavoratrice, volta a fare accertare che, per effetto del distacco presso un altro datore di lavoro, seguito dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il distaccante e dalla successiva assunzione a tempo determinato da parte del datore "cessionario", si era determinata la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9469 del 2019 Rv. 653615 - 01, N. 13179 del 2017 Rv. 644346 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13650** *del* **21/05/2019** (Rv. **653842 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
Y. *(PIAZZOLLA FERNANDO) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/02/2013

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Obbligazione contributiva - Presupposti - Sospensione del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo - Irrilevanza - Fondamento.

L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 388, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10134 del 2018 Rv. 648056 - 01, N. 24109 del 2018 Rv. 650554 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13647** *del* **21/05/2019** (Rv. **653964 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
V. *(DI MAJO GIORGIO) contro* I. *(ABIGNENTE ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/06/2014

113113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE Momento genetico del credito opposto in compensazione - Rilevanza - Credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Declaratoria di estinzione per compensazione giudiziale solo dopo il pignoramento - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. - il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono

nell'esecuzione - ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la cd. compensazione impropria o atecnica tra il credito per retribuzioni e t.f.r. ed il risarcimento spettante al datore di lavoro in quanto fondato su fatto genetico - condotta illecita del lavoratore - anteriore benché giudizialmente accertato in epoca successiva al pignoramento avente ad oggetto il primo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12327 del 2005 Rv. 582367 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13649** *del* **21/05/2019** (Rv. **653966 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(MURANO GIULIO) contro* P. *(PROFITI ROSETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/06/2017

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Tutela in materia di licenziamento del lavoratore disabile - Nozione di disabilità - Riferimento al contenuto della Direttiva n. 2000/78 - Necessità.

La nozione di disabilità, anche ai fini della tutela in materia di licenziamento, deve essere costruita in conformità al contenuto della Direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, come interpretata dalla CGUE, quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78

Massime precedenti Conformi: N. 6798 del 2018 Rv. 647606 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13536** *del* **20/05/2019** (Rv. **653841 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(CIRIELLO CHERUBINA) contro* P. *(BOUCHE' FRANCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2012

119027 PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - ENTI VARI Previdenza integrativa aziendale dell'INPS - Riliquidazione delle pensioni assumendo come base la nuova retribuzione all'atto della cessazione dal servizio - Svolgimento di mansioni superiori con diritto al trattamento economico relativo - Rilevanza ai fini della pensione - Esclusione - Fondamento.

In tema di previdenza integrativa aziendale, benché il regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS - che costituisce atto di normazione secondaria ed è pertanto interpretabile direttamente dalla Cassazione - preveda che le pensioni a carico del Fondo in corso di godimento siano riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori (in quanto emolumenti non fissi né continuativi) non possono essere considerate utili e, di conseguenza, non vanno assoggettate a contribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Massime precedenti Conformi: N. 19296 del 2008 Rv. 604580 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6768 del 2016 Rv. 639152 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13533** *del* **20/05/2019** (Rv. **653962 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
U. *(ROSSI GIANLUCA MARIA) contro* F. *(LAURETTA FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/04/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Valutazione giudiziale di proporzionalità - Tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, st.lav. modificato - Disparità di trattamento - Esclusione.

In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità fra sanzione conservativa e fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre, laddove il c.c.n.l. rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un simile rapporto di proporzione in relazione al contesto, al lavoratore spetta la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., non ravvisandosi in tale disciplina una disparità di trattamento - connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare - bensì l'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva in materia.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26013 del 2018 Rv. 651037 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 12365 del 2019 Rv. 653758 - 01, N. 25534 del 2018 Rv. 650732 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13530** *del* **20/05/2019** (Rv. **653960 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(MASSAFRA PAOLA) contro* P. *(SCIUTO MANLIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2012

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ricorso monitorio per capitale ed interessi - Revoca del decreto in sede di opposizione - Interessi sulla minor somma oggetto di condanna - Necessità di specifica contestazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per ingiunzione, ove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a

procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Vedi: N. 22281 del 2013 Rv. 627819 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13516** *del* **20/05/2019** (Rv. **653958 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
V. *(NAPPI MASSIMO) contro* T. *(CORBO NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE "Una tantum" ex art. 73, comma 1, lett. c), c.c.n.l. Attività ferroviarie - Condizioni - Effettivo trasferimento del lavoratore - Necessità - Esclusione.

L'art. 73, comma 1, lett. c), del c.c.n.l. Attività ferroviarie va interpretato nel senso che l'indennità "una tantum" ivi prevista spetta in caso di trasferimento del lavoratore presso una nuova sede lavorativa, indipendentemente dalla circostanza che egli trasferisca anche la propria dimora.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003 art. 73 com. 1 lett. C, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 73 com. 2, Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 73 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 13595 del 2009 Rv. 608749 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13530** *del* **20/05/2019** (Rv. **653960 - 02**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(MASSAFRA PAOLA) contro* P. *(SCIUTO MANLIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2012

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019735/2018 65003901

Massime precedenti Conformi: N. 19735 del 2018 Rv. 650039 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13532** *del* **20/05/2019** (Rv. **653961 - 02**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(PINELLI NUNZIO) contro* E. *(GENTILE IOLANDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2017

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Rito cd. Fornero - Opposizione tardiva - Domanda riconvenzionale - Inammissibilità - Fondamento.

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere.

Nell'ambito del cd. rito Fornero, è inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, tardivamente instaurato, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., in forza del quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21720 del 2018 Rv. 650224 - 01, N. 29593 del 2018 Rv. 651287 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19674 del 2014 Rv. 632600 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13532** *del* **20/05/2019** (Rv. **653961 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(PINELLI NUNZIO) contro* E. *(GENTILE IOLANDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazione telematica - Impossibilità per "casella piena" - Imputabilità al destinatario - Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità - Comunicazione ad altro avvocato del collegio difensivo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere.

Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l'opposizione proposta dal lavoratore avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all'indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per "casella piena", reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47 com. 1, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7029 del 2018 Rv. 647554 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 83 del 2019 Rv. 652449 - 01, N. 22320 del 2017 Rv. 645723 - 01, N. 2942 del 2019 Rv. 652607 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13517** *del* **20/05/2019** (Rv. **653959 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(CINELLI MAURIZIO) contro* G. *(GRECO GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/01/2013

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Incompatibilità con l'esercizio della professione - Verifica - Periodi anteriori al quinquennio - Limite temporale - Operatività - Fondamento.

In materia di previdenza forense, il potere attribuito alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 2 della l. n. 319 del 1975, di verificare la sussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione non può essere esercitato oltre il quinquennio antecedente all'accertamento, dal momento che l'esistenza di protratti periodi di verificata incompatibilità non può non incidere sulla continuità dello svolgimento della professione, continuità che rappresenta un elemento indefettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti all'albo e che soggiace al predetto limite temporale.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30714 del 2017 Rv. 646561 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13534** *del* **20/05/2019** (Rv. **653963 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(PILEGGI ANTONIO) contro* G. *(PULSONI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/10/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Norme elastiche (clausole generali) - Interpretazione - Collegamento della previsione astratta al caso concreto - Attività del giudice del merito - Vizio di sussunzione - Sindacabilità ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva aggredito fisicamente una collega sul luogo di lavoro, in quanto la ricorrente non aveva indicato i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi a contrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31155 del 2018 Rv. 651923 - 01, N. 18822 del 2018 Rv. 649915 - 01, N. 7305 del 2018 Rv. 647544 - 01, N. 18715 del 2016 Rv. 641229 - 01, N. 985 del 2017 Rv. 642516 - 01, N. 27238 del 2018 Rv. 651262 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13516** *del* **20/05/2019** (Rv. **653958 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
V. *(NAPPI MASSIMO) contro* T. *(CORBO NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Compenso ex art. 73, comma 1, lett. b), c.c.n.l. Attività ferroviarie - Condizioni - Effettivo trasferimento del lavoratore - Necessità.

L'art. 73, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. Attività ferroviarie va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto spetta solo in caso di effettivo trasferimento del lavoratore e non in caso di semplice mutamento della sede lavorativa, trovando la propria giustificazione nell'esigenza di compensare l'obiettivo maggior disagio connesso al trasferimento della dimora del lavoratore e della sua famiglia.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003 art. 73 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Conformi: N. 13595 del 2009 Rv. 608749 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13515** *del* **20/05/2019** (Rv. **653957 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
G. *(BILOTTA MARIA) contro* P. *(LIPANI DAMIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2015

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratti di somministrazione a termine illegittimi - Costituzione del rapporto con l'utilizzatore - Successivo contratto a tempo determinato - Novazione del precedente rapporto - Configurabilità - Conseguenze.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

L'accertamento dell'illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro a termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore non determinano di per sé l'illegittimità del successivo contratto di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti e non travolgono il giudicato che si sia eventualmente formato sulla legittimità di esso, dovendosi ritenere, alla luce della diversità delle due tipologie contrattuali, che il contratto a termine abbia efficacia novativa del precedente rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16022 del 2018 Rv. 649354 - 01, N. 17328 del 2012 Rv. 624144 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13433** *del* **17/05/2019** (Rv. **654066 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(DE MARTINIS MODESTINO) contro* I. *(MARINUZZI DARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 05/10/2016

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Indennità premio di fine servizio - Determinazione - Criteri - Compenso per incarico di direttore generale della Regione Molise - Esclusione - Ragioni.

La retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, è costituita, a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, dai soli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, sicché non rientra nel computo rilevante a tal fine la retribuzione percepita in ragione dell'incarico di direttore generale della Regione Molise, in considerazione della distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale, disciplinato da diversa fonte.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 com. 5 CORTE COST., Legge Reg. Molise 08/04/1997 num. 7 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 29408 del 2018 Rv. 651721 - 01, N. 18231 del 2015 Rv. 636946 - 01, N. 681 del 2003 Rv. 559854 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13425** *del* **17/05/2019** (Rv. **653840 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
D. *(NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro* C. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/02/2014

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Ferie annuali - Retribuzione dovuta nel periodo - Nozione europea - Sussistenza - Determinazione - Criteri - Rapporto di funzionalità con le mansioni - Rilevanza.

In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88, Tratt. Internaz. 18/12/2000

Massime precedenti Vedi: N. 28937 del 2018 Rv. 651705 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13416** *del* **17/05/2019** (Rv. **653839 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(DURANTE OLGA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/02/2014

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione - Crediti reciproci sorti in tempi diversi - Rivalutazione automatica di uno dei crediti - Fatti parzialmente estintivi - Effetti sulla compensazione.

Se tra due soggetti insorgano in tempi diversi reciproci crediti, il primo dei quali soggetto a rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, c.p.c. e solo parzialmente estinto, occorre quantificare il credito, comprensivo di rivalutazione ed interessi maturati fino all'estinzione parziale, e calcolare sul residuo quegli stessi accessori fino al momento in cui, divenuto liquido ed esigibile anche il credito contrapposto, opera la compensazione, dopo la quale vanno calcolati rivalutazione e interessi sull'eventuale residuo del primo credito, oppure i soli interessi sull'altro rimasto dopo la parziale compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5874 del 1987 Rv. 454273 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13208** *del* **16/05/2019** (Rv. **653838 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(DRAGONE MASSIMO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/05/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011339/2018 64818801

Massime precedenti Conformi: N. 11339 del 2018 Rv. 648188 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13206** *del* **16/05/2019** (Rv. **653837 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(STANCA MARCELLO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2013

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE Indennizzo "ex lege" n. 229 del 2005 - Soggetti beneficiari - Presupposti - Rinuncia ai giudizi pendenti - Necessità - Estensione.

In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, l'art. 3 della l. n. 229 del 2005, nel prevedere un ulteriore indennizzo in favore dei soggetti che già usufruiscono dei benefici di cui alla l. n. 210 del 1992, ne subordina la corresponsione alla rinuncia, con atto formale, alla prosecuzione di ogni contenzioso giudiziale proposto ai sensi della medesima legge, ivi inclusi i giudizi concernenti il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, in qualsiasi stato e grado del procedimento si trovino, ivi compresa la fase esecutiva, con esclusione dei soli giudizi che concernono le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dagli interessati per atto illecito, di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 1 della l. n. 229 del 2005.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8059 del 2014 Rv. 630073 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13195** *del* **16/05/2019** (Rv. **653835 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
G. *(FOCARETA FRANCO) contro* J. *(CASSIA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/11/2016

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003822/2019 65291401

Massime precedenti Conformi: N. 3822 del 2019 Rv. 652914 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **13202** *del* **16/05/2019** (Rv. **653836 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(RIOMMI MAURIZIO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/03/2014

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Omissioni contributive - Costituzione della rendita ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prova scritta - Necessità - Oggetto - Subordinazione - Inclusione - Prova per presunzioni - Esclusione.

In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità della prova scritta ai fini della costituzione della rendita vitalizia, prevista dall'art. 13, commi 4 e 5, della l. n. 1338 del 1962, riguarda non solo l'esistenza del rapporto di lavoro, ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, senza che sia sufficiente allo scopo la prova per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ai fini dell'attribuzione della rendita vitalizia, aveva ritenuto inidonea a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la produzione delle scritture contabili della società datrice di lavoro, redatte dalla stessa lavoratrice, e una dichiarazione postuma dell'amministratrice della società).

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26666 del 2016 Rv. 642289 - 01, N. 2600 del 2009 Rv. 606851 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **13013** *del* **15/05/2019** (Rv. **653956 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(BUSATTO GUGLIELMO) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/08/2013

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Azione dell'INPS per il recupero di contributi omessi - Interposizione - Natura fittizia del rapporto di lavoro - Accertamento incidentale negativo del rapporto con il datore interposto - Conseguenze - Mancata azione del lavoratore - Irrilevanza.

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 25, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 28, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 16681 del 2015 Rv. 636736 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12777** *del* **14/05/2019** (Rv. **653834 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
D. *(ROSATO GIANFRANCO) contro* E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/09/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità - Conseguenze in tema di licenziamento - Fattispecie.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di licenziamento per giusta causa, il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto il recesso, in quanto l'inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., secondo il quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete. (Nella specie, relativa a un contratto di lavoro "part-time" in cui la prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era collocata temporalmente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, senza attivare la procedura ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e secondo l'orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460 com. 2, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1375, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 8 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14905 del 2012 Rv. 623731 - 01, N. 434 del 2019 Rv. 652225 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12659** *del* **13/05/2019** (Rv. **654065 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
W. *(GOFFREDO TOMMASO MASSIMO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/11/2013

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Plurime violazioni in materia di orario di lavoro - Criterio del cd. cumulo materiale - Applicabilità - Fondamento - Disciplina sanzionatoria ex art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Principio della reviviscenza normativa - Operatività - Disciplina ex r.d.l. n. 692 del 1923 e l. n. 370 del 1934 - Applicabilità - Ragioni.

254034 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della l. n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; ai fini della individuazione delle sanzioni da cumulare, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della Corte cost. 4 giugno 2014 n. 153, va applicata, per il principio della cd. reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della l. n. 370 del 1934, benché abrogate dalla disposizione dichiarata incostituzionale, privata fin dall'origine di efficacia e quindi anche degli effetti abrogativi che produceva.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 9, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 27, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 18 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 18 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/07/2004 num. 213 art. 1 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 01/03/2002 num. 39 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 41 com. 9, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10775 del 2017 Rv. 644160 - 01, N. 26603 del 2017 Rv. 646148 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12653** *del* **13/05/2019** (Rv. **653832 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(PORCELLI MARIA CRISTINA) contro* C. *(MELE BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/05/2013

103300 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE Trattamento di fine rapporto e pensione aziendale - Base di calcolo - Compensi istituiti dalla contrattazione aziendale - Inclusione - Fattispecie relativa a retribuzione in natura pari al valore locativo dei beni immobili concessi in godimento al lavoratore.

129076 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO In genere.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e della pensione aziendale - che il datore di lavoro ha equiparato al trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - vanno inclusi nella base di calcolo anche gli emolumenti istituiti dalla contrattazione aziendale (dovendosi ritenere che i contratti aziendali possano rientrare tra i contratti collettivi di lavoro cui fa riferimento l'art. 15 della l. n. 1077 del 1959), in quanto corrisposti in modo fisso e continuativo in relazione alla natura del compenso, benché essi non siano previsti dalla contrattazione nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ammesso la computabilità, nella base di calcolo della pensione aziendale prevista dal contratto aziendale per i dipendenti dell'ex AMAN, della retribuzione in natura corrisposta al lavoratore ragguagliata al valore locativo dei beni immobili concessigli in godimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/04/1955 num. 379 art. 12, Legge 05/12/1959 num. 1077 art. 15, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6743 del 2008 Rv. 602245 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12649** *del* **13/05/2019** (Rv. **653955 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
V. *(PACCIONE LUIGI) contro* A. *(POLITO GIUSEPPE LUIGI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/04/2013

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Dipendenti dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Conto individuale di previdenza - Rivalutazione - Criteri - Stipendio globale in godimento alla cessazione del rapporto - Rilevanza.

In tema di previdenza dei dipendenti dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, l'art. 95 del regolamento della Cassa prevede un coefficiente di rivalutazione del conto individuale, ottenuto ponendo a raffronto gli stipendi effettivamente percepiti, sul quale sono stati conteggiati gli accantonamenti ai fini della costituzione del conto, con quello in vigore nell'anno in cui ha effetto la cessazione dal servizio, astrattamente corrispondente per grado, qualifica e anzianità; ne consegue che la corrispondenza non opera con riferimento alle singole componenti dello stipendio o paga, ma con riferimento all'ammontare globale riferito al periodo di cessazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64 com. 3, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **12662** *del* **13/05/2019** (Rv. **653833 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
D. *(LOMBARDINI ROBERTO) contro* R. *(PISANI MARINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 05/10/2017

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Discrezionalità - Riattivazione prima della definizione del giudizio penale - Ammissibilità - Conseguenze.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione; ne deriva che il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui all'art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all'irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017), qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale pronuncia definitiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 14 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8410 del 2018 Rv. 647660 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12648** *del* **13/05/2019** (Rv. **653763 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(SCAPPATICCI ENNIO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/07/2012

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Indennità di trasferta - Regime applicabile - Presupposti - Modalità di erogazione - Irrilevanza.

In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'articolo in questione, non rilevano le modalità di erogazione della predetta indennità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quinquies CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16579 del 2018 Rv. 649395 - 01, N. 396 del 2012 Rv. 620093 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27093 del 2017 Rv. 646405 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12537** *del* **10/05/2019** (Rv. **653760 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(RICCI MAURO) contro* P. *(MASCOLO MICHELE FU DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/06/2013

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese giudiziali - Liquidazione successiva al d.m. n. 140 del 2012 - Potere discrezionale del giudice - Sindacato in sede di legittimità - Limiti e condizioni.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 41, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 31884 del 2018 Rv. 651920 - 01, N. 22991 del 2017 Rv. 645613 - 01, N. 17577 del 2018 Rv. 649689 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12538** *del* **10/05/2019** (Rv. **653761 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(MUSTI ANDREA) contro* Z. *(DE CESARE ELENA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/10/2014

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Orario di lavoro - Prestazione lavorativa eccedente - Danno da usura psicofisica - Configurabilità - Disponibilità del lavoratore - Concorso colposo - Esclusione - Ragioni.

In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1295 del 2017 Rv. 642704 - 01, N. 14710 del 2015 Rv. 636228 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12533** *del* **10/05/2019** (Rv. **653759 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(D'ALOISIO CESIDIO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2013

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissione contributiva - Somme aggiuntive - Natura di sanzioni civili - Legame funzionale con l'omissione - Sussistenza - Conseguenze.

In materia previdenziale, tra omissione contributiva e somme aggiuntive - che hanno natura di sanzioni civili - vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo; ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25545 del 2018 Rv. 650736 - 01, N. 16262 del 2018 Rv. 649393 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5076 del 2015 Rv. 634505 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12544** *del* **10/05/2019** (Rv. **653762 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(MALLOZZI ANNA) contro* B. *(BRASCHI GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/09/2014

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Agenzia - Estratti conto provvigionali - Omessa contestazione - Approvazione tacita di modifiche unilaterali - Esclusione - Fondamento.

113137 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE In genere.

In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749

Massime precedenti Vedi: N. 30000 del 2018 Rv. 651869 - 01, N. 2739 del 2018 Rv. 647368 - 01, N. 13322 del 2005 Rv. 582671 - 01, N. 14767 del 2000 Rv. 541689 - 01

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **12365** *del* **09/05/2019** (Rv. **653758 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
F. *(MORRICO ENZO) contro* L. *(PORTELLI LUIGI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/11/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Illecito disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Regime applicabile - Estensione ad ipotesi non tipizzate - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa, il giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non tipizzate dalla contrattazione collettiva - giacché, nel regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012, tale tutela costituisce l'eccezione alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria, presupponendo l'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, l'abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato o dalla chiara riconducibilità della condotta tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore - se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole generali di fonte legale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 183 del 2010, potrà dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970. (Nella fattispecie, relativa a un lavoratore sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di lavoro notturno, addormentato presso una diversa zona dello stabilimento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ritenuta tale condotta assimilabile al c.d. abbandono del posto di lavoro, infrazione punita dal c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica con sanzione conservativa, aveva applicato la tutela reintegratoria).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 05/12/2012 art. 9, Contr. Coll. 05/12/2012 art. 10, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2288 del 2019 Rv. 652566 - 01, N. 8718 del 2017 Rv. 643902 - 01, N. 8582 del 2019 Rv. 653212 - 01, N. 27238 del 2018 Rv. 651262 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12362** *del* **09/05/2019** (Rv. **653757 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(LANZETTA ELISABETTA) contro* G. *(TORNAMBE' PATRIZIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/08/2013

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Innalzamento dell'età pensionabile - Deroga ex art. 1, comma 8, della l. n. 243 del 2004,come modificato dalla l. n. 247 del 2007 - Integrazione volontaria della contribuzione - Applicabilità - Fondamento.

In tema di pensione di anzianità, la deroga all'innalzamento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 8, della l. n. 243 del 2004, come modificato dalla l. n. 247 del 2007, si

applica anche in caso di integrazione volontaria della contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 564 del 1996, in considerazione della assenza di diversità ontologica tra tale ipotesi e quella della prosecuzione volontaria della contribuzione, disciplinata dall'art. 1 della l. n. 47 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 5, Legge 18/02/1983 num. 47 art. 1 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12173** *del* **08/05/2019** (Rv. **653755 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.**
L. *(PILEGGI ANTONIO) contro* S. *(PESSI ROBERTO)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 18/02/2015

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti di lavoro in regime di partita IVA - Presunzione ex art. 69-bis del d.lgs. n. 276 del 2003 - Rapporti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Condizioni.

La presunzione contenuta nell'art. 69-bis, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 26, della l. n. 92 del 2012, per la quale le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel ricorso delle condizioni indicate dalla stessa disposizione e salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, decorsi dodici mesi dalla medesima data, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 69-bis; ne consegue che la presunzione non opera con riferimento ai rapporti di collaborazione cessati prima dell'anno da tale data.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69 bis, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 26 CORTE COST.

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12166** *del* **08/05/2019** (Rv. **653754 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(FORGIONE ERCOLE) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/04/2016

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Società cooperative - Art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 - Minimale contributivo - Individuazione - Accordi sindacali o contratto individuale - Retribuzione superiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali - Applicabilità - Criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali - Operatività - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore; al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia

una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in presenza di un accertamento sui lavoratori di una cooperativa, il cui regolamento prevedeva l'alternativa applicabilità del c.c.p.l. Confezionatori della Provincia di Cuneo o del c.c.n.l. Trasporto Cisal, aveva ritenuto corretto il calcolo dei contributi effettuato sulla base della retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale, per la maggiore entità del trattamento retributivo e per la sua omogeneità rispetto all'attività svolta dai lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 06/11/2001 num. 423 art. 3 com. 4, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6966 del 2010 Rv. 612086 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19284 del 2017 Rv. 645147 - 01, N. 11650 del 2018 Rv. 648388 - 01, N. 4951 del 2019 Rv. 653019 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **12174** *del* **08/05/2019** (Rv. **653756 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
C. *(FORMENTO FRANCESCO) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Licenziamento disciplinare - Tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Ambito applicativo - Insussistenza del fatto materiale contestato - Fatto privo di rilievo disciplinare - Inclusione - Ragioni.

In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3655 del 2019 Rv. 652870 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12165** *del* **08/05/2019** (Rv. **653753 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MECCARIELLO BIAGIO) contro* I. *(RICCI MAURO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 02/07/2013

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024526/2015 63788701

Massime precedenti Conformi: N. 24526 del 2015 Rv. 637887 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **12163** *del* **08/05/2019** (Rv. **653752 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/11/2012

129173 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Pensione di invalidità - Conversione in pensione di vecchiaia - Condizioni - Domanda dell'interessato - Necessità - Conseguenze.

La conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest'ultima prestazione, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che la decorrenza della pensione di vecchiaia, una volta proposta istanza per la conversione del trattamento previdenziale, deve individuarsi nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3539 del 2015 Rv. 634593 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11951** *del* **07/05/2019** (Rv. **653751 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(SEGRETO MARIA RITA) contro* C. *(MATAFU' CARMELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/12/2017

098091 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - DIRITTI ACCESSORI - ALLOGGIO DI SERVIZIO - SCIOPERO Pubblico impiego contrattualizzato - Stipula del contratto di lavoro - Presupposti - Violazione - Conseguenze - Nullità - Quota di riserva - Mancato rispetto - Conseguenze.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici. Sicché il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con un aspirante all'assunzione non ricompreso nella categoria protetta nei casi in cui il posto di lavoro doveva essere assegnato ad un riservatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 23, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 1, Legge Reg. Sicilia 05/11/2004 num. 15 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 12679 del 2016 Rv. 640333 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16728 del 2012 Rv. 623427 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11935** *del* **07/05/2019** (Rv. **653748 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.**
P. *(VANNUCCI VITO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2013

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Decontribuzione ex art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - Spettanza del beneficio - Condizioni - Società appartenenti ad unico gruppo familiare - Esclusione - Ragioni.

I diritti alle agevolazioni contributive, di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, spettano ai datori di lavoro che assumono, senza esservi obbligati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non anche a quelli tenuti per legge all'assunzione, come nell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c.; tali benefici, pertanto, non sono dovuti in caso di società, appartenenti al medesimo gruppo familiare e con un'unica direzione, che pongono in essere frequenti scambi di personale in correlazione con cessioni di azienda o di rami della stessa, o in dipendenza di ipotesi di subappalto, essendo unico il centro di imputazione dei rapporti ed organizzazione, salvo che la società richiedente dimostri gli elementi di novità della nuova struttura rispetto alla pregressa e l'autonomia della funzione produttiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 26836 del 2018 Rv. 651243 - 01, N. 8972 del 2018 Rv. 648625 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11934** *del* **07/05/2019** (Rv. **653747 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
E. *(PALMIERI FELICIANO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/08/2013

129164 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Ispettori Inps - Poteri di verifica sui rapporti di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Competenza riservata agli Ispettori del lavoro - Esclusione.

I funzionari ispettivi dell'Inps, a norma dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983, hanno pieni poteri di verifica sui rapporti di lavoro, al fine di acquisire notizie attinenti alla loro sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni a carico dell'istituto di previdenza, eccezion fatta per la contestazione delle contravvenzioni, dovendosi escludere una competenza esclusiva degli ispettori del lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14158 del 2002 Rv. 557742 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **11940** *del* **07/05/2019** (Rv. **653749 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(SPATARO SALVATORE MARCO ANTONIO) contro* E. *(COSIO ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/09/2017

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Licenziamento - Eccezione di inapplicabilità della tutela reale - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Poteri istruttori d'ufficio - Utilizzabilità.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di licenziamento, l'eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 970, ha natura di eccezione in senso lato, sicchè è nella facoltà del giudicante, rilevarla d'ufficio e, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal contraddittorio, ammettere le prove indispensabili per decidere la causa sul punto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12907 del 2017 Rv. 644509 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11949** *del* **07/05/2019** (Rv. **653750 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(STICCA ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Dipendenti pubblici - Incarichi retributivi non autorizzati - Esercizio dell'azione disciplinare - Diffida ex art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Necessità - Esclusione.

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 il mancato esercizio del potere di diffida di cui all'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dal comma 1 del citato art. 53, non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare nel caso in cui quest'ultima sia correlata all'espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 63, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11779** *del* **06/05/2019** (Rv. **653746 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
V. *(DI BENEDETTO ISABELLA) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/03/2014

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Blocco delle assunzioni ex art. 1, comma 95, della l. n. 311 del 2004 - Regioni - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il blocco delle assunzioni e delle progressioni verticali è applicabile anche alle Regioni ed agli altri enti locali in quanto il comma 95 dell'art. 1 della l. n. 311 del 2004, che non lo ha previsto direttamente, va letto in combinato disposto con il comma 98 dello stesso articolo, che ha fissato precisi limiti alla spesa pubblica degli enti locali, in particolare di quella concernente il personale; detta norma non viola l'art. 117 Cost. perché, quale espressione del potere statale di coordinamento della finanza pubblica, incide solo indirettamente sulla organizzazione amministrativa dell'Ente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto

non inadempiente la Regione che non aveva espletato le procedure per le progressioni verticali di carriera di cui all'art. 4 del c.c.n.l. del 31.3.1999, stante il disposto blocco delle assunzioni).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 95 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 98 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST., Contr. Coll. 31/03/1999 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 30238 del 2017 Rv. 646481 - 01, N. 12435 del 2018 Rv. 648954 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11704** *del* **03/05/2019** (Rv. **653830 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* S. *(GALLUCCIO GIUSEPPE MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/07/2013

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 - Domanda - Termine di decadenza ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Applicabilità - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Onere della prova - Fattispecie.

L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituisce un trattamento di disoccupazione, cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, e cioè dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della individuazione del "dies a quo" cui ancorare la decorrenza del termine decadenziale, grava sull'ente previdenziale interessato a far valere la decadenza l'onere di dimostrare una diversa e anteriore data di conoscenza del licenziamento rispetto a quella ricavabile dalla domanda amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ipotesi di lavoratore già collocato in cassa integrazione a zero ore, aveva ritenuto tempestiva la domanda di indennità di mobilità da questi presentata lo stesso giorno della comunicazione, da parte del centro per l'impiego, del suo inserimento nelle liste di mobilità, senza che l'Inps avesse fornito la prova di una precedente conoscenza della cessazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Civ. art. 2119 com. 2, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7521 del 2017 Rv. 643572 - 01, N. 17404 del 2016 Rv. 641002 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17389 del 2002 Rv. 559048 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11703** *del* **03/05/2019** (Rv. **653829 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
G. *(GUERRA MARIA CONCETTA) contro* P. *(GRANOZZI GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/12/2014

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Appellante soccombente in primo grado - Onere di reiterazione delle istanze istruttorie relative alle domande non accolte - Esclusione - Fondamento - Appellato vittorioso - Istanze istruttorie non esaminate dal primo giudice - Riproposizione in sede di gravame - Necessità - Modalità.

Nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Massime precedenti Conformi: N. 3376 del 2011 Rv. 615992 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11708** *del* **03/05/2019** (Rv. **653831 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(PENDIBENE RAFFAELE) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2013

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali - Retribuzione utile per l'accredito contributivo figurativo ex art. 5 della l. n. 96 del 1955 - Finalità - Base di calcolo per il trattamento pensionistico - Esclusione - Fattispecie.

In tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, il riferimento alla "retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione", contenuto nell'art. 1 della l. n. 1424 del 1965, di interpretazione autentica dell'art. 5 della l. n. 96 del 1955, come modificato dall'art. 3 della l. n. 284 del 1961, ha la finalità di imporre all'ente previdenziale un comportamento analogo a quello che avrebbe dovuto osservare qualora, nel periodo di persecuzione, i contributi fossero stati effettivamente versati e costituisce dunque la base di computo della contribuzione relativa al periodo di copertura figurativa, ma non anche il parametro di calcolo dell'importo del trattamento pensionistico, che deve essere sempre effettuato in applicazione delle regole di volta in volta dettate per la sua determinazione al momento del collocamento in quiescenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, per determinare l'importo della pensione di vecchiaia spettante a un perseguitato con decorrenza dal 1° luglio 1978, aveva utilizzato il parametro retributivo previsto per il calcolo della contribuzione figurativa in luogo del criterio, fissato dall'art. 14 della l. n. 153 del 1969 e in vigore all'atto del pensionamento, delle migliori tre retribuzioni annuali percepite nel decennio anteriore alla decorrenza della pensione).

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 03/04/1961 num. 284 art. 3, Legge 15/12/1965 num. 1424 art. 1, Legge 22/12/1980 num. 932 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24745 del 2018 Rv. 650726 - 01, N. 15633 del 2016 Rv. 640723 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **11536** *del* **02/05/2019** (Rv. **653827 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
T. *(MARESCA ARTURO) contro* O. *(MAGRO ROSANNA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/03/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 - Obbligo del Fondo Tesoreria Inps - Versamento dei contributi da parte del datore di lavoro - Necessità - Onere probatorio a carico del datore di lavoro o del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.

In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale "ex lege", non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 757 CORTE COST.PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 30/01/2007

Massime precedenti Conformi: N. 27014 del 2017 Rv. 646180 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12009 del 2018 Rv. 648260 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **11540** *del* **02/05/2019** (Rv. **653828 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* E. *(MARESCA ARTURO)*
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2013

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024083/2018 65060701

Massime precedenti Conformi: N. 24083 del 2018 Rv. 650607 – 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **15039** *del* **31/05/2019** (Rv. **654138 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/04/2017

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità - Condizioni.

Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'INPS di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei

dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 953 del 2012 Rv. 620200 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14853** *del* **30/05/2019** (Rv. **654024 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.**
T. *(MUSA LEONARDO ANTONIO) contro* C.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/04/2017

129208 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SOGGETTI Diritto del lavoratore alla contribuzione previdenziale - Condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi - Ammissibilità - Condizioni - Partecipazione dell'ente previdenziale al processo - Necessità - Fondamento.

L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 19398 del 2014 Rv. 632322 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14488** *del* **28/05/2019** (Rv. **654023 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
D. *(SARACENO MARIA CRISTINA) contro* I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALMI, 24/05/2017

129162 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014880/2018 64925001

Massime precedenti Conformi: N. 14880 del 2018 Rv. 649250 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14486** *del* **28/05/2019** (Rv. **654022 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
I. *(MASSAFRA PAOLA) contro* C. *(DE NOTARIIS GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/05/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Necessità - Specifica ed espressa domanda del ricorrente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20613 del 2011 Rv. 619864 - 01, N. 9021 del 2005 Rv. 581566 - 01, N. 22281 del 2013 Rv. 627819 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14449** *del* **27/05/2019** (Rv. **654021 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.**
P. *(PALMIERI FELICIANO) contro* T.
Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Individuazione - Riferimento alla dipendenza aziendale - Nozione - Condizioni - Fattispecie.

La competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. (Nella specie, è stata negata la sussistenza della competenza territoriale del giudice del luogo ove la prestazione di portierato e guardiania non armata veniva resa, in quanto espletata presso la presso la sede della società appaltante e non assistita da una pur minima struttura organizzativa riferibile al datore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10691 del 2004 Rv. 573398 - 01, N. 23110 del 2010 Rv. 615561 - 01, N. 3154 del 2018 Rv. 646944 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14337** *del* **24/05/2019** (Rv. **654020 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
B. *(SPINOSA BENEDETTO) contro* A.
Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza - Fattispecie.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione perché mancava del tutto la valutazione circa il nesso di pregiudizialità tra l'accertamento incidentale sulla illiceità dell'appalto e il "petitum" della causa sospesa, di pagamento delle retribuzioni per le mensilità successive all'accertamento della illegittima interposizione di manodopera, oltre che l'esame dei motivi di impugnazione formulati avverso la decisione la cui autorità era invocata nel processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18494 del 2018 Rv. 649642 - 01, N. 16142 del 2015 Rv. 636387 - 01, N. 4442 del 2017 Rv. 643266 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14154** *del* **23/05/2019** (Rv. **654019 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *(Diff.)*
B. *(PISELLI MARIO) contro* C. *(PERSIANI MATTIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/12/2017

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Riconoscimento della pensione di anzianità e condanna generica al pagamento dei ratei e delle differenze dovute - Titolo esecutivo - Esclusione - Interpretazione extratestuale - Possibilità - Limiti.

140043 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA In genere.

La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14374 del 2016 Rv. 640565 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14356 del 2018 Rv. 649427 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14153** *del* **23/05/2019** (Rv. **654018 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *(Conf.)*
C. *(GOLINI VIRGILIO) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/09/2017

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Pensione di vecchiaia sulla base del lavoro svolto in Svizzera - Riliquidazione - Modalità di calcolo - Interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 777, della l. n. 296 del 2006 - Inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 166 del 2017).

In tema di pensione di vecchiaia spettante sulla base del lavoro svolto in Svizzera, l'art. 1, comma 777, della l. n. 296 del 2006, disponendo, con norma di interpretazione autentica, che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, sia riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo, non è irragionevole e non determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico, in quanto ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, né contrasta con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, e all'art. 1, Prot. n. 1 all. CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU (sentenza 15 maggio 2014), poiché quest'ultima non ha evidenziato un profilo di incompatibilità della disposizione nazionale in esame con il predetto art. 1 del Prot., sicché l'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un limite di riducibilità delle "pensioni svizzere", presuppongono la scelta tra una pluralità di soluzioni, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore (Corte cost. 12 luglio 2017 n. 166).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30876 del 2017 Rv. 646568 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14074** *del* **23/05/2019** (Rv. **654015 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* C. *(PANDOLFO ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/12/2016

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030554/2018 65171301

Massime precedenti Conformi: N. 30554 del 2018 Rv. 651713 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14135** *del* **23/05/2019** (Rv. **654016 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
S. *(SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro* A. *(MELILLO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/06/2017

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Contenuto dell'eccezione - Indicazione del fatto in relazione al quale decorre il termine - Necessità - Fattispecie.

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte terrritoriale che, pronunciandosi su opposizione avverso ruolo esattoriale per crediti previdenziali fondata sulla prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, correttamento non aveva preso in esame l'eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle medesime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15991 del 2018 Rv. 649223 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14151** *del* **23/05/2019** (Rv. **654017 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.**
G. *(PERSIANI FRANCESCO) contro* F. *(MANESCHI ALESSANDRO)*
Regola sospensione

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018202/2018 64965601

Massime precedenti Conformi: N. 18202 del 2018 Rv. 649656 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **12691** *del* **13/05/2019** (Rv. **654014 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.**
P. *(CALOJA LUCIANO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/12/2016

132094 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Rito del lavoro - Appello - Inosservanza del termine a comparire - Nullità della notificazione - Configurabilità - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fattispecie in cui il termine era "ab initio" insufficiente.

Nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine "ab initio" insufficiente.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza

di una notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita appena 14 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello, ritenendo ostativo alla concessione di un nuovo termine per la notifica il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2018 Rv. 650502 - 01, N. 9735 del 2018 Rv. 648185 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **12308** *del* **09/05/2019** (Rv. **654013 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
C. *(MAGNO PIETRO) contro* M. *(ARMATI STEFANO)*
Regola competenza

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Competenza - Amministratore unico - Domanda di accertamento di rapporto di lavoro subordinato - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Sussistenza.

Il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2381, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19596 del 2016 Rv. 641837 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1545 del 2017 Rv. 642004 - 03

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **12205** *del* **08/05/2019** (Rv. **653766 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
P. *(TAVERNESE MARCO) contro* M.
Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Lavoro carcerario - Competenza territoriale - Art. 413, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Rapporto di lavoro privato - Foro speciale della sede dell'azienda - Rapporto di lavoro intercorrente con il Ministero della giustizia - Competenza del Tribunale di Roma - Sussistenza - Fori alternativi - Permanenza.

Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e

private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. Ne consegue che, intercorrendo detto rapporto con il Ministero della giustizia, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, comma 2, c.p.c., costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 18309 del 2009 Rv. 609786 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2696 del 2015 Rv. 634525 - 01, N. 12582 del 2011 Rv. 617407 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **12025** *del* **07/05/2019** (Rv. **653765 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.**
G. *(BELLOLI ATTILIO) contro* I. *(SCIPLINO ESTER ADA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/01/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Omissioni contributive - Verbale di accertamento - Impugnazione - Iscrizione a ruolo in pendenza di impugnazione - Illegittimità - Opposizione a cartella - Interesse a far valere l'illegittimità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17858 del 2018 Rv. 649867 - 01, N. 774 del 2015 Rv. 634271 - 01, N. 9159 del 2017 Rv. 644026 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **11590** *del* **03/05/2019** (Rv. **653764 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.**
I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* L.
Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 17/05/2017

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022017/2018 65031901

Massime precedenti Conformi: N. 22017 del 2018 Rv. 650319 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14962** *del* **31/05/2019** (Rv. **654010 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.**
C. *(FALCETTA ANDREA EMILIO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 03/12/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU - Apparecchi per il gioco elettronico privi di nulla-osta ex art. 110, comma 5, del TULPS - Possessore dei locali - Responsabilità solidale con l'istallatore - Configurabilità - Condizioni.

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi e congegni da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il possessore dei locali in cui sono stati installati risponde per l'imposta evasa, in solido con chi li abbia installati, soltanto per le giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST.PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14563 del 2018 Rv. 649003 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14990** *del* **31/05/2019** (Rv. **654011 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUIGI NOCELLA.** *Relatore:* **LUIGI NOCELLA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali all’importazione - Valore delle merci importate - Royalties - Modalità di calcolo - Incidenza - Esclusione - Condizione di vendita delle merci da valutare - Identificazione - Pagamento.

In tema di dazi doganali all'importazione, come esplicitato dal paragrafo 1 dell'art. 136 del regolamento di esecuzione n. 2015/2447/UE, le modalità di calcolo delle "royalties" non sono determinanti ai fini del computo del valore doganale, poiché, ai sensi del regolamento n. 2454/1993, i corrispettivi o i diritti di licenza rilevano soltanto alla ricorrenza di tre condizioni: 1) non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) si riferiscano alle merci da valutare; 3) l'acquirente sia tenuto a versarli come "condizione di vendita" delle merci da valutare, nel senso che la corresponsione del prezzo deve rivestire un'importanza tale per il venditore che, in difetto, egli non sarebbe disposto a vendere (così Corte di giustizia UE, sentenza 9 marzo 2017, in causa C-173/15).

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 24/11/2015 num. 2447 art. 136

Massime precedenti Conformi: N. 11064 del 2019 Rv. 653546 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2018 Rv. 647691 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14969** *del* **31/05/2019** (Rv. **654116 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LUIGI NOCELLA.** *Relatore:* **LUIGI NOCELLA.**
L. *(GEROSA ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/03/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU e maggior PREU - Identità - Conseguenze - Natura - Sanzione amministrativa - Applicazione retroattiva della legge più favorevole in tema di responsabilità in via principale - Esclusione.

Nel caso di utilizzo indebito delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., il maggior prelievo erariale unico evaso (cd. maggior PREU), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall'illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico (cd. PREU) e non è perciò assimilabile ad una sanzione amministrativa tributaria, con conseguente esclusione dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole recata dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, che ha individuato, quale unico responsabile principale, solamente l'autore dell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38 com. 5, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Regio Decr. 18/06/1931 num. 110 art. 110 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13116 del 2018 Rv. 648667 - 01, N. 14563 del 2018 Rv. 649003 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14951** *del* **31/05/2019** (Rv. **654074 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(MARINI GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/01/2013

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENEREConciliazione giudiziale - Carattere novativo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia estintiva in esito al perfezionamento dell'atto conciliativo - Nullità - Mancato appello da parte dell'Ufficio - Credito fiscale originario - Iscrizione a ruolo per l'intero - Preclusione - Limiti.

In tema di processo tributario, la conciliazione giudiziale non ha efficacia novativa del rapporto sostanziale controverso, attesa la diversa estensione degli effetti riconducibili al perfezionamento della conciliazione (mediante versamento della prima rata e prestazione di garanzia) e fatto sopravvenuto estintivo del giudizio pendente (mediante pagamento del complessivo importo rateizzato), giustificandosi la parziale rinuncia della P.A. alla maggiore pretesa contestata soltanto in caso di integrale adempimento dell'obbligazione. Ne consegue che la pronuncia di estinzione adottata alla stregua del solo perfezionamento della conciliazione, senza versamento dell'intera somma che ne è oggetto, è affetta da nullità processuale, sicché la sua mancata impugnazione, comportando la formazione del giudicato sulla pretesa tributaria, impedisce l'iscrizione a ruolo delle somme afferenti all'originario credito contestato, essendo consentita soltanto per gli importi indicati nel processo verbale di conciliazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 14, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 14300 del 2009 Rv. 608637 - 01, N. 4807 del 2017 Rv. 643289 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14547 del 2015 Rv. 635867 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14943** *del* **31/05/2019** (Rv. **654073 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(FARALLI BENEDETTO PAOLO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/04/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 - Ricorso proposto dal contribuente personalmente - Sanatoria mediante difesa tecnica - Preclusioni processuali - Riferibilità al primo atto del difensore - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario, in una causa di valore superiore ad euro 2.582,28, quando il contribuente, dopo avere proposto il ricorso personalmente, sani l'irritualità munendosi di assistenza tecnica, le prescritte preclusioni processuali vanno ricollegate al primo atto compiuto dal difensore abilitato, al quale va garantito l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., senza limitazioni derivanti da precedenti impostazioni del ricorrente. (Nella specie, a fronte di impugnazione del contribuente unicamente per ragioni attinenti al merito, il difensore, nel giudizio di primo grado conseguente alla rimessione del giudice del gravame, eccepiva la legittimazione passiva).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23315 del 2013 Rv. 628886 - 01, N. 11435 del 2018 Rv. 648072 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14943** *del* **31/05/2019** (Rv. **654073 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(FARALLI BENEDETTO PAOLO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/04/2011

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005875/2013 62590801

Massime precedenti Conformi: N. 5875 del 2013 Rv. 625908 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14942** *del* **31/05/2019** (Rv. **654115 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
T. *(MARINI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 29/08/2012

279479 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI

DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IVA - Aliquota agevolata per strutture ricettive - Condizioni - Estensione alla cd. multiproprietà - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'aliquota agevolata prevista per le strutture ricettive indicate nell'art. 6 della l. n. 217 del 1983, recepite nel punto 120 della tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), è applicabile a condizione che il cliente sia ivi alloggiato e che le prestazioni alberghiere siano rese nell'ambito della struttura stessa, mentre non si estende alla cd. multiproprietà, non ricompresa nel citato elenco, caratterizzata dall'apertura al pubblico solo eventuale e non sistematica, essendo gli alloggi locati solo nei periodi di inutilizzazione da parte dei multiproprietari.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 8129 del 2001 Rv. 547502 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14955** *del* **31/05/2019** (Rv. **654131 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GALLIGANI ITALO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/02/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU e cd. maggior PREU - Esercizio illecito delle apparecchiature - Soggetto passivo - Concessionario di rete - Responsabilità in via principale - Configurabilità - Fondamento - Portata.

In tema di prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi di intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione di telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, nel vigore dell'art. 39, comma 13, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, soggetto passivo del tributo, in forza della posizione di garanzia rivestita quale titolare di nulla osta, è in ogni caso il concessionario di rete, responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior PREU, accertato a seguito di controllo che comprovi la sottrazione delle giocate ad imposizione) e per i relativi accessori e sanzioni, indipendentemente dalla responsabilità solidale successivamente prevista in caso di individuazione dell'autore dell'illecito per effetto dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. cit. (nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, applicabile dal 1° gennaio 2007).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38, Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST.PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5093 del 2019 Rv. 652954 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14945** *del* **31/05/2019** (Rv. **654142 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
E. *(CARRETTO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/12/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione automatica ex art. 7 della l. n. 289 del 2002 - Presupposti - Cause ostative - Notifica di pvc con esito positivo e mancata sua definizione - Configurabilità.

In tema di condono fiscale, la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi, prevista dall'art. 7 della l. n. 289 del 2002, presuppone l'assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell'Amministrazione, sicché è preclusa nel caso di notifica di un processo verbale di constatazione "con esito positivo", la cui mancata definizione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, come richiamato dalla lett. c) del comma 3 dell'art. 7 cit., costituisce causa ostativa qualunque sia l'importo oggetto della contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26702 del 2014 Rv. 634125 - 01, N. 23840 del 2017 Rv. 645971 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14643** *del* **29/05/2019** (Rv. **654113 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(SALUSTRI GIANFRANCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2011

177231 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATASSA Sanzioni per tardivo versamento - Entro i quindici giorni - Riduzione "secca" - Cumulabilità - Condizioni - Fattispecie.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni per tardivo versamento - nella specie di accise su prodotti alcolici - la riduzione "secca" di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, cumulabile con quella di un ottavo nel minimo, è possibile, in forza del combinato disposto della norma rinviante di cui all'art. 13, comma 1, secondo capoverso, del d.lgs. n. 471 del 1997 (nel testo vigente "ratione temporis") e della norma rinviata di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), stesso decreto (nel testo vigente "ratione temporis"), alle uniche condizioni che i crediti erariali siano assistiti da garanzia (reale o personale) e che il ritardo non sia superiore a quindici giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30034 del 2018 Rv. 651609 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14642** *del* **29/05/2019** (Rv. **654130 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
P. *(VERDACCHI UMBERTO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 15/12/2014

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario – Giudizio d'ottemperanza – Natura – Carattere "chiuso" – Poteri del giudice d'ottemperanza – Limiti - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto

della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può essere negato il diritto consacrato dal "dictum" azionato. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice dell'ottemperanza che aveva negato il diritto al rimborso integralmente riconosciuto dalla sentenza ineseguita, supponendo la cessazione della materia del contendere pur a fronte della domanda e di reiterate richieste di ottemperanza del giudicato avanzate dal contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8830 del 2014 Rv. 630774 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23487 del 2018 Rv. 650511 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14645** *del* **29/05/2019** (Rv. **654114 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(D'ARRIGO DOMENICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/09/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o in conto proprio - Presupposti - Produzione di documenti giustificativi - Fattura - Necessità - Prova esclusiva - Configurabilità - Scheda carburanti - Irrilevanza - Modifica normativa apportata dalla l. n. 266 del 2005 al d.P.R. n. 444 del 1997 - Deroghe al regime di prova documentale - Limiti temporali – Fattispecie.

In tema di rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica apportata al d.P.R. n. 444 del 1997 dalla l. n. 266 del 2005 non ha derogato, anche dopo l'introduzione del d.P.R. n. 277 del 2000, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il d.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l'esibizione, su richiesta dell'Ufficio, dei "documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati", dovendo riportarsi nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all'11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la "scheda carburanti" di cui al d.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la necessità dell'indicazione del numero di targa dei veicoli nella fattura cumulativa mensile, essendo già presente nelle dichiarazioni redatte per ogni erogazione dal gestore del distributore di carburante).

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 444, Legge 23/12/2005 num. 266 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/06/2000 num. 277

Massime precedenti Conformi: N. 9562 del 2013 Rv. 626556 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14630** *del* **29/05/2019** (Rv. **654127 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
S. *(ZUNARELLI STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 16/05/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Termini di accertamento - Proroga biennale - Non avvalimento - Ambito applicativo - Fondamento.

In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata all'Ufficio dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002, opera sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, non avendone diritto, essendo il meccanismo finalizzato a tutelare il preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria all'accertamento ed alla riscossione delle imposte.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16964 del 2016 Rv. 640764 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14608** *del* **29/05/2019** (Rv. **654112 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(FERRARA FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/01/2012

113184 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO Versamento erroneo – Obbligo personale - Scusabilità - Natura - Indebito soggettivo – Conseguenze - Istanza di rimborso - Art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Operatività.

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE In genere.

Il versamento effettuato da chi non vi era tenuto, nell'erroneo ma scusabile convincimento di esservi personalmente obbligato, configura un indebito soggettivo "ex latere solventis", con la conseguenza che il "solvens" ha azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare istanza di rimborso, trovando applicazione l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltreché in caso di errore materiale, in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento e, dunque, in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità dell'errore al versamento, all'"an" od al "quantum" del tributo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4578 del 2015 Rv. 634722 - 01, N. 1257 del 1992 Rv. 475597 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14638** *del* **29/05/2019** (Rv. **654129 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.***(Conf.)*
C. *(NAPOLITANO FRANCESCO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/07/2012

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Tardiva costituzione in giudizio del resistente - Conseguenze – Nullità – Esclusione - Fondamento - Diritto a ricevere comunicazioni – Sussistenza – Limiti.

Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 947 del 2019 Rv. 652586 - 01, N. 21059 del 2007 Rv. 600895 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14620** *del* **29/05/2019** (Rv. **654072 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(VOLPE GIAN MARIA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/04/2014

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Credito d'IVA - Compensazione con debiti erariali - Ammissibilità - Principio di neutralità - Violazione - Esclusione - Fondamento - Posizione IVA prefallimentare e postfallimentari - Diversità - Coincidenza della partita IVA - Irrilevanza - Ragioni - Redazione di due distinte dichiarazioni IVA - Necessità.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In materia tributaria è ammissibile la compensazione, ex art. 56 della l. fall., del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralità dell'imposta poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27948 del 2009 Rv. 611307 - 01, N. 13762 del 2017 Rv. 644446 - 01, N. 10025 del 2010 Rv. 613492 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14631** *del* **29/05/2019** (Rv. **654128 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/07/2014

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 9 l. n. 289 del 2002 - Acconti - Rimborso - Condizioni - Somma versata per errore dal contribuente - Ripetibilità - Termini - Fattispecie.

In sede di adesione al condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002, mentre non si fa luogo al rimborso degli importi versati che valgono quali acconti su quelli che risulteranno eventualmente dovuti all'esito degli accertamenti definitivi, la somma non corrispondente ai predeterminati parametri legislativi versata per errore dal contribuente è ripetibile nell'ordinario termine prescrizionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la ritenuta rimborsabilità di una rata erroneamente duplicata dal contribuente).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4566 del 2015 Rv. 634659 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14535** *del* **28/05/2019** (Rv. **654123 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.**
R. *(RESTIVO DIEGO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/05/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU - Apparecchi privi di nulla osta - Possessore dei locali - Responsabilità solidale - Sussistenza - Limiti temporali.

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU), nel caso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, privi del nulla osta, per le somme dovute a tale titolo, il possessore dei locali nel quale sono installati risponde in solido con il soggetto che ha provveduto alla loro installazione per le giocate effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l.n. 296 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 84 CORTE COST.PENDENTE, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5093 del 2019 Rv. 652954 - 01, N. 14563 del 2018 Rv. 649003 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14543** *del* **28/05/2019** (Rv. **654124 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LUIGI NOCELLA.** *Relatore:* **LUIGI NOCELLA.**
L. *(GEROSA ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/03/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Cd. maggior PREU - Modifica introdotta dall'art. 15 d.l. n. 78 del 2009 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete è responsabile per l'imposta evasa (cd. maggior PREU), ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non potendo essere applicata retroattivamente la disciplina introdotta dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, in assenza di una specifica previsione in tal senso e non operando, peraltro, il principio del "favor rei", stante la natura non sanzionatoria del cd. maggior PREU.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13116 del 2018 Rv. 648667 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14548** *del* **28/05/2019** (Rv. **654126 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
M. *(BRIZZOLARI MAURIZIO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/06/2013

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Rimborso - Imposta incompatibile con il diritto unionale - Decorrenza - Contrasto con i principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

La decorrenza del termine di decadenza del diritto al rimborso di un'imposta sui redditi dichiarata, in epoca successiva al pagamento, incompatibile con il diritto unionale da una sentenza della Corte di Giustizia, dalla data del versamento o della ritenuta, e non da quella di detta pronuncia, non si pone in contrasto con i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di legittimo affidamento, poiché, per un verso, viene in rilievo un mero mutamento giurisprudenziale sull'interpretazione di norme attributive di diritti, rispetto ai quali i titolari non possono vantare aspettative d'immutabilità giuridica riguardo alla giurisprudenza, a differenza di quanto può avvenire rispetto a leggi interpretative o retroattive che costituiscano ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia e, per un altro, la materia della imposizione tributaria appartiene al cd. "nucleo duro" delle prerogative della potestà pubblica nella quale gli Stati contraenti godono di ampia discrezionalità, che ne rende insindacabili le scelte che non siano manifestamente prive di giustificazioni ragionevoli.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631443 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14547** *del* **28/05/2019** (Rv. **654125 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PATRONI GRIFFI LEONARDO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/06/2012

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Riscossione mediante ruolo - Riduzione giudiziale del credito portato dal ruolo - Adeguamento spontaneo della richiesta di pagamento - Configurabilità - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte, la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l'ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l'Ufficio ben può adeguare "sua sponte" la richiesta di pagamento in conformità all'accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21222 del 2006 Rv. 593700 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14200** *del* **24/05/2019** (Rv. **654071 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BASILAVECCHIA MASSIMO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/12/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Rimborso nei confronti dell'Erario - Consumatore - Legittimazione - Esclusione - Fondamento.

Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118 art. 9 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 20/09/1982 num. 688 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9567 del 2013 Rv. 626735 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 6589 del 2009 Rv. 607295 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1837 del 2016 Rv. 638222 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14211** *del* **24/05/2019** (Rv. **654009 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
V. *(FIANNACCA GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/12/2012

177350 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE Processo tributario - Impugnazione dei ruoli emessi dai centri-servizi - Termine di costituzione in giudizio - Determinazione - Fondamento.

Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro la cartella di pagamento formata dal Centro di servizio, il termine per la costituzione del rapporto processuale dinanzi alla commissione tributaria provinciale è quello indicato dall'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980, che ha una funzione dilatorio - deflattiva, in quanto volto a consentire all'amministrazione finanziaria di valutare la posizione del contribuente impugnante e, se del caso, di prevenire l'instaurazione della lite, mediante accoglimento totale e parziale delle sue argomentazioni.

Riferimenti normativi: DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9113 del 2001 Rv. 547934 - 01, N. 468 del 2018 Rv. 646690 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **24/05/2019** (Rv. **654008 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **ROBERTO MUCCI.** *Relatore:* **ROBERTO MUCCI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 12/07/2011

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025287/2017 64598101

Massime precedenti Conformi: N. 25287 del 2017 Rv. 645981 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14190** *del* **24/05/2019** (Rv. **654007 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/09/2011

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONIEsportatore abituale - Omessa dichiarazione IVA - Diritto alla sospensione di imposta - Condizioni.

Il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo "status" di esportatore abituale ha diritto all'applicazione del regime della sospensione d'imposta di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con riferimento all'anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15835 del 2018 Rv. 649193 - 01, N. 3788 del 2013 Rv. 625788 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14187** *del* **24/05/2019** (Rv. **654006 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **STEFANIA BILLI.** *Relatore:* **STEFANIA BILLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(SANTI UMBERTO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/11/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Imposte ipotecarie e catastali - Agevolazione per immobili strumentali di beni oggetto di locazione finanziaria - Ambito applicativo - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposte ipotecarie e catastali, la riduzione alla metà dell'aliquota prevista dall'art. 35, comma 1 ter, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, opera limitatamente all'acquisto e al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, in quanto si fonda sull'unitarietà dell'operazione negoziale e sulla conseguente ripartizione delle imposte tra i due momenti della stessa. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto che il negozio col quale era stata ceduta una quota del contratto di locazione finanziaria e della proprietà indivisa del bene che ne era oggetto, fosse escluso dall'ambito applicativo dell'agevolazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14177** *del* **24/05/2019** (Rv. **654121 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/12/2009

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti.

In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18188 del 2016 Rv. 641143 - 01, N. 12119 del 2017 Rv. 644171 - 01, N. 17050 del 2016 Rv. 640931 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14179** *del* **24/05/2019** (Rv. **654122 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Parz. Diff.)*
A. *(ZOPPINI GIANCARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/02/2011

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Agevolazione di cui al n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, l'aliquota agevolata di cui al n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 trova applicazione esclusivamente per le prestazioni ivi contemplate, ossia quelle di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali, nonché di gestione di impianti di fognatura e depurazione, trattandosi di norma per sua natura di stretta interpretazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto legittima l'inclusione tra le attività assoggettate ad aliquota agevolata quelle di noleggio di automezzi con spurgo di pozzetti e di macchine operatrici e filtropressatura dei fanghi, senza valutare se esse avessero ad oggetto rifiuti urbani o speciali e se ricorressero i presupposti normativi per l'applicazione della agevolazione).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. 3 art. 127, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184

Massime precedenti Vedi: N. 14583 del 2014 Rv. 631540 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14004** *del* **23/05/2019** (Rv. **653951 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.**
F. *(PUOTI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/11/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Domanda giudiziale di rimborso dei dazi doganali proposta prima del 1° gennaio 2002 - Termine di decadenza - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La richiesta in via giudiziale di rimborso di dazi doganali, ritenuti illegittimamente versati, proposta in epoca anteriore al 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore della modifica all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001 - non era sottoposta ad alcun termine di decadenza, in quanto quello stabilito dall'art. 22 del d.lgs. n. 374 del 1990 riguardava soltanto gli atti impositivi definitivi ovvero il provvedimento, anch'esso definitivo, di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la determinazione doganale di reiezione dell'istanza di revisione ex art. 11 del medesimo decreto; solo dal 1° gennaio 2002, con l'attribuzione della materia doganale alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, sono divenuti applicabili le modalità ed i termini di proposizione del ricorso tributario, avverso qualsiasi atto di rifiuto, espresso o tacito, della restituzione dei tributi anche doganali non dovuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 12, Legge 29/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19825 del 2009 Rv. 610557 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14004** *del* **23/05/2019** (Rv. **653951 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.**
F. *(PUOTI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/11/2011

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Domanda di rimborso dei dazi doganali - Termine ex art. 236 del Reg. CE n. 2913 del 1992 - Applicabilità - Eccezioni - Riapertura di contingente tariffario - Caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di diritti doganali, l'art. 236, comma secondo, del Regolamento CE n. 2913 del 1992 (cd. codice doganale comunitario), ai sensi del quale il rimborso dei dazi deve essere richiesto entro tre anni dalla notifica del dazio al debitore, salva l'ipotesi - espressamente prevista dal secondo paragrafo del medesimo comma - nella quale l'interessato provi di essere stato impossibilitato a presentare domanda per caso fortuito o per forza maggiore, va inteso, conformemente a quanto ritenuto dalla Commissione Europea con interpretazione da considerarsi vincolante per gli Stati membri, nel senso che non costituisce caso fortuito o forza maggiore la semplice riapertura di un contingente tariffario in seguito ad una restituzione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 236

Massime precedenti Conformi: N. 19825 del 2009 Rv. 610558 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14043** *del* **23/05/2019** (Rv. **654005 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.**
L. *(DIACO CORRADO) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/02/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Riscossione mediante ruolo - Termine di decadenza - Art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993 - Operatività - Fondamento.

In tema di TARSU, ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, opera in via generale il termine di decadenza annuale di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché tale sistema non ha subito modifiche per effetto della l. n. 296 del 2006 che ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui il Comune eserciti la propria potestà accertativa a fronte di un'omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 172 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24679 del 2011 Rv. 620635 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13987** *del* **23/05/2019** (Rv. **653999 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
S. *(TORIELLO ALDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 24/11/2011

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Decisione di appello difforme dal giudicato - Rimedi esperibili - Fondamento.

In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14008** *del* **23/05/2019** (Rv. **654002 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.**
F. *(PUOTI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 20/02/2013

048019 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RIMBORSO DEI DAZI Esportazione di navi a scafo metallico - Restituzione all'esportatore dei diritti di confine (c.d. "drawback") - Condizioni - Prova dell'effettivo pagamento dei dazi sulle materie prime usate nella costruzione della nave - Onere a carico dell'esportatore - Superiorità dell'importo pagato rispetto alla percentuale di cui al d.P.R. 15 luglio 1954 - Necessità.

Il diritto dell'esportatore di navi mercantili a propulsione meccanica e chiglia metallica alla restituzione forfettaria del dazio pagato sulle merci importate ed impiegate per la costruzione della nave (cd. "drawback"), previsto in misura forfettaria dall'art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1954 e dall'art. 18 della tabella allegata, resta applicabile nell'ordinamento giuridico italiano limitatamente alle importazioni di prodotti impiegati nella costruzione della nave, che provengano da Paesi rispetto ai quali permane l'obbligo di pagamento del dazio, purché il costruttore che intenda avvalersi dell'agevolazione provi l'effettivo pagamento dei dazi e dei diritti di cui pretende il ristorno e l'importo pagato sia in ogni caso superiore alla soglia di valore risultante dalla percentuale forfettaria determinata dal detto decreto.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1964 num. 639, Legge 21/07/1965 num. 639, Legge 08/11/1973 num. 773, Legge 17/07/1954 num. 522

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21547 del 2009 Rv. 610221 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14037** *del* **23/05/2019** (Rv. **654004 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.**
C. *(VANNICELLI FRANCESCO) contro* A. *(SCAFARELLI FEDERICA)*
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 30/07/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Riduzione della tariffa per attività stagionale - Documentazione dei presupposti solo in sede processuale - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di TARSU, il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66 com. 3 lett. B), Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66 com. 3 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 9633 del 2012 Rv. 622868 - 01, N. 10361 del 2007 Rv. 598828 - 01, N. 19459 del 2003 Rv. 569065 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14020** *del* **23/05/2019** (Rv. **654110 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/01/2014

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi "antidumping" - Revoca di un'agevolazione - Applicazione del regime ordinario - Conseguenze.

In tema di dazi "antidumping", la revoca di un'agevolazione determina l'assoggettamento "ex post" delle operazioni di importazione all'ordinario dazio "antidumping", sicché è legittimo il recupero "a posteriori" del tributo, in quanto il venir meno di un'agevolazione, in deroga al regime ordinario di tassazione, costituisce rischio normale per l'operatore commerciale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 268 del 2006.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/07/2005 num. 1212, Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201

Massime precedenti Vedi: N. 25604 del 2010 Rv. 615375 - 01, N. 19749 del 2014 Rv. 632462 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14044** *del* **23/05/2019** (Rv. **654327 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(ESCALAR GABRIELE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 03/10/2013

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Dichiarazione dei redditi errata - Versamento d'imposta in eccesso - Disciplina previgente all'introduzione dell'istituto

della dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso - Ammissibilità - Omessa rettifica o omesso accertamento dell'Amministrazione nei termini di legge - Consolidamento del credito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere.

Il contribuente che abbia commesso un errore nella dichiarazione dei redditi, dal quale sia derivato un maggiore prelievo fiscale, può procedere alla correzione chiedendo all'amministrazione il rimborso di quanto pagato in eccesso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999), anche se l'errore è intervenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 435 del 2001, che ha introdotto l'istituto della dichiarazione dei redditi integrativa: peraltro, il diritto al rimborso non si consolida, qualora l'Amministrazione finanziaria non effettui la rettifica nel termine previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (testo applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 1 del d.P.R. n. 506 del 1979), che ha natura meramente ordinatoria (come precisato dall'art. 28, comma 1, della l. n. 449 del 1997), ovvero non compia alcun accertamento nel termine stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché tali termini operano solo con riferimento all'accertamento dei crediti, e non dei debiti, dell'Erario, gravando quindi sul contribuente, che impugni il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, l'onere di provare, in base alle regole generali, il vantato diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 27/09/1979 num. 506 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 com. 1 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2 com. 1 lett. C), DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 3404 del 2019 Rv. 652522 - 01, N. 29879 del 2017 Rv. 646293 - 01, N. 7389 del 2019 Rv. 653324 - 01, N. 25464 del 2018 Rv. 650717 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17394 del 2002 Rv. 559050 - 01, N. 5069 del 2016 Rv. 639014 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14038** *del* **23/05/2019** (Rv. **654120 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.**
C. *(STEVANATO DARIO) contro* B. *(NUZZACI VITTORIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/05/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa d'igiene ambientale (TIA) - Quota fissa - Debenza - Fondamento - Conseguenze.

La tariffa di igiene ambientale (TIA) è composta di una quota fissa e di una variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, essa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 4, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 14, DPR 27/04/1999 num. 158 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22127 del 2017 Rv. 645633 - 01, N. 10787 del 2016 Rv. 639990 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14025** *del* **23/05/2019** (Rv. **654003 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(PAFUNDI GABRIELE) contro* G. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/04/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000807/2018 64709901

Massime precedenti Conformi: N. 807 del 2018 Rv. 647099 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **14035** *del* **23/05/2019** (Rv. **654111 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
R. *(LIPARI SABRINA) contro* B. *(BOSCO BIAGIO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/10/2017

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Ricorso per cassazione - Gravi errori nella predisposizione del ricorso ex art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza.

La proposizione di un ricorso per cassazione in palese violazione dell'art. 366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell'atto, giustifica la condanna della parte - che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c. - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14039** *del* **23/05/2019** (Rv. **654326 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.**
C. *(MODICA SALVATORE) contro* P.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 28/10/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU - Annullamento della delibera comunale che determina la tariffa da parte del giudice amministrativo - Effetto caducante sulle delibere degli anni successivi - Esclusione - Sindacato incidentale di legittimità del giudice tributario - Ammissibilità.

In materia di TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere relative agli anni successivi, anche se meramente riproduttive, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alle precedenti, che non costituiscono un presupposto di

quelle successive; peraltro il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E, con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 1952 del 2019 Rv. 652367 - 01, N. 28675 del 2018 Rv. 651228 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13989** *del* **23/05/2019** (Rv. **654000 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
B. *(MONTANARO VITO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 11/03/2011

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Società a ristretta base sociale - Decisione di accertamento sugli utili extracontabili nei confronti della società - Efficacia riflessa nei confronti dei soci.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale ha efficacia riflessa il giudicato, formatosi nel processo tra l'Agenzia delle entrate e la società, con il quale sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della società medesima, ovvero la minor consistenza di detti utili, in quanto tale accertamento negativo rimuove, in tutto o in parte, il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2019 Rv. 653419 - 02, N. 24049 del 2011 Rv. 620335 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13998** *del* **23/05/2019** (Rv. **654001 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(SERRETTI SIMONA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/04/2012

279481 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI Cessioni all'esportazione - Trasferimento del "plafond" - Presupposti - Conseguenze.

In tema di cessioni all'esportazione, ai fini del trasferimento del "plafond" di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 maturato dal cedente durante la propria attività alla società affittuaria di un ramo d'azienda, è necessario che ciò sia previsto espressamente nel contratto tra le parti e che il trasferimento concordato venga comunicato, entro trenta giorni, all'Ufficio IVA territorialmente competente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19366 del 2018 Rv. 650048 - 01, N. 15835 del 2018 Rv. 649193 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13795** *del* **22/05/2019** (Rv. **654070 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
M. *(CAMPANA DENIS) contro* C. *(GENTILI VALTER)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 28/10/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobile gravato da servitù di uso pubblico - Soggezione passiva del proprietario - Fondamento.

L'ICI, nell'ipotesi di aree gravate da servitù di uso pubblico, è dovuta dal proprietario, trattandosi di uno "ius in re aliena", autonomo rispetto ad ogni altro diritto reale minore, tendenzialmente perpetuo, correlato ad un bisogno duraturo della collettività di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1027, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13800** *del* **22/05/2019** (Rv. **654119 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(ROMANO DOMENICO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025396/2017 64641201

Massime precedenti Conformi: N. 25396 del 2017 Rv. 646412 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13781** *del* **22/05/2019** (Rv. **653950 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
T. *(VASELLI GIORGIO) contro* C. *(DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/10/2012

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Impianto di depurazione - Inutilizzabilità - Canone - Debenza - Esclusione – Fondamento.

Il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque dei rifiuti di insediamenti industriali, di cui agli artt. 16 e ss. della l. 319 del 1976 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 3 del d.l. n. 38 del 1981, conv. dalla l. n. 38 del 1981), non è dovuto ove sia accertata l'impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione, che costituisce il presupposto del tributo.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 396 art. 16, Legge 10/05/1976 num. 376 art. 17, Legge 10/05/1976 num. 376 art. 17, Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 3, Legge 23/04/1981 num. 1253 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18699 del 2004 Rv. 577150 - 01, N. 9500 del 2018 Rv. 647829 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13742** *del* **22/05/2019** (Rv. **654117 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
P. *(ZOPPINI GIANCARLO) contro* C. *(TESAURO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/10/2010

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 MF ICI - Area edificabile - Qualificazione come pertinenza di un fabbricato - Presupposti - Fattispecie.

In tema di ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum". (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la sussistenza di un rapporto pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza, non risultando tale vincolo dalla relativa dichiarazione del contribuente, il quale, peraltro, aveva manifestato la volontà di utilizzare la stessa area a scopo edificatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22128 del 2010 Rv. 615621 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13742** *del* **22/05/2019** (Rv. **654117 - 02**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
P. *(ZOPPINI GIANCARLO) contro* C. *(TESAURO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/10/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Recidiva - Presupposti - Compatibilità con il cumulo giuridico - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la recidiva di cui all'art 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, postula un definitivo accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di una pronuncia giurisdizionale ovvero della mancata impugnazione della contestazione, con la conseguente compatibilità, ricorrendone i presupposti, dell'istituto del cumulo giuridico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13755** *del* **22/05/2019** (Rv. **653997 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
E. *(CEGLIO FULVIO) contro* E. *(PISANI ANGELO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/04/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022184/2017 64599601

Massime precedenti Conformi: N. 22184 del 2017 Rv. 645996 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13760** *del* **22/05/2019** (Rv. **653949 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(DI SALVO MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 19/11/2012

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Decesso del contribuente - Notifica agli eredi ex art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 - Modalità e presupposti - Violazione del procedimento - Sanatoria - Esclusione.

Nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del "de cuius" collettivamente ed impersonalmente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effettuato tale incombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 1156 del 2019 Rv. 652199 - 01, N. 973 del 2018 Rv. 646694 - 01, N. 22476 del 2015 Rv. 637067 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13784** *del* **22/05/2019** (Rv. **653998 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
I. *(PUOTI GIOVANNI) contro* R. *(CONSOLAZIO MARIA LAURA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/02/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Ecotassa - Presupposto impositivo - Soggetto obbligato al versamento del tributo - Gestore - Configuariblità - Fondamento.

In tema di tributo speciale per il deposito in discarica (cd. ecotassa), sebbene il presupposto impositivo sia il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il gestore dell'impianto di stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente che ha integrato il predetto presupposto, in virtù del principio "chi inquina paga".

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 26 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Campania 07/12/2010 num. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 23/05/1957 art. 174

Massime precedenti Vedi: N. 26196 del 2018 Rv. 650808 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13793** *del* **22/05/2019** (Rv. **654118 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MAURA CAPRIOLI.** *Relatore:* **MAURA CAPRIOLI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Diff.)*
C. *(BATTAGLIOLA MASSIMILIANO) contro* S. *(FRANSONI GUGLIELMO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - "Leasing" - Risoluzione del contratto - Soggettività passiva del locatore - Omessa riconsegna del bene - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di "leasing", tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 6, Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 9

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13743** *del* **22/05/2019** (Rv. **653948 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
E. *(VIANELLO RICCARDO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/07/2011

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessioni intracomunitarie - Esenzione dall'IVA - Operazioni inesistenti - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente non può beneficiare, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, dell'esenzione di imposta di cui all'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993, non sussistendo in detta ipotesi né l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario, né la buona fede dello stesso cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 26062 del 2015 Rv. 638420 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13750** *del* **22/05/2019** (Rv. **654069 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
E. *(MOLINARA PAOLO) contro* G.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/11/2012

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giurisdizione - Giudicato implicito - Portata - Fattispecie.

Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10265 del 2018 Rv. 648268 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13625** *del* **21/05/2019** (Rv. **653996 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA ROMEO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA ROMEO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(TROVATO SERGIO ALVARO) contro* L.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 14/06/2016

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Principio di autosufficienza - Denuncia dell'omesso esame di documenti - Modalità - Fattispecie.

Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Cod. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 18506 del 2006 Rv. 591899 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13389** *del* **17/05/2019** (Rv. **653869 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.**
C. *(LA MONACA LAURA) contro* A. *(CALANDRA GIROLAMO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 18/04/2014

095060 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA Giudicato - Atto amministrativo a contenuto generale - Annullamento - Portata generale - Configurabilità - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di annullamento - Fattispecie.

158158 SICILIA - TRIBUTI - RISCOSSIONE In genere.

L'efficacia dell'annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo oltrepassa i soggetti che sono stati parti del giudizio o del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto impedisce all'Amministrazione di continuare ad applicare la norma in una serie indeterminata di casi a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento. (Fattispecie relativa ad annullamento della delibera di incremento tariffario a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia in cui la S.C. ha riconosciuto a idoneità a formare giudicato al relativo decreto, emesso successivamente all'entrata in vigore dell'art. 69 della l. n. 69 del 2009 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17914 del 2003 Rv. 568435 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25161 del 2015 Rv. 637927 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2013 Rv. 627357 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13333** *del* **17/05/2019** (Rv. **653994 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/03/2011

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Riconoscimento e verificazione della scrittura privata - Disciplina del codice di procedura civile - Applicabilità - Condizioni - Tempestività - Valutazione - Giudice tributario - Dovere di accertamento - Contenuto - Fattispecie.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6184 del 2006 Rv. 590960 - 01, N. 2332 del 2006 Rv. 588144 - 01, N. 7355 del 2011 Rv. 617445 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13360** *del* **17/05/2019** (Rv. **653867 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
S. *(FORTINO ROSARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 19/12/2011

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Società partecipante ad un consorzio - Integrale ribaltamento dei ricavi e dei costi del consorzio ai consorziati - Obbligo - Fondamento - Conseguenti obblighi di fatturazione.

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE In genere.

Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, sicché le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura - ai fini IVA - nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26480 del 2014 Rv. 633858 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13335** *del* **17/05/2019** (Rv. **653995 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
S. *(FRUSCIONE ALESSANDRO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2012

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartelle di pagamento relative ad indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche - Notificazione - Termini di decadenza - Disciplina transitoria e a regime - Distinzione.

In tema di notificazione delle cartelle di pagamento relative ad indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 20 d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. in l. n. 156 del 2005, in ordine ai termini di decadenza, ha carattere transitorio ed opera per le dichiarazioni presentate e oggetto di controlli nei periodi temporali ricompresi nella stessa disposizione, mentre l'art. 37, comma 40, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, che ha modificato l'art. 25, comma 1, lett. a) ultima parte del d.P.R. n. 602 del

1973, regola la disciplina a regime, sicché non incide su fattispecie ricadenti sotto l'applicazione della disciplina transitoria, in quanto inerenti a dichiarazioni presentate negli anni da essa considerati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 40 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 10875 del 2019 Rv. 653717 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13335** *del* **17/05/2019** (Rv. **653995 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
S. *(FRUSCIONE ALESSANDRO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2012

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza ai sensi del c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Competenza delle commissioni tributarie - Inderogabilità - Incompetenza territoriale - Rilevabilità - Termini - Fattispecie.

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE In genere.

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile e l'incompetenza territoriale è rilevabile, anche d'ufficio, ma soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale non essendo stata appellata, sul punto, la sentenza di primo grado che aveva implicitamente rigettato l'eccezione di incompetenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16210 del 2018 Rv. 649263 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13362** *del* **17/05/2019** (Rv. **654068 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CUTINI SILVIA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 19/12/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Contributi erogati all'ATER - Esenzione generalizzata ex art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2005 - Esclusione - Ragioni - Aiuto di Stato - Beni utilizzati - Natura di componenti del reddito o di beni patrimoniali - Non deducibilità dei costi - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2005, il quale ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, i contributi erogati alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono esclusi dalla base imponibile solo ove siano espressamente destinati dalla legge alla copertura di un componente reddituale negativo non deducibile, non essendo ammissibile un'interpretazione estensiva della norma agevolativa, la

quale darebbe luogo ad un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e ss. del Trattato CE, stante il vantaggio economico che l'ampliamento dell'agevolazione realizzerebbe a favore di un circoscritto numero di imprese, con conseguente alterazione del regime di concorrenza, ed essendo irrilevante che i beni per i quali i contributi sono utilizzati non siano componenti del reddito, ma beni patrimoniali - la cui spesa non è deducibile - in quanto in ogni caso difetta, a monte, la correlazione del contributo ricevuto con il costo sopportato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 com. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 4410 del 2019 Rv. 652596 - 01, N. 16721 del 2010 Rv. 614740 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13383** *del* **17/05/2019** (Rv. **653868 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(NERI BRUNO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 19/02/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Rappresentante indiretto dell'importatore – Responsabilità – Contenuto - Rapporti interni - Obblighi di vigilanza - Diligenza qualificata - Buona fede - Limiti.

In tema di dazi doganali, la responsabilità del rappresentante indiretto dell'importatore, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente senza determinare, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione, implica per il rappresentante l'obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell'attività esercitata, sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede l'inconsapevolezza dell'irregolare introduzione della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7720 del 2013 Rv. 626134 - 01, N. 3739 del 2019 Rv. 652505 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13329** *del* **17/05/2019** (Rv. **653866 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Parz. Diff.)*
C. *(TESAURO FRANCESCO) contro* P. *(ZOPPINI GIANCARLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/10/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni tributarie - Artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1992 - Recidiva e continuazione - Differenze - Recidiva - Obbligatorietà - Fondamento - Precedente accertamento giudiziale definitivo - Sussistenza.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'astratta compatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione previsti dagli artt. 7, comma 3, e 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 impone di individuare il fondamento della recidiva, applicabile obbligatoriamente per effetto del d.lgs. n. 158 del 2015, nella reiterazione di una violazione della stessa indole

contestata e definitivamente accertata dal giudice tributario, ovvero divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione della violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13386** *del* **17/05/2019** (Rv. **653738 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **RENATO PERINU.** *Relatore:* **RENATO PERINU.**
A. *(RISCOSSA MATTEO MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/05/2012

159364 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Fenomeno successorio - Fondamento - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti "pendente societate", ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso del contribuente secondo cui la natura costitutiva dell'estinzione avrebbe determinato la nullità degli avvisi di accertamento "erga omnes", sia nei confronti della società che dei soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21188 del 2014 Rv. 632893 - 01, N. 33278 del 2018 Rv. 652120 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13131** *del* **16/05/2019** (Rv. **653735 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
I. *(RIBAUDO SEBASTIANO) contro* R. *(BOSIN CRISTIANO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/11/2014

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tassa automobilistica - Art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 - Abrogazione dell'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 - Soggettività passiva - Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - Periodo d'imposta compreso tra il 15 agosto 2009 ed 15 giugno 2016 - Mera riformulazione della norma interpretativa abrogata - Sussistenza.

In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in l. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in l. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. l. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 29 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 23/07/2009 num. 99 art. 7 com. 2, Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 19/06/2015 num. 78 art. 9 bis CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 10 com. 7, Legge 07/08/2016 num. 160 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1294, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10356 del 2015 Rv. 635503 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **13123** *del* **16/05/2019** (Rv. **653734 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ANTONIO GRECO.** *Relatore:* **ANTONIO GRECO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
G. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/12/2009

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Costituzione di usufrutto su azioni o quote possedute da soggetto non residente in favore di una società residente nel territorio dello Stato - Elusione dell'imposta sugli utili azionari spettanti ai soggetti non residenti - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Operazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 7 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Opponibilità all'Amministrazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, l'inapplicabilità "ratione temporis" dell'art. 14, comma 7-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (introdotto dall'art. 7-bis del d.l. n. 372 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 429 del 1992) non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'Amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost., i benefici fiscali derivanti dalla costituzione, in favore di una società residente nel territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto su azioni o quote di una società italiana possedute da un soggetto non residente (cd. "dividend stripping"), qualora tale operazione sia configurabile come abuso del diritto, essendo posta in essere al solo scopo di consentire al cedente di eludere la ritenuta sui dividendi prevista dall'art. 27, terzo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973, trasformando il reddito di partecipazione in reddito da negoziazione, ed alla cessionaria di percepire i dividendi, sui quali, oltre a subire l'applicazione della ritenuta meno onerosa di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 cit. (oltretutto recuperabile in sede di dichiarazione annuale), essa può avvalersi del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986, ed inoltre dedurre dal reddito d'impresa, "pro quota" annuale, il costo dell'usufrutto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/1992 num. 372 art. 7 bis, Legge 05/11/1992 num. 429, Costituzione art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30057 del 2008 Rv. 605908 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13152** *del* **16/05/2019** (Rv. **653736 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
V. *(POLCHI RODOLFO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2014

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario - Giudicato esterno - Rilevabilità - Effetto preclusivo - Sussistenza - Fattispecie.

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE In genere.

Nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che, nell'affermare la legittimità di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, basato sulla natura edificabile di un terreno, aveva trascurato l'effetto preclusivo derivante da altro giudizio ove, con sentenza passata in giudicato, ne era stata esclusa l'edificabilità ai fini dell'imposta di registro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16675 del 2011 Rv. 618904 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13163** *del* **16/05/2019** (Rv. **653864 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/09/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE ONLUS - Mancata indicazione dei limiti quantitativi alla distribuzione degli utili - Necessità di espressa previsione statutaria - Esclusione - Fondamento - Iscrizione all'anagrafica unica delle ONLUS - Presupposti.

In tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non è richiesta l'espressa previsione statutaria dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'associazione, essendo ricavabili direttamente dall'10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 460 del 1997, né è consentito all'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafica unica delle ONLUS, imporre all'ente ulteriori oneri che non trovino fondamento nella stessa legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18396 del 2015 Rv. 636521 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13163** *del* **16/05/2019** (Rv. **653864 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/09/2014

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Processo Tributario - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Integrazione in sede giurisdizionale dei motivi indicati nell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria - Esclusione.

In tema di ricorso per Cassazione, l'amministrazione finanziaria è tenuta non solo a riportare, anche in sintesi, il ricorso in appello ma anche le parti dell'atto di diniego contenenti le specifiche contestazioni su cui esso si fonda non potendo invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2019 Rv. 653255 - 01, N. 1150 del 2019 Rv. 652710 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13162** *del* **16/05/2019** (Rv. **653737 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.**
C. *(GRANDONI ALESSANDRA) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/11/2013

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Somme rivenienti dalla riscossione dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Confluenza in conti correnti delle cd. società-veicolo - Ritenute d'acconto sugli interessi maturati - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al rimborso - Condizioni.

In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all'esito dell'operazione, quando cessa il vincolo di destinazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10885 del 2015 Rv. 635698 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13172** *del* **16/05/2019** (Rv. **653865 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
P. *(RUOZZI EDGARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/07/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Istanza di definizione ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 218 del 1997 - Effetti - Sospensione del termine di impugnazione - Definitività dell'accertamento.

In tema di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi della relativa procedura, sterilizza il termine d'impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto, cui va ricondotto l'inutile spirare del termine dalla presentazione dell'istanza, senza che l'Ufficio abbia risposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 15401 del 2017 Rv. 644713 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21096 del 2018 Rv. 649939 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12936** *del* **15/05/2019** (Rv. **653993 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
C. *(CHIARELLO ANTONIO) contro* D. *(BERLIRI CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Illeciti tributari - "Abolitio criminis" - Condizioni - Conseguenze - Dichiarazione ai fini ICI - Art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - Variazioni cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Onere di denuncia per il contribuente - Omissione - Rilevanza.

In tema di illeciti tributari, si determina la "abolitio criminis" solo quando un'imposta venga radicalmente meno e non possa essere più pretesa neppure in riferimento alle annualità pregresse, mentre, qualora la legge istitutiva di un tributo (ovvero di un adempimento fiscale) venga abrogata a decorrere da una certa data, permanendo l'obbligo a carico del contribuente per il periodo antecedente, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono la fattispecie impositiva. Ne consegue che l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - il quale ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall'anno 2007, facendo salvo l'obbligo di denuncia delle variazioni non conoscibili per via officiosa dal comune - continua a regolare i rapporti sorti sotto la sua vigenza, sanzionando le condotte concernenti l'omissione ed il ritardo nei pagamenti delle imposte, secondo i termini e le scadenze previste dalle norme in vigore al "tempus commissi delicti".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25754 del 2014 Rv. 633462 - 01, N. 17562 del 2016 Rv. 640990 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12913** *del* **15/05/2019** (Rv. **653991 - 02**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CARLEVARO ANSELMO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014

180046 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENEREAccertamento doganale - Annotazione ex art. 9 del d.lgs. n. 364 del 1990 da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Definitività dell'accertamento - Conseguenze - Termini decadenziali - Decorrenza - Avviso di rettifica - Controversia doganale instaurata ai sensi degli artt. 65 e ss. TULD prima o dopo l'annotazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di accertamento doganale, la data dell'eseguita annotazione sulla bolletta da parte dell'Amministrazione segna, ex art. 9 del d.lgs. n. 374 del 1990, la definitività dell'accertamento, con conseguente decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell'avviso di rettifica, di cui all'art. 11 del medesimo decreto, a prescindere dalla sussistenza

di controversia doganale instaurata, ai sensi degli artt. 65 e ss. del d.P.R. n. 43 del 1973, anteriormente o successivamente all'intervenuta annotazione, in quanto inidonea ad interferire con il relativo procedimento di formazione impedendone il perfezionamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 9, DPR 03/01/1973 num. 43 art. 65, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 17602 del 2010 Rv. 615024 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12919** *del* **15/05/2019** (Rv. **653992 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(VITI STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 01/04/2014

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Disciplina generale di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Limiti - Versamenti fin dall'origine non dovuti - Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo l'avvenuto pagamento - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Aiuti ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Termine - Decorrenza dall'entrata in vigore della l. n. 244 del 2007.

178449 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto "ab origine" mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; ne consegue che, riguardo all'esenzione prevista dalla l. n. 206 del 2004 in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, detto termine decorre dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della l. n. 244 del 2007 che ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'agevolazione agli atti di terrorismo ed alle stragi di medesima matrice verificatisi all'estero delle quali siano vittime cittadini italiani.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 82 del 2014 Rv. 629358 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12913** *del* **15/05/2019** (Rv. **653991 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CARLEVARO ANSELMO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014

180046 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENEREAccertamento doganale - Annotazione ex art. 9 del d.lgs. n. 364 del 1990 da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Definitività

dell'accertamento - Conseguenze - Controlli doganali sulla merce - Perfezionamento della procedura.

In tema di accertamento doganale, la data dell'eseguita annotazione sulla bolletta da parte dell'Amministrazione segna, ex art. 9 del d.lgs. n. 374 del 1990, la definitività dell'accertamento, con conseguente perfezionamento della relativa procedura e decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell'avviso di rettifica di cui all'art. 11 del medesimo decreto; sicché, l'eventuale annotazione anche dell'intervenuta esecuzione di controlli doganali sulla merce, con campionatura e spedizione per le analisi, non impedisce né sospende il perfezionamento della procedura di accertamento, in quanto relativa ad attività preordinata ad eventuali revisioni e rettifiche a posteriori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 9, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 20938 del 2013 Rv. 628161 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12902** *del* **15/05/2019** (Rv. **653990 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(NUSSI MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 18/01/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONIIVA assolta sull'acquisto di autoveicoli - Art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (testo applicabile "ratione temporis") - Beni-merce e beni strumentali - Indetraibilità totale - Esclusione - Conseguenze.

In tema di IVA, la regola della totale indetraibilità dell'imposta assolta sull'acquisto di autoveicoli non opera, ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nel caso di acquisto di beni-merce o di beni esclusivamente strumentali all'attività d'impresa, con conseguente piena imponibilità ai fini IVA della cessione degli stessi ove il contribuente non abbia fruito, per propria scelta, del diritto alla detrazione, supponendo il regime di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, del d.P.R. cit. la mancata detrazione della precedente transazione solo per impossibilità e non per volontà del cessionario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32402 del 2018 Rv. 652109 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12979** *del* **15/05/2019** (Rv. **653733 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.**
S. *(ANNARUMMA FRANCESCO) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 10/05/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Presupposto applicativo - Locali o aree scoperte ad uso privato - Condizioni - Esenzione - Prova a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento.

In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli

stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 22130 del 2017 Rv. 645621 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2018 Rv. 647215 - 01, N. 18054 del 2016 Rv. 640961 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12902** *del* **15/05/2019** (Rv. **653990 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(NUSSI MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 18/01/2011

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Reddito d'impresa - Agevolazione ex art. 4, comma 1, l. n. 383 del 2001 - Natura - Beneficio "a fruizione automatica" - Conseguenze - Condizione risolutiva - Decadenza automatica - Necessità di provvedimento espresso - Esclusione.

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere.

In tema di reddito di impresa, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 4, comma 1, della l. n. 383 del 2001 costituisce un beneficio "a fruizione automatica", per il cui godimento non è richiesto alcun provvedimento abilitativo dell'Amministrazione, neanche tacito; ne consegue che, correlativamente, il verificarsi della condizione risolutiva determina l'automatica decadenza dal beneficio stesso, senza necessità revoca espressa da parte dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 4 com. 1

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12909** *del* **15/05/2019** (Rv. **653989 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CAPOMACCHIA SALVATORE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 13/06/2012

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Accise - Regolamento di cui al d.P.R. n. 277 del 2000 - Agenzia delle Dogane - Violazioni della disciplina sulle agevolazioni – Accertamento - Competenza - Sussistenza.

In tema di accise, poiché il regolamento di cui al d.P.R. n. 277 del 2000 individua la competenza dell'attuale Agenzia delle Dogane a ricevere le dichiarazioni dei contribuenti relative alle agevolazioni sugli oli minerali, a controllarne la verificità, ad istruire la pratica ed a determinare il credito spettante, è affidato alla stessa Agenzia, in attuazione dei propri poteri di controllo, l'accertamento delle violazioni della disciplina delle suddette agevolazioni, anche in forza della previsione generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277, Decreto Legge 26/09/2000 num. 265 art. 2 com. 1, Legge 23/11/2000 num. 343, Decreto Legge 21/02/2005 num. 16 art. 1 com. 10, Legge 22/04/2005 num. 58, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 63 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1310 del 2019 Rv. 652314 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12901** *del* **15/05/2019** (Rv. **653863 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
S. *(LIVA GUIDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/10/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo - Ignoranza incolpevole dei presupposti - Sufficienza - Onere probatorio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Fattispecie in tema di condono tombale in cui la S.C. ha ritenuto che le operazioni di "compliance" tributaria affidate a professionista rimasto inadempiente fossero comunque addebitabili al contribuente per "culpa in vigilando").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13068 del 2011 Rv. 618420 - 01, N. 22329 del 2018 Rv. 650506 - 01, N. 6930 del 2017 Rv. 643309 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20930 del 2009 Rv. 610512 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12759** *del* **14/05/2019** (Rv. **653862 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(LOMBARDO FRANCESCO) contro* A. *(MANZI ANDREA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 08/01/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tariffa di visita sanitaria di cui al d.lgs. n. 194 del 2008 - Imposizione forfettizzata con adeguamento al singolo operatore - Art. 27 del Regolamento Ce n. 882 del 2004 - Conformità della normativa nazionale - Parametri considerati dall'ente impositore - Contestabilità - Sussistenza - Fattispecie.

La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l'importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore. (Fattispecie relativa ad impresa operante nel settore della commercializzazione e vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194 all. A art. 1, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194 all. A art. 3, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 882 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 7452 del 2019 Rv. 653516 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631300 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12756** *del* **14/05/2019** (Rv. **653861 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
R. *(ALTIERI ROBERTO) contro* C. *(CURRELI CARLA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 21/05/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tributi locali - Avviso di accertamento - Adozione di sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - Legittimità - Ragioni - Art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995 - Abrogazione - Esclusione.

In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 87 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20628 del 2017 Rv. 645047 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12474** *del* **10/05/2019** (Rv. **653678 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(D'ANDRIA CATALDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/04/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi all'importazione - Merce proveniente da paesi extra UE - Certificato AGRIM - Possesso del titolo per l'importazione - Contestazione di irregolarità o illiceità dell'importazione - Preclusione per l'Ufficio doganale - Esclusione - Fondamento.

In tema di tributi doganali per l'importazione di merce proveniente da paesi extra UE, il possesso del titolo AGRIM non preclude all'Ufficio doganale di contestare a posteriori l'irregolarità o illiceità dell'importazione in base ad elementi accertati in sede di verifica o di revisione non emersi al momento del rilascio del suddetto certificato, in difetto di norme statali o unionali che espressamente subordinino il recupero del dazio alla previa revoca del titolo e stante l'autonomia e la non interferenza delle due fasi, venendo in rilievo, nella prima, un rapporto di diritto amministrativo caratterizzato dal preventivo controllo della documentazione e, nella seconda, un rapporto di diritto tributario conseguente all'utilizzo del certificato a fini di importazione della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 04/06/2002 num. 954 art. 10, Regolam. Commissione CEE 20/04/2001 num. 780 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 25587 del 2017 Rv. 646171 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12468** *del* **10/05/2019** (Rv. **653677 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(LIBERTINI MARIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/02/2012

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENEREVariazione di imponibile - Risoluzione contrattuale - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Art. 26, comma 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come aggiunto dall'art. 1, comma 126, l. n. 208 del 2015) - Inadempimento unilaterale - Facoltà di rettifica - Fondamento - Art. 1, comma 127, l. n. 208 del 2015 - Retroattività - Conformità al diritto unionale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, in caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica - nella specie: di abbonamento telefonico - il prestatore ha facoltà di variare in diminuzione la base imponibile in relazione alle prestazioni eseguite e non remunerate antecedentemente alla risoluzione per inadempimento unilaterale dell'altra parte in applicazione dell'art. 26, comma 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come aggiunto dall'art. 1, comma 126, della l. n. 208 del 2015), la cui retroattività è conforme al diritto unionale, in quanto volta al ripristino della simmetria tra le parti e, quindi, a garantire la neutralità dell'imposta, il cui peso, diversamente, finirebbe col gravare irragionevolmente sul soggetto passivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 9, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 126 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 127 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1458

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12491** *del* **10/05/2019** (Rv. **653732 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(VAIANO DIEGO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/05/2011

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Prestazioni rese da enti con finalità di assistenza sociale - Ambito dell'esenzione ex art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Criteri - Riconoscimento formale - Necessità - Esclusione - Enti privati con finalità di lucro - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di IVA, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell'ente erogante, potendo il relativo accertamento essere rimesso al giudice del caso concreto, né osta all'operatività dell'esenzione la natura societaria dell'ente, atteso che, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la nozione di "organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro" non esclude enti privati che perseguano fini di lucro. (Fattispecie relativa a società "in house" partecipata totalmente da ente locale, avente natura di società commerciale operante in regime di diritto privato).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11353 del 2001 Rv. 549140 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12476** *del* **10/05/2019** (Rv. **653731 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
T. *(STERN PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 17/10/2012

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Classificazione doganale - Revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Iniziativa - Conseguenze - Ricorso amministrativo della parte - Classificazione più favorevole - Possibilità - Avvio della revisione d'ufficio - Ostatività al riconoscimento - Esclusione.

In tema di classificazione doganale, l'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 pone sullo stesso piano, anche con riguardo al termine decadenziale, l'esecuzione d'ufficio o su iniziativa di parte dell'accertamento in revisione; ne consegue che l'operatore interessato, in sede di ricorso amministrativo, unitamente al diniego della rettifica attuata "in peius" dall'Amministrazione finanziaria, può chiedere il riconoscimento di una diversa e più favorevole classificazione, non ostandovi l'avvenuto avvio officioso della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12467** *del* **10/05/2019** (Rv. **653676 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
S. *(FALCONE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 20/05/2009

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Processo tributario d'appello - Deduzione da parte dell'Amministrazione di motivi e circostanze diverse da quelle contenuti nell'atto di accertamento - Ammissibilità - Esclusione - Art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Divieto di "nova" in appello - Ufficio finanziario - Applicabilità - Fondamento.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario d'appello, l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9810 del 2014 Rv. 630680 - 01, N. 25909 del 2008 Rv. 605428 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12444** *del* **10/05/2019** (Rv. **653674 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO MUCCI.** *Relatore:* **ROBERTO MUCCI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
E. *(LOGOZZO MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 02/02/2015

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica - Energia autoprodotta ed utilizzata per uso proprio - Esenzione - Applicabilità - Energia proveniente da consorzio autoproduttore e utilizzata da imprese aderenti al consorzio - Esenzione - Esclusione.

In tema di addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica, l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1998, conv. con modif. in l. n. 20 del 1989 (nel testo vigente "ratione temporis"), prevede l'esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all'energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2, Decreto Legge 28/11/1998 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20

Massime precedenti Conformi: N. 8293 del 2014 Rv. 630599 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12495** *del* **10/05/2019** (Rv. **653859 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
C. *(ZOPPINI GIANCARLO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/11/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Redditi percepiti dai singoli associati a titolo di compenso per l'esercizio dell'attività di sindaco o di componente di organi di amministrazione e controllo di enti e società - Modalità individuale e separata - Presupposto d'imposta - Esclusione - Prova a carico dell'associazione professionale - Contenuto.

In tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l'attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all'interno di un'associazione professionale, gravando tuttavia su quest'ultima, in caso di richiesta di rimborso, l'onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19327 del 2016 Rv. 641235 - 01, N. 766 del 2019 Rv. 652307 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12457** *del* **10/05/2019** (Rv. **653675 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
S. *(BRIGUGLIO EUGENIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/11/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza detraibile dell'IVA - Rimborso - Concessionario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia d'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile d'importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, trattandosi di operazione equiparabile, per detto utilizzatore, all'acquisto di un "bene d'investimento" anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto il diritto al rimborso in fattispecie in cui l'acquisizione in leasing del bene era stata ottenuta mediante cessione di un contratto di leasing precedentemente concluso dal concedente con altro utilizzatore).

Riferimenti normativi: DPR 27/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20951 del 2015 Rv. 636955 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12500** *del* **10/05/2019** (Rv. **653860 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/02/2014

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE IRES - Enti ospedalieri - Società private convenzionate ed accreditate - Presidio ospedaliero - Riconoscimento regionale - Rilevanza ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Esclusione - Fondamento.

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE In genere.

In tema di IRES, le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi dell'art. 43, comma 2, della l. n. 833 del 1978, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di "presidio ospedaliero", non coincidono con gli "enti ospedalieri" di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 132 del 1968; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva la riduzione della metà prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43 com. 2, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2 com. 2, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 6 CORTE COST., Preleggi art. 14, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 33244 del 2018 Rv. 652119 - 01, N. 15316 del 2002 Rv. 558112 - 01, N. 1687 del 2016 Rv. 638735 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12332** *del* **09/05/2019** (Rv. **653858 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **BRUNO GILOTTA.** *Relatore:* **BRUNO GILOTTA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
B. *(VENTURA DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/12/2012

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE Reddito fondiario derivante da locazione - Artt. 23 e 34 d.P.R. n. 917 del 1986 - Inclusione nella base imponibile - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della l. n. 431 del 1988 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ascritto alla formazione del reddito anche i canoni non riscossi dal comproprietario dell'immobile in quanto usurpati dall'altro comproprietario).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 34 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19240 del 2016 Rv. 641116 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15171 del 2009 Rv. 608884 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12137** *del* **08/05/2019** (Rv. **653856 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
V. *(VULCANO MARIA SONIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/04/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Società di persone - Accertamento con adesione - Litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci - Esclusione - Fondamento - Definitività per gli aderenti - Conseguenze.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento con adesione, non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone, posto che l'esigenza di unitarietà dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società in sede amministrativa che, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche, con la conseguenza che ciascun socio può opporre solo ragioni di impugnazione specifiche e, quindi, di esclusivo carattere personale.

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1997 num. 218 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 12318 del 2009 Rv. 608510 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2827 del 2010 Rv. 611767 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12134** *del* **08/05/2019** (Rv. **653855 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(CAROSELLI ATTILIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/04/2012

177362 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Ricorso introduttivo - Omessa sottoscrizione - Sanzione - Inammissibilità - Violazione art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.

Nel processo tributario, è affetto da inammissibilità, insuscettibile di sanatoria, il ricorso introduttivo privo della sottoscrizione del difensore abilitato e della parte, non potendo la tutela giurisdizionale dei diritti prescindere dalla corretta instaurazione del rapporto processuale, né ponendosi tale sanzione in contrasto con i parametri costituzionali e con l'art. 6 della CEDU, atteso che l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali, nel rispetto del principio di proporzionalità, risponde ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza, anche "in eligendo" (v. CEDU, Bellet v. France, 4.12.1995; Trevisanato c. Italia, 15.9.2016).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3089 del 2019 Rv. 652339 - 01, N. 25393 del 2017 Rv. 646968 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16 del 2000 Rv. 533632 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12131** *del* **08/05/2019** (Rv. **653854 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
B. *(SALA FEDERICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/10/2012

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Reddito da plusvalenza - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 – Efficacia retroattiva - Retroattività - Conseguenze - Accertamento - Valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro - Rilevanza - Esclusione - Onere della prova - Riparto.

279150 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI In genere.

In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9513 del 2018 Rv. 647713 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12094** *del* **08/05/2019** (Rv. **653852 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(VANZ GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/11/2010

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Verbale di operazioni compiute redatto ex art. 24 della l. n. 4 del 1929 - Contenuto - Accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale del contribuente - Indicazione dei documenti prelevati - Sufficienza - Rilascio di copia - Decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Idoneità - Necessità dell'adozione di un successivo verbale di contestazione - Esclusione.

In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della l. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 30026 del 2018 Rv. 651423 - 01, N. 7843 del 2015 Rv. 635300 - 01, N. 31120 del 2017 Rv. 646575 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12095** *del* **08/05/2019** (Rv. **653853 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
W. *(TESAURO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 09/12/2010

180046 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENEREContraddittorio preventivo - Principio fondamentale dell'Unione europea - Caratteri e limiti - Rettifica di accertamento definitivo in assenza di preventiva audizione dell'interessato – Ricorso in via amministrativa – Sospensione automatica dell'atto - Esclusione - Contrasto col diritto di difesa - Insussistenza - Fondamento.

In materia doganale, il principio fondamentale dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa, di cui il diritto al contraddittorio preventivo è parte integrante, non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti ad obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie, sicché deve escludersi la violazione di tale principio nel caso in cui l'autorità doganale operi la rettifica di un accertamento omettendo la preventiva audizione dell'interessato, qualora la normativa interna

- in particolare l'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 374 del 1990 (nel testo previgente alla novella del 2012) - consenta al contribuente di proporre ricorso in via amministrativa contro l'atto impositivo e, pur senza prevedere la sospensione automatica dello stesso, rinvii all'art. 244 del Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992, il quale, al comma 2, indica le condizioni e, al successivo comma 3, pone i limiti per la concessione della menzionata sospensione (v. Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, causa C-276/16).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 92, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2012 num. 16 art. 12, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 244

Massime precedenti Vedi: N. 2175 del 2019 Rv. 652368 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12141** *del* **08/05/2019** (Rv. **653857 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CORTI ALBERTO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2016

180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Dazi doganali - Spedizioniere-rappresentante diretto - Responsabilità - Condotta attiva di partecipazione - Condizioni - Onere a carico dell'Ufficio.

In tema di diritti doganali, ai fini della responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto ai sensi dell'art. 202 del c.d.c. è richiesta, con onere probatorio a carico dell'Ufficio, un'autonoma condotta attiva di partecipazione all'introduzione irregolare della merce in dogana, con la consapevolezza o la ragionevole conoscibilità di tale irregolarità, fermo il disposto di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 43 del 173 che vincola all'obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingerisi, sia pure in via meramente fattuale, nell'operazione di importazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29585 del 2011 Rv. 621052 - 01, N. 1574 del 2012 Rv. 621689 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **12110** *del* **08/05/2019** (Rv. **653947 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ITALO MARIO GHITTI.** *Relatore:* **ITALO MARIO GHITTI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/07/2012

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENEREConciliazione prevista dall'art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura negoziale - Efficacia novativa - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di contenzioso tributario, la conciliazione prevista dall'art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015) costituisce un istituto deflattivo di tipo negoziale postulante la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'Amministrazione e l'instaurazione del rapporto

processuale con l'organo giudicante, sostanziandosi in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione riguardante la congruità dell'importo sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della CTR che, dopo aver negato, sul mero dato formale della decorrenza dei sessanta giorni, efficacia alla proposta di conciliazione giudiziale, l'aveva comunque ritenuta ritualmente acquisita al giudizio ed idonea alla sua definizione, decidendo in conformità alle determinazioni delle parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 146 art. 9, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14300 del 2009 Rv. 608637 - 01, N. 21325 del 2006 Rv. 593253 - 01, N. 9019 del 2015 Rv. 635493 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **12100** *del* **08/05/2019** (Rv. **653946 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(ELEFANTE TULLIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 06/07/2015

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise sul gasolio - Credito fiscale di cui all'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 361 del 1999 - Beneficiari - Soggetti passivi dell'imposta - Previsione dell'obbligo di praticare un prezzo che trasferisca il beneficio agli acquirenti - Portata - Sovvenzione economica a favore dei consumatori finali - Esclusione - Fondamento.

In tema di accise sul gasolio, il beneficio fiscale previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1999 è applicabile alle due categorie di soggetti passivi dell'imposta individuate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, e non agli acquirenti-consumatori finali del prodotto, sicché l'obbligo imposto ai fornitori di praticare un prezzo che trasferisca a questi ultimi detto beneficio deve intendersi nel senso che la riduzione del prezzo di vendita del gasolio, qualora sia destinato ad uso di riscaldamento a favore dei residenti nelle zone climatiche o geografiche indicate dalla legge, costituisce un presupposto di fatto, considerato come "condicio sine qua non" per fruire del credito d'imposta, rimanendo del tutto estranea alla previsione normativa ed al sistema legislativo di misure compensative dell'incremento delle accise sugli oli minerali l'ipotesi dell'erogazione di una sovvenzione economica a favore dei consumatori finali, mediante accollo all'Erario di una quota del prezzo di vendita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 4, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1 com. 2, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10 lett. C), Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 11172 del 2013 Rv. 626776 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **11627** *del* **03/05/2019** (Rv. **653672 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(NAPOLITANO FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 05/12/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi preferenziali - Certificato sostitutivo - Emissione - Presupposti.

In tema di dazi preferenziali, in deroga alla regola generale, è possibile l'emissione "ex post" di un certificato sostitutivo, ove quello originario, pur genuino, sia stato rifiutato dalle autorità doganali dello Stato di importazione per l'apposizione di un timbro diverso da quello comunicato dallo Stato di esportazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2554 art. 81, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2554 art. 85, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2554 art. 94 com. 1, Regolam. Commissione CEE 24/07/2000 num. 1602, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201

Massime precedenti Vedi: N. 7976 del 2019 Rv. 653335 - 01, N. 2148 del 2019 Rv. 652211 - 01, N. 10785 del 2012 Rv. 623317 - 01, N. 24439 del 2013 Rv. 628662 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **11631** *del* **03/05/2019** (Rv. **653673 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(TURCI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 31/08/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Aliquota ridotta - Falsità del certificato - Buona fede dell'importatore - Esclusione.

In tema di dazi doganali, non può essere riconosciuto il legittimo affidamento del debitore, ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b), del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario) e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, ove la relazione dell'OLAF, suffragata dalle prove supplementari fornite dall'autorità doganale, accerti che il certificato prodotto allo scopo di fruire dell'aliquota daziaria ridotta è falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 16/07/2001 num. 1470, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12719 del 2018 Rv. 648776 - 01, N. 23985 del 2008 Rv. 605083 - 01, N. 5199 del 2013 Rv. 625740 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11643** *del* **03/05/2019** (Rv. **653722 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.**
C. *(RUSSO PASQUALE) contro* S. *(LUCCHESE TIZIANO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 28/08/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Delibere comunali - Valenza presuntiva - Conseguenze.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni "hominis" e, conseguentemente, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 4605 del 2018 Rv. 647274 - 01, N. 15312 del 2018 Rv. 649233 - 01, N. 11171 del 2010 Rv. 612834 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11677** *del* **03/05/2019** (Rv. **654067 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/10/2012

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Rivalutazione dei beni ex art. 1, comma 469, l. n. 266 del 2005 - Cessione prima del decorso del periodo di sospensione - Conseguenze.

In tema di imposte sui redditi di impresa, sebbene l'art. 1, comma 469, della l. n. 266 del 2005 abbia riaperto i termini per la rivalutazione di determinati beni delle imprese, risultanti dal bilancio relativo all'anno 2004, come previsto dall'art. 3, comma 3, del d.m. n. 86 del 2002, richiamato dall'art. 1, comma 476, della stessa legge, la cessione dei beni rivalutati prima del decorso del periodo di "sospensione" determina la caducazione degli effetti fiscali della rivalutazione, con la conseguenza che, da una parte, le plusvalenze e le minusvalenze devono essere valutate senza tener conto del maggior valore iscritto e, dall'altro, deve essere riconosciuto al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferita ai beni oggetto della cessione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 469 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 476 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 10, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 11 com. 4, Decr. Minist. min. EFI 19/04/2002 num. 86 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9509 del 2018 Rv. 647835 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11623** *del* **03/05/2019** (Rv. **653721 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.**
R. *(SOPRANO ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/11/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031049/2018 65164801

Massime precedenti Conformi: N. 31049 del 2018 Rv. 651648 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **11646** *del* **03/05/2019** (Rv. **653723 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.**
S. *(PIERRO ROBERTO) contro* R.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/11/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Iscrizione dell'immobile in catasto - Soggezione all'imposta - Sufficienza - Abitabilità - Rilevanza - Esclusione.

Presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (ICI) di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8781 del 2015 Rv. 635335 - 01, N. 15177 del 2010 Rv. 613895 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **13977** *del* **23/05/2019** (Rv. **654145 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(TAMMETTA WALTER)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 02/12/2016

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Sentenza - Motivazione apparente - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello perchè tardivo, senza indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22232 del 2016 Rv. 641526 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **13490** *del* **18/05/2019** (Rv. **653872 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.**
G. *(POMPEI CLINO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/10/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio e poteri del giudice tributario - Diritto di difesa - Recupero ad imposizione di importi superiori rispetto al pvc - Violazione - Esclusione - Avviso di accertamento - Dipendenza dall'atto prodromico - Esclusione - Fondamento.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **13486** *del* **18/05/2019** (Rv. **654140 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
C. *(FRAU FRANCESCA) contro* W.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 26/05/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018122/2009 60933201

Massime precedenti Conformi: N. 18122 del 2009 Rv. 609332 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **13483** *del* **18/05/2019** (Rv. **654236 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
C. *(NICASTRO ROSAMARIA) contro* B. *(BRIZZOLARI MAURIZIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 21/09/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE IMU - Aggiornamento catastale - Omessa indicazione temporale - Effetti fiscali - Entrata in vigore della legge da applicare - Esclusione - Decorrenza dall'anno di notifica della richiesta comunale - Art. 1, comma 337, della l. n. 311 del 2004 - Applicazione.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di IMU, laddove la richiesta di aggiornamento catastale di un immobile sia priva dell'indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, la variazione produce effetti fiscali non dalla data di entrata in vigore della disposizione da applicare (nella specie, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005), bensì a decorrere dal primo gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 337, della l. n. 311 del 2004.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4021 del 2019 Rv. 653062 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **12838** *del* **14/05/2019** (Rv. **653871 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **RAFFAELE CAPOZZI.** *Relatore:* **RAFFAELE CAPOZZI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/11/2017

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Contributi di incentivo all'esodo - Agevolazione fiscale di cui all'abrogato art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Ultrattività ex art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006 - Limiti - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, il beneficio fiscale già previsto dall'abrogato art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006 (conv., con modif., in l. n. 248 del 2006), si applica solo con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro che, pur se cessati dopo il 4 luglio 2006, hanno formato oggetto di atti od accordi aventi data certa anteriore all'entrata in vigore del citato d.l. (Fattispecie in tema di silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF versata dal contribuente su somme incassate quali incentivi all'esodo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24313 del 2016 Rv. 641759 - 02

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **12687** *del* **13/05/2019** (Rv. **654055 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
M. *(CARINCI LUCIANO) contro* S.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Cartella – Nullità - Ruoli emessi successivamente al 1° giugno 2008 – Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento – Necessità – Fondamento.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di diritti e garanzie per il contribuente, sono nulle le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati successivamente al 1° giugno 2008 prive dell'indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione (apicale o meno) effettivamente esercitata, trattandosi di informazione volta ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11856 del 2017 Rv. 644115 - 01, N. 10805 del 2010 Rv. 613231 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **11913** *del* **07/05/2019** (Rv. **654139 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(MURATORI FRANCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/12/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata - Art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017 - Domanda del contribuente - Necessità - Fondamento - Termini di impugnazione - Sospensione automatica - Presupposti temporali - Periodo ricompreso tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell'interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 11531 del 2016 Rv. 640047 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **11794** *del* **06/05/2019** (Rv. **653739 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 23/02/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Dichiarazione integrativa - Termine ex art. 32 della l. n. 413 del 1991 - Proroga al 20 giugno 1993 - Conseguenze - Cartella di pagamento - Notifica - Termini - Differimento al 31 dicembre 1998.

In tema di riscossione delle imposte, posto che il termine per il controllo delle dichiarazioni integrative e la liquidazione delle imposte dovute, inizialmente previsto dall'art. 32, comma 2, della l. n. 413 del 1991, è stato prorogato, per effetto dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 16 del 1993, conv., con modif., in l. n. 75 del 1993, al 20 giugno 1993, il termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973

(nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, a decorrere dal 1° luglio 1999), statuito come decorrente dall'anno 1992, va calcolato non già dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli adempimenti a proprio carico, bensì dalla suddetta nuova scadenza (31 dicembre del quinquennio successivo all'anno di presentazione e, quindi, 31 dicembre 1998).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32 com. 2, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39 com. 3, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20780 del 2005 Rv. 585043 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8025 del 2013 Rv. 626130 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **11795** *del* **06/05/2019** (Rv. **653870 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
C. *(PROVENZANI ANGELA) contro* S. *(BONANNO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/07/2017

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE ICI - Tariffe agevolate - Delega ex art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 in favore dei Comuni - Portata - Potestà regolamentare - Sussistenza - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'ampiezza della delega conferita dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 al Comune di stabilire, mediante proprio regolamento, l'"an" e il "quomodo" delle tariffe agevolate, legittima l'Amministrazione a fissare le condizioni per poter fruire dei benefici fiscali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole l'onere di tempestiva comunicazione della concessione dell'immobile ad uso gratuito a parente in linea retta, posto dal regolamento comunale a carico del proprietario, in quanto funzionale alla verifica dei requisiti esentativi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17642 del 2018 Rv. 649638 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **11760** *del* **03/05/2019** (Rv. **654144 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 10/03/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento – Mancata impugnazione – Conversione del termine di prescrizione "breve" – Esclusione - Fattispecie.

La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di

decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi: N. 2941 del 2007 Rv. 596843 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641632 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI

1. RICONOSCIMENTO DECISIONI STRANIERE

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **12193** *del* **08/05/2019** (Rv. **653931 - 03**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
P. *(PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE) contro* M. *(PERIN GIULIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017
067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento dell'efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero - Compatibilità con l'ordine pubblico - Criteri di valutazione - Princìpi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali - Modalità con cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria - Interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità - Rilevanza - Fondamento.

In tema di riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico.

Riferimenti normativi:

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G)

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01, N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 02, N. 19599 del 2016 Rv. 641309 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **12193** *del* **08/05/2019** (Rv. **653931 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
P. *(PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE) contro* M. *(PERIN GIULIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017
067019 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO Giudizio ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 - Riconoscimento dell'efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Pubblico Ministero - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

142012 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - POTERI DEL P. M. In genere.

Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale

sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico.

Riferimenti normativi:

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 3)

Cod. Proc. Civ. art. 72

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 73

Massime precedenti Vedi: N. 487 del 2014 Rv. 629800 - 01, N. 13281 del 2006 Rv. 591911 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13412** *del* **17/05/2019** (Rv. **654257 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
L. *(ONGARO FRANCO) contro* G. *(CIANCA ORIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/03/2014

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari - Artt. 27 reg. 44/2001/CE e 19 reg. 2201/2003/CE - Interpretazione - Litispendenza comunitaria - Violazione - Ostatività al riconoscimento degli effetti civili - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, qualora l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro successivamente adita abbia adottato una decisione poi divenuta definitiva, ancorché in violazione delle norme sulla litispendenza eurounitaria di cui all'art. 27 del regolamento 44/2001/CE (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e all'art. 19 del Regolamento 2201/2003/CE (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), tale violazione - secondo quanto affermato da Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 16 gennaio 2019, C-386/17 - non consente all'autorità giurisdizionale nazionale, pur preventivamente adita, di negare, per questo solo motivo, il riconoscimento dell'efficacia alla decisione straniera, il cui giudicato si faccia valere incidentalmente nel processo preventivamente instaurato, trattandosi di norma processuale inerente la giurisdizione, esclusa dal parametro della manifesta contrarietà ad ordine pubblico.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 27389 del 2008 Rv. 605720 - 01

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 27389 del 2008 Rv. 605720 - 01

---

2. GIURISDIZIONE

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **13436** *del* **17/05/2019** (Rv. **654027 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
R. *(GAROFALO LUIGI) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 22/06/2017
062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato implicito - Formazione - Condizioni - Configurabilità in relazione a sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione.

Ai fini della formazione del giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, è necessaria l'esistenza, nella sentenza di primo grado, di un capo autonomo su di essa impugnabile, ma non impugnato, in appello. Tale situazione non è configurabile in ordine ad una sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché nell'ambito del plesso giurisdizionale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere che si sia determinato, in ipotesi, nel giudizio di primo grado, dovrà essere corretto con l'esperimento delle relative impugnazioni; pertanto l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 37

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9680 del 2019 Rv. 653785 - 03

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **12585** *del* **10/05/2019** (Rv. **653932 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **BIAGIO VIRGILIO.** *Relatore:* **BIAGIO VIRGILIO.**
N. *(KIELLAND CRISTOFORO) contro* P. *(CASSANO ANGELO RAFFAELE)*
Regola giurisdizione
092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a diritti indisponibili – Clausola di deroga della giurisdizione – Validità – Art. 4, comma 2, l. n. 218 del 1995 – Inoperatività – Regolamento UE n. 1215 del 2012 – Prevalenza – Fondamento.

La clausola di deroga della giurisdizione, stipulata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, è valida anche nel caso in cui riguardi una controversia relativa a diritti indisponibili, non potendo prevalere sulla disciplina di fonte comunitaria l'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, il quale, nel prevedere un'ipotesi di inderogabilità convenzionale non contemplata dalla prima, ne pregiudica "in parte qua" l'applicazione, in contrasto con i caratteri di diretta applicabilità e cogenza e con la finalità di

unificazione delle norme nazionali in materia, ad essa attribuiti dai "considerando" 4 e 6 del citato regolamento.

Riferimenti normativi:

Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 25

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3841 del 2007 Rv. 594216 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12638** *del* **13/05/2019** (Rv. **653936 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **GIOVANNI GIACALONE.** *(Conf.)*

B. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro* T. *(DI TORO MARCO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione in caso di litispendenza o connessione di cause - Criterio della prevalenza - Inoperatività – Decisione sulla giurisdizione – Attribuzione al giudice preventivamente adito.

In tema di competenza giurisdizionale nell'ambito degli Stati dell'Unione europea, il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, previsto dall'art. 31, par. 2, del Reg. Ue n. 1215 del 2012, non opera quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale; ne consegue che, in caso di litispendenza o connessione tra controversie nelle quali rilevino siffatte clausole, la decisione sulla giurisdizione rimane attribuita al giudice preventivamente adito e quello successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza, ai sensi dell'art. 29 dello stesso Reg. Ue n. 1215 del 2012.

Riferimenti normativi:

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 31 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7621 del 2019 Rv. 653309 - 01, N. 3364 del 2007 Rv. 596109 - 01

---

3. COMPETENZA

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13049** *del* **15/05/2019** (Rv. **653937 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
V. *(PALMA GIORGIO) contro* B. *(LANNA MASSIMO)*
Regola competenza
044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza ex art. 23 c.p.c. - Foro speciale esclusivo - Causa tra soci - Mancata contestazione del foro di cui all'art. 19 c.p.c. - Irrilevanza.

In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2247

Cod. Proc. Civ. art. 23

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 19

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17130 del 2015 Rv. 636140 - 01, N. 4233 del 2001 Rv. 545109 - 01, N. 16800 del 2006 Rv. 592728 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12394** *del* **09/05/2019** (Rv. **653642 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
F. *(GULFO NICOLA) contro* E.
Regola competenza
044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.

L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 18

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 19

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 20

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 38

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17399 del 2007 Rv. 598796 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14573** *del* **28/05/2019** (Rv. **653942 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 05/07/2018

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.

Il problema della ripartizione della "potestas iudicandi", nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia; ne consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., dovendosi altresì escludere la configurabilità di un conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

od. Proc. Civ. art. 45

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13329 del 2012 Rv. 623582 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata all'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4016 del 2008 Rv. 601899 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16754 del 2006 Rv. 591782 - 01, N. 12394 del 2017 Rv. 644290 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14475** *del* **28/05/2019** (Rv. **654223 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
C. *(DORE FRANCO) contro* A. *(BASSU FILIPPO)*
Regola competenza
044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Opposizione ad ingiunzione fiscale - Competenza per territorio - Foro del consumatore - Prevalenza - Fondamento.

In materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore, in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della direttiva del Consiglio 1993/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2011/83 UE, sia con l'art. 54, comma 4 lett. d), della legge n. 69 del 2009 che, nel conferire al governo la delega legislativa per la semplificazione di alcuni riti, tra cui quello dell'opposizione ad ingiunzione fiscale, ha voluto che fossero tenute ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del consumo.

Riferimenti normativi:

Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3

CORTE COST.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32

PENDENTE

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 com. 4 lett. D)

CORTE COST.

Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 4

Direttive del Consiglio CEE 25/10/2011 num. 83

Massime precedenti Vedi: N. 28640 del 2018 Rv. 651730 - 01, N. 5658 del 2017 Rv. 644264 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **13500** *del* **20/05/2019** (Rv. **654038 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(PEA ROBERTO) contro* F. *(BARBANTINI MARIA TERESA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2013
044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litispendenza - Effetti - Riassunzione del processo davanti al giudice preventivamente adito - Conseguenze - Fattispecie.

127011 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE In genere.

Per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente fatto discendere dall'ipotizzata - ma insussistente - inadempienza a un presunto obbligo di impugnare o in alternativa di proporre nuova azione di merito, anche rispetto a quella proposta e definita con dichiarazione di litispendenza, la conseguenza della prescrizione del diritto al risarcimento).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Vedi: N. 6558 del 1985 Rv. 443625 - 01

---

4. SPESE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14474** *del* **28/05/2019** (Rv. **653941 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(MANNARINO SABRINA) contro* C. *(MUNGARI MATTEO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/03/2017
133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Mancanza della procura - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto

nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il difensore sfornito di procura, poiché rilasciata in modo generico a margine dell'atto di appello e non con scrittura privata autenticata o con atto notarile indicanti gli elementi essenziali del giudizio cui la procura si riferiva).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 82

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13055 del 2018 Rv. 649105 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **15030** *del* **31/05/2019** (Rv. **654191 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *Relatore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Parz. Diff.)*
T. *(BALI' MASSIMO) contro* D. *(SCIULLI MASSIMILIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/12/2014
162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese processuali contenuta in sentenza poi riformata - Pagamento effettuato al difensore non distrattario - Domanda di restituzione - Legittimazione passiva della parte il cui difensore ha ricevuto il pagamento - Sussistenza - Fondamento.

Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 93

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 18564 del 2014 Rv. 632636 - 01

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **12537** *del* **10/05/2019** (Rv. **653760 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(RICCI MAURO) contro* P. *(MASCOLO MICHELE FU DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/06/2013
162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese giudiziali - Liquidazione successiva al d.m. n. 140 del 2012 - Potere discrezionale del giudice - Sindacato in sede di legittimità - Limiti e condizioni.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura.

Riferimenti normativi:

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 41

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2

CORTE COST.

Legge 24/03/2012 num. 27

CORTE COST.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 31884 del 2018 Rv. 651920 - 01, N. 22991 del 2017 Rv. 645613 - 01, N. 17577 del 2018 Rv. 649689 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **12633** *del* **13/05/2019** (Rv. **653849 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.**
B. *(SPADAVECCHIA PIERLUIGI) contro* I. *(GHINELLI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/12/2016
162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Questione dichiarata assorbita - Giusto motivo di compensazione, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla novella "ex lege" n. 263 del 2005 - Esclusione - Fondamento.

Il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005, dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non

specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 112

od. Proc. Civ. art. 279

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10545 del 2008 Rv. 602913 - 01

---

5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **13602** *del* **21/05/2019** (Rv. **653921 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(SARACINO MARIA) contro* T. *(COSTANTINI SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016
133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Potere del giudice del merito - Accertamento e valutazione del contenuto sostanziale della pretesa - Necessità - Elementi di riferimento - Sindacato di legittimità - Limiti.

Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8225 del 2004 Rv. 572456 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27428 del 2005 Rv. 585512 - 01

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **12014** *del* **07/05/2019** (Rv.)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
S. *(BROCCIA CARLA) contro* A. *(AVARELLO LUIGI MARIA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/09/2016
140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio – Condizioni- Fattispecie.

Il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (nella specie la S.C. ha escluso il vizio di extrapetizione nella pronuncia di appello che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ex moglie, fondandosi sulle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di udienza presidenziale, estranee alle allegazioni effettuate in appello dalla controparte).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5

Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 8048 del 2019 Rv. 653291 - 01

---

6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **13532** *del* **20/05/2019** (Rv. **653961 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(PINELLI NUNZIO) contro* E. *(GENTILE IOLANDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2017
100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazione telematica - Impossibilità per "casella piena" - Imputabilità al destinatario - Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità - Comunicazione ad altro avvocato del collegio difensivo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere.

Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179

del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l'opposizione proposta dal lavoratore avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all'indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per "casella piena", reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro).

Riferimenti normativi:

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51

CORTE COST.

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6

CORTE COST.

Legge 17/12/2012 num. 221

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47 com. 1

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7029 del 2018 Rv. 647554 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 83 del 2019 Rv. 652449 - 01, N. 22320 del 2017 Rv. 645723 - 01, N. 2942 del 2019 Rv. 652607 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14173** *del* **24/05/2019** (Rv. **654052 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
P. *(GUIDI MICHELE) contro* T. *(GARGANI BENEDETTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2017

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Disciplina prevista dall'art. 8 legge 890 del 1982 - Mancato recapito del piego o rifiuto di riceverlo da parte di persone abilitate - Deposito del piego - Avviso al destinatario mediante raccomandata - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della notifica.

Con riferimento alle notificazioni a mezzo posta antecedenti la sostituzione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 da parte dell'art. 2, comma 4, lett. c), n. 1, d.l. n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005, in seguito alla sentenza della Corte

costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), sussiste l'obbligo di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 149

CORTE COST.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7815 del 2006 Rv. 589950 - 01

---

7. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14161** *del* **24/05/2019** (Rv. **654220 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
M. *(VINATTIERI ELISABETTA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/08/2016
140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Deducibilità - Limiti - Vizi comportanti l'inesistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 161

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3346 del 1973 Rv. 367244 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **14434** *del* **27/05/2019** (Rv. **654049 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(MANFREDI VITO SALVATORE) contro* Z. *(BADINOTTI GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2014
100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE Nullità della sentenza - Conversione dei vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti in motivi di gravame - Conseguenze - Rilievo del vizio nel corso del giudizio d'appello e non comemotivo d'impugnazione- Esclusione.

I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 161

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2013 Rv. 627482 - 01

---

8. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **14369** *del* **27/05/2019** (Rv. **654204 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
I. *(POZZI MASSIMO) contro* E. *(RAPPAZZO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2016
133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, la S.C. ha ritenuto non ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda tesa a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di un credito avente titolo negoziale, con altro di natura risarcitoria derivante da illecito aquiliano, tenuto conto che il credito su cui l'attrice mirava a basare la proposta azione revocatoria era non solo diverso per titolo da quello originario ma anche connotato da un incerto collegamento con la vicenda già posta all'esame dell'adito giudice).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 22540 del 2018 Rv. 650853 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14661** *del* **29/05/2019** (Rv. **654267 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
B. *(CHESSA MIGLIOR GUIDO) contro* B. *(ROMANELLI LORENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 03/02/2015

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Preclusione di utilizzo dei documenti irritualmente prodotti - Sussistenza - Limiti - Accettazione anche implicita della produzione documentale - Fondamento.

Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.

Riferimenti normativi:

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 5671 del 2010 Rv. 611789 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **12707** *del* **14/05/2019** (Rv. **653919 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(DE SANTIS GABRIELE) contro* F. *(BITELLI FEDERICA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2016
138117 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Falsità ideologica - Inammissibilità della querela - Fattispecie

La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l'inesistenza dell'operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2702

Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 47 del 1988 Rv. 456710 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **14251** *del* **24/05/2019** (Rv. **653972 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(RIBAUDO SEBASTIANO) contro* U. *(DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/11/2015
111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Telefax - Prova dell'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO In genere.

Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione del predetto principio ad un atto interruttivo della prescrizione, pur in presenza di un rapporto di trasmissione del documento ad un numero di telefax che, se corrispondente a quello del destinatario, avrebbe imposto a questi di dimostrare l'impossibilità di conoscere l'atto per causa non imputabile).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1335

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2712

Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 18679 del 2017 Rv. 645334 - 02

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **11765** *del* **06/05/2019** (Rv. **653805 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(IOPPOLI FRANCESCO) contro* M. *(STELLA RICHTER PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/12/2013
138265 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Principio di specificità - Modalità di articolazione dei capi.

L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 244

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 253

Massime precedenti Conformi: N. 12642 del 2003 Rv. 566364 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **15029** *del* **31/05/2019** (Rv. **654190 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(ARAGIUSTO MASSIMO) contro* R. *(ROCCA RICCARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/07/2014
100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Prove non ammesse dal giudice di primo grado – Onere di riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni – Omissione - Conseguenze - Ammissione in appello - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 189

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Decreto Legge 22/06/2012 num. 83

CORTE COST. PENDENTE

Legge 07/08/2012 num. 134

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02, N. 11752 del 2018 Rv. 648705 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **11547** *del* **02/05/2019** (Rv. **653741 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(GHEZZE PAOLO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2013
133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Funzione - Nuove domande od eccezioni - Preclusione - Nuove ragioni giustificative della domanda - Ammissibilità - Fattispecie.

L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione, ritenendo questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come definitivo anziché come preliminare, ai fini dell'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria o di prescrizione di quella ordinaria, in quanto lo scrutinio di tale questione implicava, per definizione, l'espletamento di nuove indagini di fatto).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 190 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19894 del 2005 Rv. 583807 - 01

---

9. VICENDE ANOMALE

9. 1. SOSPENSIONE

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **13661** *del* **21/05/2019** (Rv. **653898 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
R. *(FIACCABRINO GIOVANNI) contro* S.
Regola competenza
089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione.

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18202 del 2018 Rv. 649656 - 01

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **12999** *del* **15/05/2019** (Rv. **653913 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**
Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
F. *(GRANATA SERGIO) contro* L. *(CAMPO SALVATORE LORENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/05/2017
133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Pregiudizialità tra giudizi - Pregiudizialità logica - Sospensione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la pregiudizialità soltanto logica tra il giudizio sull'inefficacia della cessione di "leasing" ed il riconoscimento di parte del risarcimento per il godimento del bene da restituire e l'opposizione a decreto ingiuntivo, fondato sulla pronuncia di inefficacia del contratto, concernente altra parte delle somme dovute per la mancata restituzione del bene).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5229 del 2016 Rv. 639276 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10185 del 2007 Rv. 597244 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **14337** *del* **24/05/2019** (Rv. **654020 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
B. *(SPINOSA BENEDETTO) contro* A.
Regola sospensione
100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza - Fattispecie.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione perché mancava del tutto la valutazione circa il nesso di pregiudizialità tra l'accertamento incidentale sulla illiceità dell'appalto e il "petitum" della causa sospesa, di pagamento delle retribuzioni per le mensilità successive all'accertamento della illegittima interposizione di manodopera, oltre che l'esame dei motivi di impugnazione formulati avverso la decisione la cui autorità era invocata nel processo).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18494 del 2018 Rv. 649642 - 01, N. 16142 del 2015 Rv. 636387 - 01, N. 4442 del 2017 Rv. 643266 - 01

---

9. 2. INTERRUZIONE

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **14177** *del* **24/05/2019** (Rv. **654121 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/12/2009
133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti.

In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2504 bis

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 300

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 330

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18188 del 2016 Rv. 641143 - 01, N. 12119 del 2017 Rv. 644171 - 01, N. 17050 del 2016 Rv. 640931 - 01

---

10. GIUDICATO

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **13750** *del* **22/05/2019** (Rv. **654069 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
E. *(MOLINARA PAOLO) contro* G.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/11/2012
062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giurisdizione - Giudicato implicito - Portata - Fattispecie.

Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 37

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 362

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10265 del 2018 Rv. 648268 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **13952** *del* **23/05/2019** (Rv. **653924 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
S. *(IVALDI ENRICO) contro* C. *(TACCOGNA GEROLAMO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 02/05/2017
140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI Sentenza d'appello - Questioni non esaminate perché assorbite - Formazione del giudicato - Esclusione.

Sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale non può formarsi alcun giudicato.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 276

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28751 del 2017 Rv. 646532 - 01, N. 9303 del 2012 Rv. 622824 - 01

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **13987** *del* **23/05/2019** (Rv. **653999 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
S. *(TORIELLO ALDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 24/11/2011
062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Decisione di appello difforme dal giudicato - Rimedi esperibili - Fondamento.

In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 5

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01

---

11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14266** *del* **24/05/2019** (Rv. **654033 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*

P. *(OPERAMOLLA UGO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/07/2012

100226 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI Ordine di integrazione del contraddittorio - Morte o perdita di capacità della parte contumace - Termine ex art. 331 c.p.c. - Interruzione in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. – Riattivazione del processo notificatorio - Onere del notificante - Termine insufficiente - Richiesta di rimessione in termini.

Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E',tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 328

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Costituzione art. 24

Massime precedenti Difformi: N. 31316 del 2018 Rv. 651758 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16943 del 2018 Rv. 649600 - 01, N. 17473 del 2013 Rv. 627319 - 01, N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01, N. 6982 del 2016 Rv. 639540 - 01, N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01, N. 24762 del 2007 Rv. 600478 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01, N. 1238 del 2005 Rv. 578543 - 01, N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **14365** *del* **27/05/2019** (Rv. **654203 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(DI IORIO LUIGI) contro* E. *(SICARI CRISTIANO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2016

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 88

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 127

Cod. Proc. Civ. art. 175

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151

CORTE COST.

Legge 24/03/2001 num. 89

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3189 del 2012 Rv. 621254 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23445 del 2014 Rv. 633226 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **12795** *del* **14/05/2019** (Rv. **653814 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(PICCIONE CORRADO) contro* S. *(TRIGILIO GIANCARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/12/2013
100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Distinte impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza – Omessa notifica di taluno dei gravami nei confronti di uno dei litisconsorti necessari – Riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c. – Effetti – Integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI In genere.

Qualora taluna delle impugnazioni separatamente proposte da due o più parti soccombenti contro la medesima sentenza non risulti notificata a un litisconsorte necessario, il quale abbia però a sua volta impugnato la decisione, l'obbligatoria riunione delle distinte impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. esclude che debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte, il quale, per effetto della disposta riunione, è già parte dell'ormai unitario giudizio, e dunque in condizione di contraddire sull'intera materia di lite. (La S.C., nel confermare la pronuncia di merito, ha ritenuto che nel caso di specie le altre parti avevano già impugnato la decisione ed erano perciò parte del giudizio scaturito dalla riunione).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 335

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17592 del 2005 Rv. 582997 - 01

---

12. APPELLO

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **11549** *del* **02/05/2019** (Rv. **653767 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
M. *(MANGO SERGIO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/02/2016
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 011 CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Appello – Atto di citazione – Assegnazione di termine a comparire inferiore a giorni 90 – Nullità – Sanatoria "ex tunc" per effetto di rinnovazione della notifica – Avvenuto decorso dei termini di impugnazione – Irrilevanza.

In tema di giudizio di appello, se tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni, come prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto è nullo ex art. 164, comma 1, c.p.c. e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l'atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 163 bis

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 359

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17474 del 2007 Rv. 599133 - 01, N. 13079 del 2018 Rv. 648711 - 01, N. 13128 del 2010 Rv. 613312 - 01

Sez. ***L*** *- ,* ***Ordinanza*** *n.* ***14523*** *del* ***24/05/2019*** *(Rv.* ***653973 - 01****)*

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(CIMINO MAURO) contro* S. *(CHIARIOTTI MAURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2014

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione al riguardo del giudice di appello come giudice di primo grado - Fondamento - Omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell'impugnazione - Individuazione - Esercizio di separata

domanda per l'ottenimento della restituzione - Ammissibilità - Preclusione del giudicato - Esclusione.

In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 282

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15461 del 2008 Rv. 603439 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* **12875** *del* **15/05/2019** (Rv. **653896 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
U. *(CAFORIO GIUSEPPE) contro* T. *(PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/02/2017
100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso vertente sull'erroneo inquadramento, da parte dei giudici di merito, del contratto dedotto in giudizio nella disciplina del trasporto di merci per conto di terzi, in ragione del fatto che tale qualificazione giuridica non era stata oggetto di esplicito motivo di gravame, avendo la ricorrente proposto appello al solo fine di contestare che al rapporto, così come qualificato, si applicasse il sistema delle c.d. tariffe a forcella).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10617 del 2012 Rv. 623253 - 01, N. 6716 del 2018 Rv. 648490 - 01, N. 12843 del 2017 Rv. 644384 - 01, N. 9202 del 2018 Rv. 648592 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 03

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **14768** *del* **30/05/2019** (Rv. **654096 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.) contro* P. *(PICARDI CATALDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/05/2017
100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Giudizio di responsabilità civile - Condanna in solido - Interesse di condebitore alla pronuncia di merito anche in caso di sopravvenuto fallimento dell'altro condannato - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

L'appellante, condannato in primo grado in solido con altra parte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, ha interesse alla prosecuzione del giudizio fino alla sentenza di merito anche se il condebitore venga dichiarato fallito, allo scopo di ottenere l'accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo ovvero di una diversa ripartizione della responsabilità in vista dell'azione di regresso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 100

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1292

Cod. Civ. art. 1298

Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 20849 del 2018 Rv. 650425 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **12574** *del* **10/05/2019** (Rv. **654179 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
F. *(MALDONATO FRANCESCO) contro* Z. *(ALDINIO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/11/2014
100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Produzione di documenti nuovi in appello - Art. 345, comma 3, c.p.c. - Testo come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Ammissibilità - Condizioni.

La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2011 Rv. 618546 - 01, N. 3136 del 2013 Rv. 625127 - 01, N. 26522 del 2017 Rv. 646466 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **14515** *del* **28/05/2019** (Rv. **654080 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FELICE MANNA.** *Relatore:* **FELICE MANNA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(FESTA TITO) contro* R. *(GIANCASPRO NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2014
071079 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE Eccezione in senso stretto - Mere difese - Nozione - Contestazione relativa alla mancanza del presupposto dell'azione - Proponibilità nel giudizio di appello - Fattispecie.

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere.

L'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte della domanda di retratto successorio, integrasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto la contestazione, formulata in appello, secondo cui la domanda proposta mancasse del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione

personale della parte di voler riscattare i beni venduti, risolvendosi tale contestazione nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23796 del 2018 Rv. 650608 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **12570** *del* **10/05/2019** (Rv. **653812 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(GOBBI GOFFREDO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/04/2014
100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Accertamento di un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

Il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 354

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13892 del 2005 Rv. 582558 - 01

---

13. RICORSO PER CASSAZIONE

13. 1. MOTIVI

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **12259** *del* **09/05/2019** (Rv. **653780 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(CLEMENTE GIOVANNI) contro* M. *(PIZZUTI PASQUALE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/05/2017
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa proposizione in appello di eccezione di nullità contrattuale – Vizio di omessa pronuncia – Esclusione – Censurabilità in cassazione per violazione di legge della omessa rilevazione d'ufficio della nullità – Fondamento.

In caso di omessa proposizione in appello di un'eccezione di nullità contrattuale, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d'ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1418

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1421

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11259 del 2018 Rv. 648605 - 01

Sez. ***6 - 5***, ***Ordinanza*** *n.* ***13977*** *del* ***23/05/2019*** *(Rv.* ***654145 - 01****)*

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(TAMMETTA WALTER)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 02/12/2016

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Sentenza - Motivazione apparente - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello perchè tardivo, senza indicare la

documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22232 del 2016 Rv. 641526 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 04**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Astratta questione di diritto - Soluzione adottata dal giudice di merito - Conformità alla legge - Rilevanza esclusiva - Difetto di motivazione - Rilevanza - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12753 del 1999 Rv. 531229 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **14711** *del* **29/05/2019** (Rv. **654188 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(BARONE GAETANO) contro* S. *(MARLETTA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/07/2014
157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Distanze legali nelle costruzioni - Convenzioni private - Criteri di contenuto e forma - Indagine sulla volontà delle parti - Accertamento in fatto - Conseguenze.

Per l'esistenza di una valida volontà costitutiva di servitù in deroga alle distanze legali delle costruzioni o vedute non è necessaria alcuna formula sacramentale, ma è comunque indispensabile che detta volontà sia deducibile da una dichiarazione scritta da cui risultino i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente; l'indagine sull'effettiva volontà

dei contraenti costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 873

Cod. Civ. art. 1058

Massime precedenti Vedi: N. 577 del 1982 Rv. 418318 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13715** *del* **22/05/2019** (Rv. **654219 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
M. *(SABATINO STEFANO) contro* A. *(SPADAFORA GIORGIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2017

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - Nozione - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 115

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 395

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11643 del 2007 Rv. 597755 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13835** *del* **22/05/2019** (Rv. **654258 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
P. *(CUCCIA ANDREA) contro* I. *(BRUGNATELLI ENRICO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter, c.p.c. - Ritenuta manifesta infondatezza del gravame - Decisione fondata anche su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado - Ricorribilità in cassazione per "error in judicando" - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un "error in judicando", contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione dell'ordinanza per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111 com. 7

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 15776 del 2016 Rv. 641291 - 01, N. 5655 del 2018 Rv. 648291 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

---

13. 2. RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14742** *del* **29/05/2019** (Rv. **654054 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/09/2015
100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza.

La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 291

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 137

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 136

CORTE COST.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 625 del 2008 Rv. 601297 - 01

13.3. PROCURA

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **14437** *del* **27/05/2019** (Rv. **654078 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(MAIDA FABIO) contro* T. *(ZUCCCALA' GIAN PIERO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/01/2015
100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura a margine del ricorso per cassazione - Idoneità - Fondamento - Mancanza di data o genericità del mandato - Irrilevanza - Fattispecie.

È validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse di ostacolo alla validità della procura la circostanza che, nella relazione di notifica telematica ai sensi della legge n. 53 del 1994, l'avvocato avesse attestato di avere ricevuto i poteri di difensore "in forza di procura alle liti rilasciata ... in data 7 maggio 2015" poiché la data indicata - seppure anteriore di un giorno a quella di sottoscrizione del ricorso - dimostrava che la procura era stata conferita dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 16 febbraio 2015, e prima della notifica del ricorso, effettuata il 8 maggio 2015, e, trattandosi di procura speciale apposta in calce al ricorso per effetto della congiunzione materiale ad esso, correttamente l'autografia della sottoscrizione era stata certificata dal difensore).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 365

Legge 21/01/1994 num. 53

Massime precedenti Conformi: N. 25725 del 2014 Rv. 633679 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6687 del 2006 Rv. 587985 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **11898** *del* **07/05/2019** (Rv. **653802 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
E. *(FRANCO FABIO FRANCESCO) contro* G. *(PACE ALESSANDRO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/09/2015
133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità del ricorso - Fondamento.

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 75

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 3643 del 1999 Rv. 525298 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23786 del 2013 Rv. 628512 - 01

13.4. DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **10540** *del* **15/04/2019** (Rv. **653472 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
P. *(MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro* C. *(GIAMPAOLINO CARLO FELICE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014
100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera - Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere - Irrilevanza.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2

CORTE COST.

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B

CORTE COST.

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 702

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Legge del 1995 num. 218 art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641022 - 01, N. 10450 del 2014 Rv. 631223 - 01, N. 13830 del 2016 Rv. 640348 - 01

13.5. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **13625** *del* **21/05/2019** (Rv. **653996 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA ROMEO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA ROMEO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(TROVATO SERGIO ALVARO) contro* L.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 14/06/2016
100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Principio di autosufficienza - Denuncia dell'omesso esame di documenti - Modalità - Fattispecie.

Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il

quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 360

Cod. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 18506 del 2006 Rv. 591899 - 01

Sez. ***3*** *- ,* ***Ordinanza*** *n.* ***13603*** *del* ***21/05/2019*** *(Rv.* ***653922 - 01****)*

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(SPERANDIO MATTEO) contro* U. *(MIOTTO GIAMPAOLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2017

058060 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE Dedotta violazione in cassazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. - Mancata individuazione dell'elemento semantico oggettivamente incerto - Conseguenze.

058062 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ESPRESSIONI POLISENSE In genere.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 1366

Cod. Civ. art. 1369

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17718 del 2018 Rv. 649662 - 01

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **14035** *del* **23/05/2019** (Rv. **654111 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
R. *(LIPARI SABRINA) contro* B. *(BOSCO BIAGIO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/10/2017
162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Ricorso per cassazione - Gravi errori nella predisposizione del ricorso ex art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza.

La proposizione di un ricorso per cassazione in palese violazione dell'art. 366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell'atto, giustifica la condanna della parte - che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c. - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 96

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 366

Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838 - 02

13.6. PROCEDIMENTO

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **12803** *del* **14/05/2019** (Rv. **653817 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *Relatore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

D. *(DELLA COLLETTA LUIGI) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/04/2014

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le

Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 370
CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 378
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4906 del 2017 Rv. 643423 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13923** *del* **22/05/2019** (Rv. **654263 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(DE MONTE MANUEL) contro* C. *(PETACCIA LORENA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 29/11/2012

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Rinuncia - Mancata notificazione alla controparte - Conseguenze.

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 306,
Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 390 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12743 del 2016 Rv. 640420 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01

13.7. DECISIONE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **11737** *del* **03/05/2019** (Rv. **653510 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**

S. *(STARA SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/11/2017

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 001 IN GENERE
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso per cassazione - Mera pubblicazione della sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

La pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto

determina "ipso facto" il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7116 del 1997 Rv. 506343 - 01

---

14. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **13111** *del* **16/05/2019** (Rv. **654305 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
F. *(FOLINO DOMENICO) contro* C. *(VENUTI GIUSEPPINA)*
Regola competenza

044056 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETA' Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Fattispecie.

044059 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO In genere.

Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 27

Cod. Proc. Civ. art. 31

Cod. Proc. Civ. art. 33

Cod. Proc. Civ. art. 38

Cod. Proc. Civ. art. 480

Cod. Proc. Civ. art. 18

Cod. Proc. Civ. art. 19

Cod. Proc. Civ. art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 18606 del 2005 Rv. 585031 - 01, N. 30183 del 2018 Rv. 651850 - 01, N. 576 del 2013 Rv. 624853 - 01

Sez. ***3*** *- ,* ***Sentenza*** *n.* ***12715*** *del* ***14/05/2019*** *(Rv.* ***653784 - 01****)*

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(DELLA CORTE FERDINANDO) contro* B. *(PATERNITI LA VIA PIETRO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/02/2017

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Titolo esecutivo nei confronti di un condominio - Espropriazione dei crediti per contributi dovuti dai condòmini – Modalità dell'esecuzione forzata - Rilevanza del principio di parziarietà - Esclusione.

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1117

Cod. Civ. art. 2740

Cod. Civ. art. 2910

Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Civ. art. 1298

Cod. Proc. Civ. art. 474

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01

Sez. **3** *- ,* ***Sentenza*** *n.* **12714** *del* **14/05/2019** (Rv. **653783 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
R. *(BELLESIA FRANCESCO) contro* L.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/02/2017
023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Titolo esecutivo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta - Estensione dell'efficacia esecutiva nei confronti dell'eventuale soggetto responsabile solidale - Esclusione - Limiti.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 38

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 474

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8752 del 2017 Rv. 644059 - 01, N. 4084 del 1978 Rv. 393698 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **15082** *del* **31/05/2019** (Rv. **654225 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
M. *(BELTRAME ALESSANDRO) contro* B.
Rigetta, TRIBUNALE UDINE

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità.

Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Legge 24/02/2006 num. 52

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22033 del 2011 Rv. 620285 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **12238** *del* **09/05/2019** (Rv. **653893 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(CAIAZZA BRUNELLA) contro* S.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 23/03/2017
079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 591 bis

Cod. Proc. Civ. art. 591 ter

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11817 del 2018 Rv. 648617 - 01

---

15. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **13594** *del* **21/05/2019** (Rv. **654201 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
R. *(MERELLI MARCO) contro* D. *(PETRINI SIMONE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2015
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Inosservanza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Certezza della tardività dell'opposizione - Riferimento sia al "dies a quo" sia al "dies ad quem".

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 641

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24858 del 2011 Rv. 620419 - 01

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **13530** *del* **20/05/2019** (Rv. **653960 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(MASSAFRA PAOLA) contro* P. *(SCIUTO MANLIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2012
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ricorso monitorio per capitale ed interessi - Revoca del decreto in sede di opposizione - Interessi sulla minor somma oggetto di condanna - Necessità di specifica contestazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per ingiunzione, ove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 633

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1224

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Vedi: N. 22281 del 2013 Rv. 627819 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14473** *del* **28/05/2019** (Rv. **654222 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
C. *(SCIFO FRANCESCO) contro* T. *(LAI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Oggetto del giudizio - Estensione - Valutazione di nuove prove - Legittimità.

La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3175 del 1974 Rv. 371673 - 01

---

16. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14739** *del* **29/05/2019** (Rv. **654224 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
I. *(IACOVONE NICOLINO) contro* A. *(METTA MICHELANGELO STEFANO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 05/04/2018
130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ai sensi dell'art. 669 bis c.p.c. - Provvedimento declinatorio della competenza del giudice adìto - Impugnabilità col regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito sicché esso non può essere impugnato col regolamento di competenza.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 696 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14187 del 2008 Rv. 603772 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **12727** *del* **14/05/2019** (Rv. **653895 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(TAMBERI MARIO) contro* S. *(DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/08/2016
130027 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI Sequestro liberatorio – Funzione – Assimilabilità a quella del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario – Esclusione - Modalità di attuazione – Competenza del giudice che dispone il sequestro.

Poiché la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la "mora debendi", in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 687

Massime precedenti Vedi: N. 10992 del 2003 Rv. 565019 - 01, N. 19157 del 2014 Rv. 633077 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **12089** *del* **08/05/2019** (Rv. **654076 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(CIERI FIORENZO) contro* P. *(GALANTE MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/12/2014
125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Sommarie informazioni raccolte nella fase interdittale - Rilevanza probatoria nel giudizio a cognizione piena - Elementi indiziari - Utilizzabilità per la definizione del giudizio di merito.

Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1168

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1170

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 116

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 703

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1386 del 2009 Rv. 606226 - 01, N. 3286 del 1974 Rv. 371819 - 01, N. 107 del 2016 Rv. 638450 - 01

---

17. ARBITRATO

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **13927** *del* **22/05/2019** (Rv. **654167 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(RAPONI ROMINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2017
013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Lodo arbitrale - Giudizio di impugnazione per nullità - Inerzia reiterata delle parti - Conseguenze - Applicazione delle regole processuali del processo ordinario di cognizione d'appello - Fondamento.

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica del mezzo d'impugnazione. Ne consegue che all'inerzia reiterata delle parti conseguono gli effetti previsti dalle norme processuali applicabili, risultando del tutto infondata la tesi secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo, una volta che sia stato promosso, deve comunque proseguire, anche per effetto di impulso ufficioso, salva solo la rinuncia del ricorrente.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 181

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 827

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 828

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 829

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 830

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2013 Rv. 626515 - 01, N. 28827 del 2017 Rv. 646313 - 01, N. 13898 del 2014 Rv. 631409 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato - Domande giudiziali - Proponibilità - Condizioni - Decisione del giudice di merito affermativa o negativa della competenza arbitrale - Regolamento di competenza - Potere di statuizione della Corte di cassazione - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 819 ter, comma 3, c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all'autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell'inefficacia della convenzione, quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa. L'invalidità o l'inefficacia della convenzione d'arbitrato può essere invocata davanti all'autorità giudiziaria con autonoma domanda di accertamento, o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione, ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorché la parte convenuta abbia eccepito l'esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale. Ove avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell'ambito dei poteri di statuizione sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17019 del 2011 Rv. 619564 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **14476** *del* **28/05/2019** (Rv. **654306 - 03**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
S. *(ARTIACO GIANLUCA) contro* P. *(NITTO GIUSEPPE)*
Regola competenza

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Convenzione di arbitrato - Nomina dell'arbitro ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Competenza funzionale ed inderogabile - Clausola derogatoria - Conseguenze - Invalidità della convenzione di arbitrato - Esclusione - Sostituzione di diritto della clausola derogatoria con la previsione legale.

La nomina dell'arbitro in violazione della regola, contenuta nell'art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui

la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l'invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all'art. 1419, secondo comma, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 810 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6698 del 2000 Rv. 536808 - 01, N. 13866 del 1999 Rv. 532015 - 01, N. 6425 del 2006 Rv. 587692 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **14884** *del* **31/05/2019** (Rv. **653928 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(GROSSI DANTE) contro* M. *(MASSACCI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/06/2017
013001 ARBITRATO - IN GENERE Cognizione degli arbitri - Accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere - "Potestas iudicandi" - Sussistenza.

L'accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri rientra nella "potestas iudicandi" di questi ultimi, in quanto la loro cognizione si estende, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto fatto valere da una parte sia fondato.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 806

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1414

Massime precedenti Vedi: N. 3167 del 1957 Rv. 880596 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **13192** *del* **16/05/2019** (Rv. **653851 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO.**
F. *(CICERCHIA PIETRO) contro* E.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018
133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nel contratto concluso con la società scissa - Efficacia - Permanenza - Fondamento.

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo

particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 808

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2506

Massime precedenti Vedi: N. 31313 del 2018 Rv. 651601 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **14665** *del* **29/05/2019** (Rv. **653914 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
F. *(CONTALDI MARIO) contro* S. *(CANIGGIA GIOVANNI)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/01/2017
013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Impugnazione lodo arbitrale - Delibere ex artt. 2447 c.c. - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente).

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35

Cod. Proc. Civ. art. 806

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2446

Cod. Civ. art. 2447

Massime precedenti Vedi: N. 20674 del 2016 Rv. 641868 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13842** *del* **22/05/2019** (Rv. **654259 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
A. *(CORBO' FILIPPO MARIA) contro* D. *(RAPISARDI ALFIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/07/2013

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato societario ex art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Questioni compromettibili e non inerenti alle deliberazioni assembleari - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Ammissibilità - Fondamento.

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione, ma pur sempre implica che, per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17339 del 2017 Rv. 644972 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9285 del 2016 Rv. 639687 - 01

---

18. SEMPLIFICAZIONE DEI RITI

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **13472** *del* **18/05/2019** (Rv. **654051 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
B. *(BELLOTTI ELISABETTA ANGELA) contro* B. *(BRUINI FRANCESCO)*
Regola competenza
044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Persistenza delle preclusioni già verificatesi - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile nella prima udienza successiva al mutamento di rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE In genere.

In caso di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto e, pertanto, l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile non può essere rilevata d'ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte del mutamento di rito ex art. 4 cit.,

disposto in ordine ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato introdotto con citazione, sia possibile sollevare d'ufficio, nella prima udienza successiva a detto mutamento, la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile - nella specie, in relazione al foro del consumatore - dovendosi ritenere la "prima udienza", rilevante ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c., esaurita con il provvedimento di mutamento del rito).

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 426

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 427

Massime precedenti Vedi: N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01, N. 33178 del 2018 Rv. 652091 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **12796** *del* **14/05/2019** (Rv. **653815 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
B. *(COSTANTINI ALBERTO) contro* P. *(SALVIGNI SANDRA)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE LATINA, 02/10/2014
026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Controversia ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Introduzione mediante ricorso per decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione – Forma dell'atto introduttivo – Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – Necessità – Erronea introduzione con citazione – Conseguenze.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 382

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3

CORTE COST.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

---

19. AZIONE DI CLASSE

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **12997** *del* **15/05/2019** (Rv. **654253 - 02**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
I. *(TAVORMINA VALERIO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/06/2016

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE "Class action" - Adesione di consumatori e utenti tramite fax e posta elettronica - Ammissibilità.

Nelle azioni di classe, introdotte a norma dell'art. 140 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), i consumatori e gli utenti possono aderire all'azione comune anche tramite fax e posta elettronica, senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità, e a cura dei soggetti, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140 bis com. 3

DPR 28/12/2000 num. 445 art. 21

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 6 com. 1 lett. F

Legge 24/03/2012 num. 27

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

rassegna tematica in tema di Protezione Internazionale

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **14600** *del* **29/05/2019** (Rv. **654301 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
S. *(VITALE GIANLUCA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/07/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003003/2018 64729701

Massime precedenti Conformi: N. 3003 del 2018 Rv. 647297 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **14283** *del* **24/05/2019** (Rv. **654168 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(GRISPO MARCO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Situazione generale del paese d'origine del richiedente - Non credibilità delle dichiarazioni - Irrilevanza - Condizioni.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2017, il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Difformi: N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **14280** *del* **24/05/2019** (Rv.)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
N. *(BRANDONI ALESSANDRO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 14/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Disciplina transitoria di cui al d.l. n. 13 del 2017 - Soppressione della sospensione feriale dei termini - Violazione del principio dell'affidamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di protezione internazionale, stante la chiara disciplina transitoria di cui all'art. 21 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. nella l. n. 46 del 2017, che ha previsto la soppressione della sospensione feriale dei termini per i procedimenti sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. (17 agosto 2017), non può invocarsi la violazione del

principio dell'affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto normativo, essendo stato previsto un termine molto lungo per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tale da consentire a tutti gli operatori di conoscere con congruo anticipo il contenuto e la portata delle modifiche normative. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile in quanto tardivo il ricorso depositato il 29 settembre 2017 avverso la decisione della Commissione territoriale notificata il 10 agosto 2017).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 14, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1, Legge 10/11/2014 num. 162, Cod. Proc. Civ. art. 152

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 01, N. 16420 del 2018 Rv. 649789 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **14148** *del* **23/05/2019** (Rv. **654198 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**
A. *(IORFIDA ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 19/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.

Nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dall'art. 35 bis, comma 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all'esito del ricorso per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 05

Massime precedenti Vedi: N. 32073 del 2018 Rv. 652088 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13891** *del* **22/05/2019** (Rv. **654173 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
L. *(CANTONI MARCELLO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE RAVENNA, 05/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Rigetto ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Fondamento.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di

rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. b) e b) "bis", 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13897** *del* **22/05/2019** (Rv. **654174 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
U. *(RIGHINI PAOLO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate - Necessità.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7333 del 2015 Rv. 634949 - 01, N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13449** *del* **17/05/2019** (Rv. **653887 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
A. *(COSTAGLIOLA CHIARA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Modalità - Fattispecie.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai "più recenti report del Ministero degli Esteri").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11103 del 2019 Rv. 653465 - 01, N. 16202 del 2012 Rv. 623728 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13403** *del* **17/05/2019** (Rv. **654166 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(MAIORANA ROBERTO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/12/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Rigetto della domanda - Impugnazione - Oneri di allegazione - Contenuto - Fattispecie.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, ove il richiedente invochi l'esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d'origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l'esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi. (Nella specie, il ricorrente si era limitato, per sostenere l'esistenza nell'intera Nigeria di una situazione di violenza generalizzata, a richiamare le norme nazionali e convenzionali, i principi affermati nella materia dalla S.C. ed una pluralità di fonti informative – sito Amnesty International, report EASO, note del Ministero degli Affari Esteri – senza specificare la zona di provenienza né segnalare i contenuti delle allegazioni svolte in primo grado).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 20694 del 2018 Rv. 650009 - 01, N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01, N. 9090 del 2019 Rv. 653697 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13088** *del* **15/05/2019** (Rv. **653884 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
O. *(CALCOPIETRO IVANA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rischio di persecuzione - Settorialità della situazione di rischio in una regione o area del Paese d'origine del richiedente - Valutazione.

In tema di protezione internazionale dello straniero, nell'ordinamento italiano la valutazione della "settorialità" della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al d.lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra

zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d'origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 2294 del 2012 Rv. 621824 - 01, N. 28433 del 2018 Rv. 651471 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13088** *del* **15/05/2019** (Rv. **653884 - 02**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
O. *(CALCOPIETRO IVANA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Condizione soggettiva di vulnerabilità - Valutazione - Necessità - Criteri - Fattispecie.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento. (Nella specie, la Corte territoriale non ha valutato il convincimento soggettivo del richiedente di essere vittima, con la sua famiglia, di sortilegi e malefici, le conseguenti ripercussioni psicosomatiche manifestatesi con la difficoltà di parola e l'atteggiamento delle autorità tradizionali, anziani del villaggio e sciamano, che lo avevano indotto a fuggire per sottrarsi alla persecuzione stregonica, quale complesso di elementi, calato in contesto tribale, suscettibile di concretizzare una particolare condizione di vulnerabilità a prescindere dall'effettività della persecuzione riferita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 03

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **13079** *del* **15/05/2019** (Rv. **654164 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
B. *(PAPALE ORAZIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie .

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima

della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la protezione umanitaria poiché il richiedente non aveva dimostrato l'appartenenza a particolari categorie soggettive - minori, genitori con figli minori, donne in gravidanza, anziani non autosufficienti, disabili, persone con disturbi psichici ecc. -, né l'esistenza di una concreta situazione di rischio per la vita e l'integrità fisica come la tortura o la compressione della sua libertà individuale - schiavitù, lavoro forzato, tratta di esseri umani -, tutte situazioni invece assimilabili a quelle suscettibili di tutela tipica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02, N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 5358 del 2019 Rv. 652731 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13086** *del* **15/05/2019** (Rv. **654172 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
N. *(CALCOPIETRO IVANA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007385/2017 64365201

Massime precedenti Conformi: N. 7385 del 2017 Rv. 643652 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **13096** *del* **15/05/2019** (Rv. **653885 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**
J. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Condizione di vulnerabilità personale - Violenze subite nel Paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno, senza compiere alcuna valutazione in ordine alle violenze sessuali che la richiedente asilo, cittadina nigeriana, aveva allegato di avere subito in Libia, Paese di transito e di permanenza per un biennio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl.

28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113, Legge 01/12/2018 num. 132

Massime precedenti Conformi: N. 23604 del 2017 Rv. 646043 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 31676 del 2018 Rv. 651895 - 01, N. 29875 del 2018 Rv. 651868 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **12665** *del* **13/05/2019** (Rv. **653771 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(MARCUZ MARIO) contro* P.
Ordina rinnovazione notifica

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione nei confronti del prefetto - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Mancata assunzione del patrocinio nella precedente fase di merito - Conseguenze - Nullità - Rinnovazione - Necessità.

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28852 del 2005 Rv. 585688 - 01